

An aerial photograph of a city, likely Zurich, showing a river, dense residential buildings with red-tiled roofs, and a large institutional building with a dome. The image is overlaid with several semi-transparent blue geometric shapes, primarily triangles, which create a modern, architectural feel. The text 'Rapporto annuale 2015' is centered over the middle of the image.

Rapporto annuale 2015

Il mandato della FINMA

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) è un ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. In qualità di organo di sorveglianza indipendente, si prefigge la protezione di creditori, investitori e assicurati nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari.

La protezione individuale è volta a tutelare i clienti dei mercati finanziari dall'insolvenza degli istituti finanziari, dalle pratiche commerciali sleali e dalla disparità di trattamento in ambito borsistico. La tutela della funzionalità del sistema mira a garantire la stabilità del sistema finanziario. Una protezione individuale efficace e una solida tutela della funzionalità del sistema vanno indirettamente anche a beneficio della competitività e della reputazione della piazza finanziaria.

La FINMA dispone di poteri sovrani su banche e commercianti di valori mobiliari, imprese di assicurazione, infrastrutture dei mercati finanziari, prodotti e istituti ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi nonché intermediari assicurativi. Essa autorizza all'esercizio delle loro attività le imprese che operano nei settori sottoposti a sorveglianza e, nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza, garantisce che gli assoggettati ottemperino alle leggi e alle ordinanze nonché osservino tutte le altre basi giuridiche rilevanti ai fini del diritto in materia di vigilanza e soddisfino costantemente le condizioni di

autorizzazione. La FINMA è responsabile della lotta contro il riciclaggio di denaro, presta assistenza amministrativa, infligge sanzioni e, ove necessario, svolge procedure di risanamento e di fallimento.

La FINMA opera altresì quale autorità di vigilanza in materia di pubblicità delle partecipazioni in società quotate in borsa, conduce procedimenti, emana decisioni per l'esecuzione del diritto in materia di vigilanza e, in caso di sospetto, sporge denuncia alle autorità di perseguimento penale competenti. Funge inoltre da autorità di vigilanza nell'ambito delle offerte pubbliche di acquisto ai sensi della Legge sulle borse e, in particolare, da istanza di ricorso contro le decisioni della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (COPA).

Infine, collabora nelle procedure legislative e, ove legittimata, emana ordinanze proprie. Per mezzo delle circolari informa in merito all'interpretazione e all'applicazione delle leggi sui mercati finanziari. È inoltre competente del riconoscimento delle norme di autodisciplina.

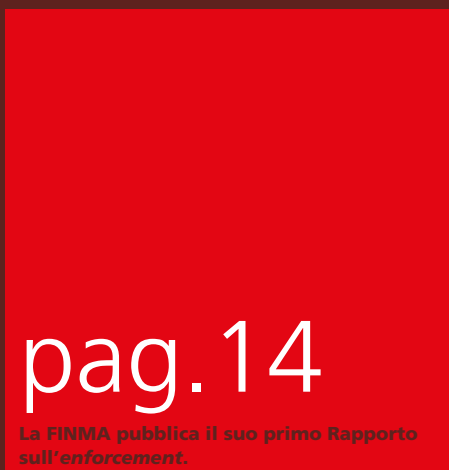
I controlli in loco in cifre

I controlli in loco sono uno strumento di vigilanza fondamentale della FINMA: non solo permettono di ottenere un'approfondita visione specialistica dell'attività di un istituto finanziario, ma incentivano anche un dialogo oggettivo e aperto con i titolari dell'autorizzazione. Questi controlli consentono inoltre alla FINMA di individuare eventuali rischi presso i singoli istituti. Mediante raffronti trasversali fra gli istituti, la FINMA acquisisce nel contempo una migliore panoramica del mercato. In tale ambito vengono verificati di volta in volta aspetti quantitativi e qualitativi.

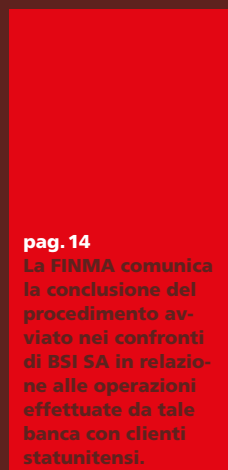
GEN



FEB



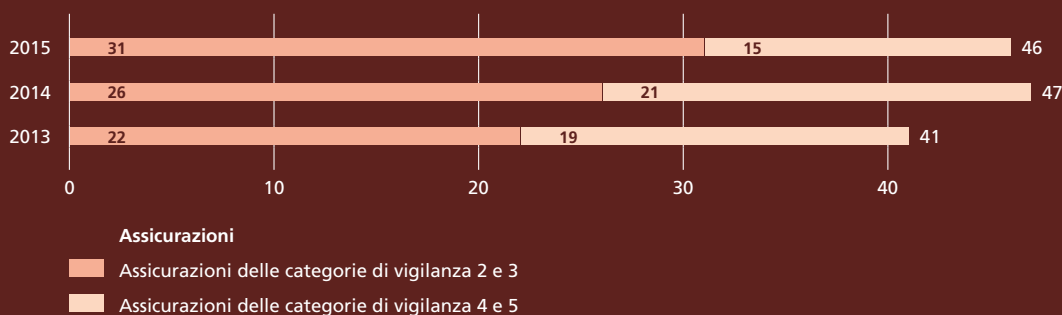
MAR



APR



Controlli in loco presso banche e assicurazioni



Nel 2015 i controlli in loco in ambito bancario si sono concentrati segnatamente sui seguenti aspetti: concessione di crediti (comprese le ipoteche), lotta contro il riciclaggio di denaro, *investment banking*, *suitability*, come pure organizzazione e processi in diversi settori. Nonostante non siano stati condotti veri e propri controlli in loco presso istituti appartenenti alla categoria di vigilanza 5, brevi interventi in loco (*deep dive*) hanno consentito di approfondire temi specifici.

Come negli anni precedenti, nel 2015 i controlli in loco in ambito assicurativo si sono focalizzati sull'esame delle riserve tecniche. In tale sede sono stati altresì verificati aspetti della vigilanza corrente, come l'*outsourcing* di attività assicurative e la *corporate governance*, nonché l'applicazione del Test svizzero di solvibilità. In generale l'intensità dei controlli in loco è stata aumentata.

MAG

pag. 27

La FINMA conferisce a UBS Switzerland AG l'autorizzazione a operare come banca, commerciante di valori mobiliari e banca depositaria.

GIU

Il Parlamento approva la Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi).

pag. 60 seg.
Viene pubblicata l'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro sottoposta a revisione totale.

LUG

pag. 90

L'Ordinanza sul personale FINMA sottoposta a revisione entra in vigore.

La Commissione europea riconosce l'equivalenza del regime svizzero di vigilanza sulle assicurazioni con la direttiva Solvency II.

La BNS dichiara PostFinance banca di rilevanza sistemica.

AGO

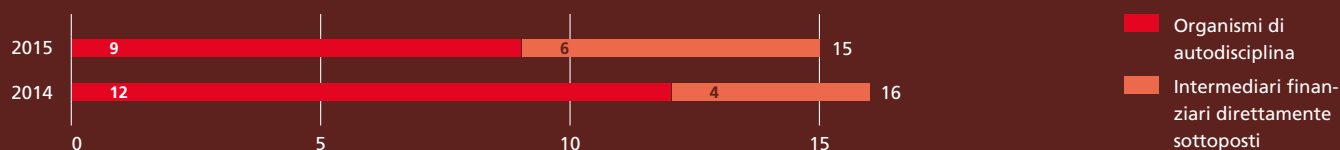
pag. 76

La FINMA nomina incaricati dell'audit presso diverse banche per effettuare accertamenti sul caso Petrobras.

pag. 86

Il Consiglio federale nomina il Dr. Thomas Bauer membro del CdA dal 1° agosto 2015 e nuovo Presidente del CdA della FINMA dal 1° gennaio 2016.

Controlli in loco sugli organismi di autodisciplina e sugli intermediari finanziari direttamente sottoposti



I controlli LRD presso gli organismi di autodisciplina (OAD) vengono eseguiti in base al rischio, ovvero con una frequenza maggiore presso gli OAD più grandi e più esposti al rischio. La verifica si orienta anche a livello contenutistico ai rischi maggiori degli OAD sottoposti ad audit ed è volta a mettere in luce le criticità nonché la relativa causa nell'organizzazione strutturale e procedurale. Vengono definite misure correttive e viene richiesto uno scadenziario per la relativa attuazione. Nell'anno in esame le priorità generali in materia di audit hanno riguardato il controllo delle misure adottate dagli OAD per la lotta contro il finanziamento del terrorismo, il controllo e la valutazione dell'analisi come pure la revisione dei rapporti di audit OAD. Sono inoltre stati valutati in parte temi specifici agli OAD.

I controlli in loco presso gli intermediari finanziari direttamente sottoposti (IFDS) non costituiscono un *benchmarking*. Tali controlli vengono piuttosto effettuati come misura di vigilanza orientata al rischio e specifica, volta a ripristinare la situazione conforme. Nel 2015 hanno riguardato fiduciari, gestori patrimoniali e operatori che effettuano trasferimenti di denaro e valori. A livello tematico sono stati incentrati su gestione del rischio, ricorso a terzi per l'adempimento degli obblighi di diligenza (disposizioni sugli ausiliari), rispetto degli obblighi di diligenza ai sensi della LRD nonché sul diritto e sull'obbligo di comunicazione.

Controlli in loco presso istituti ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi



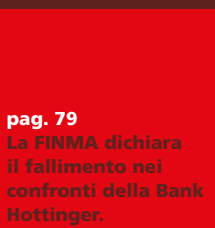
Come nell'anno precedente, nel 2015 i controlli in loco nell'ambito dell'*asset management* si sono concentrati principalmente sulla verifica della gestione del rischio (compreso il controllo del rischio) e della custodia del patrimonio. Nell'anno in esame è stato inoltre definito un altro ambito di audit costituito dalla valutazione degli investimenti.

SET



Il Consiglio nazionale decide di introdurre lo scambio automatico di informazioni (SAI) con l'estero.

OTT



pag. 79
La FINMA dichiara il fallimento nei confronti della Bank Hottinger.

NOV



Il Consiglio federale licenzia il messaggio concernente la Legge sui servizi finanziari (LSF) e la Legge sugli istituti finanziari (LIFin).

DIC

pag. 81

La FINMA vieta l'esercizio della professione a sette ex manager e collaboratori di UBS attivi nel commercio di divise e metalli preziosi.

pag. 15

La FINMA concede per la prima volta a una banca cinese l'autorizzazione ad aprire una succursale in Svizzera.

Il Consiglio federale stabilisce parametri più elevati per la dotazione di capitale delle banche di rilevanza sistemica globale in Svizzera.

La Commissione europea riconosce l'equivalenza della vigilanza svizzera sulle controparti centrali.

Il FSB pubblica i principi chiave e i requisiti minimi per la TLAC delle banche di rilevanza sistemica globale.

pag. 54

L'Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni (OS-FINMA) entra in vigore.



La Banca centrale statunitense Fed introduce il primo rialzo del tasso d'interesse di riferimento in nove anni e aumenta la fascia obbiettivo di 0,25 punti percentuali, portandola dallo 0,25% allo 0,5%.

Continuano le sfide per la piazza finanziaria e l'Autorità di vigilanza

La progressiva digitalizzazione, i tassi d'interesse ai minimi storici e ricorrenti comportamenti scorretti nel settore finanziario sono temi centrali per la piazza finanziaria svizzera. La FINMA segue da vicino questi sviluppi, ponendo enfasi dall'ottica della vigilanza.

Il mondo che ruota attorno agli istituti finanziari svizzeri subisce rapidi cambiamenti e pone la piazza finanziaria costantemente di fronte a nuove sfide. Lo spirito d'innovazione e la capacità di adattamento a nuove tendenze diventano fattori cruciali per il successo del settore. In questo scenario in costante evoluzione, la FINMA ha il dovere di tutelare i clienti dei servizi finanziari ed è altresì chiamata a valutare il quadro normativo e di vigilanza per i futuri operatori del settore. Sotto il profilo strategico, l'orientamento al futuro della nostra attività ha il sopravvento sulla soluzione di problemi del passato.

Largo all'innovazione

Da qualche tempo la FINMA si sta occupando, a livello sia strategico che tecnico, del cambiamento tecnologico in atto nel settore finanziario. A noi sta molto a cuore che la piazza finanziaria svizzera sia innovativa e competitiva e consideriamo l'innovazione un aspetto importante della concorrenzialità del settore finanziario nazionale.

La FINMA attribuisce grande importanza alla creazione di condizioni concorrenziali paritarie per tutti gli operatori del mercato, indipendentemente dal fatto che essi offrano prodotti e servizi digitali oppure analogici. Pertanto, nella revisione dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro abbiamo consape-



volmente prestato attenzione alla compatibilità con i modelli operativi digitali. Inoltre, verso la fine dell'anno, la FINMA ha avviato l'indagine conoscitiva concernente una nuova circolare sulla video identificazione e l'identificazione da remoto. Abbiamo poi esaminato la nostra regolamentazione per quanto concerne la neutralità tecnologica e constatato che, in linea di principio, è già idonea per l'epoca digitale. Possiamo concepire anche facilitazioni dei requisiti normativi, come l'introduzione di un'«autorizzazione bancaria *light*» oppure una deroga all'ambito di applicazione della Legge sul riciclaggio di denaro e della Legge sulle banche per operatori che non raggiungono un determinato valore di soglia. La FINMA elabora proposte per introdurre in modo snello queste novità nell'attuale struttura normativa.

Il basso livello dei tassi d'interesse determina rischi più elevati

I tassi d'interesse continuano ad attestarsi a livelli estremamente bassi, anzi in parte sono addirittura negativi. Questo assottiglia il margine di profitto degli assoggettati, che moltiplicano i propri sforzi nella ricerca di nuove fonti di rendimento. La FINMA constata questa tendenza, per esempio, nell'ambito della concessione di crediti ipotecari per gli immobili a reddito oppure negli investimenti immobiliari.

I tassi d'interesse bassi costituiscono una sfida non indifferente anche per gli assicuratori vita. Per garantire agli assicurati una tutela adeguata pure in una situazione in cui persistono bassi tassi d'interesse, la FINMA ha fatto decadere le facilitazioni concesse tre anni prima per il calcolo della solvibilità.

Rafforzamento del regime *too big to fail*

La decisione del Consiglio federale di sviluppare ulteriormente la normativa in materia di *too big to fail* rappresenta un'importante pietra miliare nel processo volto a rafforzare la stabilità del sistema finanziario svizzero. Basandosi sulla proposta del Consiglio federale, la Svizzera introdurrà esigenze di capitale più stringenti per le banche di rilevanza sistemica globale. Sarà il primo Paese al mondo a sancire dispo-

sizioni vincolanti circa la capacità di sopportazione delle perdite e di ricapitalizzazione delle proprie grandi banche in caso di risanamento o di liquidazione, accelerando anche l'attuazione dei piani di emergenza. Queste misure sono necessarie per evitare quanto più possibile che lo Stato debba assumersi i rischi delle banche di rilevanza sistemica. La FINMA seguirà assiduamente l'attuazione dei nuovi requisiti, in quanto ciò costituisce un aspetto essenziale della sua attività di vigilanza.

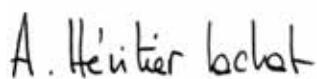
Vigilanza sulle regole di condotta

Nel 2015 la nostra attenzione non si è limitata alla vigilanza prudenziale. Nell'introduzione al nostro Rapporto annuale 2014 avevamo menzionato la diffusa violazione delle regole di condotta nell'industria finanziaria. Scandali di questo tipo minano la fiducia nel sistema finanziario. Anche nel 2015 siamo stati nuovamente costretti a condurre diversi procedimenti di *enforcement* per comportamenti scorretti, sanzionando istituti e singoli individui.

Questi problemi ci hanno spinto a rafforzare la nostra vigilanza sulle regole di condotta. Basandoci sul vigente diritto dei mercati finanziari, abbiamo introdotto nuove strategie di vigilanza afferenti a quattro ambiti principali: idoneità di prodotti e servizi per la clientela, integrità del mercato, attività finanziarie transfrontaliere, nonché riciclaggio di denaro e criminalità finanziaria. Grazie a questo approccio per temi, la FINMA sorveglia il comportamento degli istituti in modo proattivo, approfondito, orientato al rischio e uniforme.

Elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione della FINMA

Infine, un'informazione che ci riguarda personalmente: nell'estate del 2015 il Consiglio federale ha eletto quattro nuovi membri del Consiglio di amministrazione della FINMA per il mandato 2016-2019, tra cui il futuro presidente. Il Consiglio di amministrazione continua pertanto a disporre di un *know-how* specialistico ampio e adeguato allo svolgimento della funzione di organo strategico della FINMA.



Prof. Dr. Anne Hérítier Lachat
Presidente



Mark Branson
Direttore

UNO SGUARDO ALLA FINMA

- 8 I compiti chiave della FINMA
- 14 Fatti salienti del 2015
- 16 La FINMA nel contesto politico
- 17 La FINMA e i suoi *stakeholder* a livello nazionale
- 19 La FINMA e gli organi di standardizzazione internazionali

ASSI D'INTERVENTO

- 24 Ulteriore sviluppo del regime *too big to fail* in Svizzera
- 28 Ulteriore sviluppo della vigilanza e della regolamentazione in ambito assicurativo
- 30 Rafforzamento e sistematizzazione della vigilanza sulla condotta d'affari
- 32 Regolamentazione differenziata della FINMA
- 34 Tecnologia finanziaria e digitalizzazione

VIGILANZA, ENFORCEMENT E REGOLAMENTAZIONE

BANCHE E COMMERCianti DI VALORI MOBILIARI

- 38 Panoramica Banche e commercianti di valori mobiliari
- 42 Apprezzamento del franco svizzero e tassi d'interesse negativi: conseguenze per il settore bancario
- 45 Cambiamenti nella regolamentazione delle banche
- 46 In sintesi: fasi del programma di riforme di Basilea

ASSICURAZIONI

- 48 Panoramica Assicurazioni
- 51 Tutela dei contraenti nell'assicurazione malattie
- 54 Cambiamenti nella regolamentazione delle assicurazioni
- 58 In sintesi: assicuratori vita in uno scenario di bassi tassi d'interesse

MERCATI

- 60 Panoramica Mercati
- 63 Vigilanza sulle infrastrutture dei mercati finanziari
- 65 Cambiamenti nella regolamentazione dei mercati
- 66 In sintesi: obblighi di diligenza per i mezzi di pagamento digitali

ASSET MANAGEMENT

- 68 Panoramica Asset Management
- 72 Andamento dei fondi d'investimento
- 74 In sintesi: il mercato dei fondi in Svizzera

ENFORCEMENT

- 76 Panoramica Enforcement
- 80 Statistiche nell'ambito dell'*enforcement*
- 82 In sintesi: provvedimenti di *enforcement*

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

- 86 Consiglio di amministrazione e Direzione
- 90 Organico

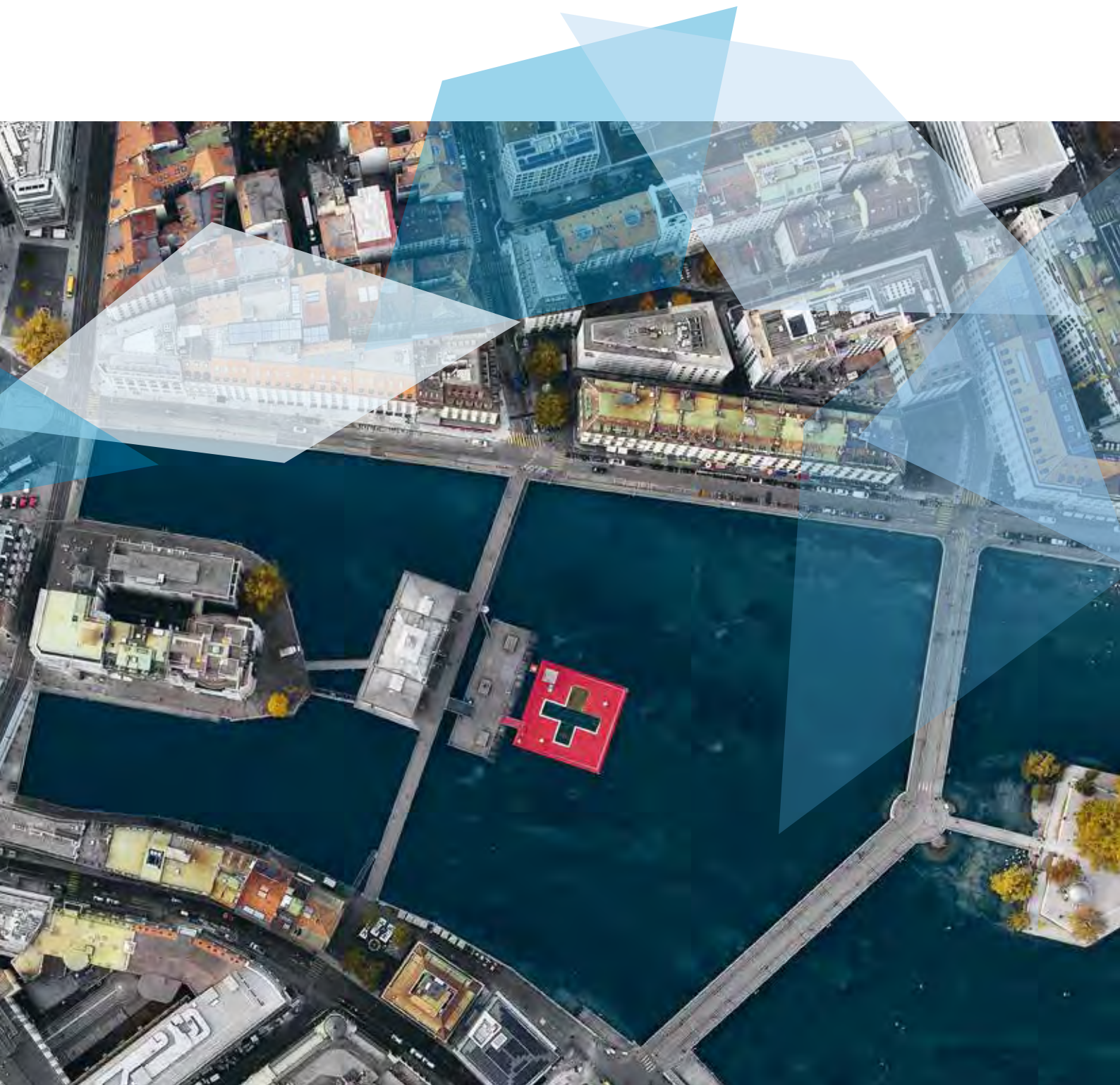
APPENDICE

- 96 Categorizzazione della vigilanza
- 98 Statistiche
- 102 Accordi della FINMA a livello nazionale e internazionale
- 104 Abbreviazioni



Uno sguardo alla FINMA

- 8 I compiti chiave della FINMA
- 14 Fatti salienti del 2015
- 16 La FINMA nel contesto politico
- 17 La FINMA e i suoi *stakeholder* a livello nazionale
- 19 La FINMA e gli organi di standardizzazione internazionali



Nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza, la FINMA si avvale dei seguenti strumenti: autorizzazione, sorveglianza, *enforcement* e regolamentazione. Il fulcro dell'attività della FINMA è costituito dalla vigilanza corrente sugli operatori dei mercati finanziari da essa autorizzati. Conformemente alle disposizioni di legge, essa stabilisce le modalità e la portata di tale vigilanza in funzione dei rischi derivanti dagli assoggettati.

La FINMA vigila tra l'altro su 311¹ banche e 214 imprese di assicurazione. Le cinque maggiori banche presentano, congiuntamente, un totale di bilancio superiore al 60% del totale di bilancio di tutti gli istituti bancari assoggettati. Il totale di bilancio aggregato di 42 imprese di assicurazione ammonta a ben 95% del totale di bilancio di tutti gli assicuratori sottoposti a vigilanza. Questi dati indicano chiaramente che non tutti gli istituti comportano gli stessi rischi. La FINMA attua pertanto una prassi di vigilanza orientata al rischio: quanto maggiore risulta il fattore di rischio presso un istituto, tanto più serrata sarà la vigilanza.

Vigilanza orientata ai potenziali rischi di un istituto

Per adempiere il principio della proporzionalità dell'intervento statale, sancito dal diritto amministrativo, e garantire una vigilanza quanto più possibile efficace ed efficiente, la FINMA ha messo a punto una strategia di vigilanza orientata al rischio. In tale ambito, i rischi di un'impresa sottoposta a vigilanza vengono misurati in base a due parametri: categorizzazione e *rating* individuale.

Per quanto riguarda la categorizzazione, tutti gli istituti finanziari assoggettati sono stati classificati in sei categorie di vigilanza in funzione del rischio comportato per creditori, investitori e assicurati nonché per l'intero sistema e per la reputazione della piazza finanziaria svizzera.² Ogni istituto riceve inoltre un *rating* individuale, che rappresenta la stima effettuata dalla FINMA circa la rispettiva situazione attuale e viene periodicamente esaminato. Il *rating* è compreso tra situazione molto buona e gravi lacune e viene definito sulla scorta di fattori sia quantitativi che qualitativi. Si basa su: situazione di solvibilità e liquidità, orientamento strategico, *corporate governance* e condotta d'affari.

In base a categorizzazione e *rating* individuale, per ogni istituto viene stabilito quale deve essere l'intensità della vigilanza, quali strumenti di vigilanza vanno impiegati e con quali modalità le società di audit devono intervenire nell'ambito della vigilanza diretta della FINMA. In questo modo la FINMA può impiegare con la massima efficienza le proprie risorse in funzione della complessità e del profilo di rischio.

Interfacce centrali tra la FINMA e le imprese assoggettate

Ogni impresa sottoposta a vigilanza dispone, presso la FINMA, di un interlocutore centrale, il quale conosce in maniera approfondita le peculiarità dell'assoggettato e viene coinvolto in tutte le questioni che lo riguardano. In seno alla FINMA, l'interlocutore centrale coordina la vigilanza sull'istituto e si accorda con le funzioni interdepartimentali interne, per esempio la sezione «Riciclaggio di denaro e criminalità finanziaria». Presso l'interlocutore centrale convergono diverse informazioni parziali rilevanti per definire i rischi dell'assoggettato. In questo modo viene esercitata una vigilanza professionale ed efficiente da parte di un'unica risorsa.

Nel caso di imprese di dimensioni maggiori, ovvero quelle delle categorie 1 e 2, la vigilanza di un istituto compete a team appositamente costituiti parzialmente autonomi. Per gli istituti più piccoli, invece, un singolo collaboratore può essere responsabile della vigilanza su più assoggettati.

L'attività di vigilanza nella prassi

In quanto autorità focalizzata in via prioritaria sulla vigilanza prudenziale³, la FINMA attribuisce considerevole importanza alla stabilità finanziaria degli assoggettati. La vigilanza corrente sugli istituti autorizzati serve, in ultima analisi, a stimare i rischi delle imprese assoggettate e consente di intervenire tempestivamente in presenza di eventuali problemi, in modo da

¹ Si tratta di banche e commercianti di valori mobiliari, gruppi inclusi, sottoposti a vigilanza prudenziale.

² Cfr. appendice «Categorizzazione della vigilanza», pag. 96 seg.

³ La vigilanza prudenziale mira innanzitutto a garantire la solvibilità, un adeguato controllo dei rischi e un'attività irreprensibile. La vigilanza prudenziale su banche, imprese di assicurazione e altri intermediari finanziari si basa su elementi quali l'obbligo di autorizzazione di una determinata attività, la costante verifica delle condizioni di autorizzazione, nonché altre fattispecie regolamentate.

evitare, per quanto possibile, danni a creditori, investitori, assicurati e all'intero sistema. Un fattore decisivo ai fini dell'attività di vigilanza è pertanto l'acquisizione delle informazioni. Ciò avviene sulla scorta di diversi obblighi di rendiconto e di notifica per gli istituti assoggettati e tramite contatti diretti con gli operatori del mercato finanziario sottoposti a sorveglianza.

Il fulcro di questo approccio è il dialogo in materia di vigilanza, costituito da un lato da incontri con esponenti del consiglio di amministrazione e della direzione degli istituti assoggettati in merito a tematiche fondamentali quali l'orientamento strategico dell'impresa, la sua *governance*, lo stato dei fondi propri, la situazione reddituale e di rischio, nonché ulteriori aspetti. Dall'altro lato, a livello professionale viene attuata un'attività d'intenso scambio basata su varie riunioni annuali, per esempio con dirigenti e specialisti di diversi ambiti, in primo luogo il *risk management* e la revisione interna. Inoltre, argomenti di attualità, quali i rischi cibernetici oppure i rischi giuridici transfrontalieri, possono rendere necessario lo svolgimento di più incontri *ad hoc* nel corso dell'anno.

Oltre al rilevamento e all'analisi di informazioni standard, tramite verifiche in loco (*supervisory review*)⁴ la FINMA effettua anche controlli e valutazioni su casi specifici. Queste ispezioni consentono all'Autorità di vigilanza di tracciare rapidamente un quadro su un determinato ambito operativo o di rischio. A dare adito a un controllo sul posto possono essere questioni correlate a operazioni correnti oppure analisi approfondite su temi specifici. Sulla base delle conoscenze ottenute, la FINMA può esigere che gli istituti attuino delle misure, di cui segue da vicino l'attuazione. Anche gli *stress test* possono servire a convalidare determinate informazioni.

I controlli in loco vengono inoltre impiegati per analizzare diverse imprese in relazione allo stesso tema. Tali valutazioni trasversali consentono di realizzare un *benchmarking* volto al riconoscimento precoce di eventuali carenze. Vengono per esempio svolti regolarmente controlli in loco di tipo comparativo su temi di natura macroeconomica, come i rischi di tasso d'interesse, e accompagnati da unità interne alla FINMA, che hanno un'ottica interdipartimentale.

Le constatazioni emerse dall'attività di vigilanza corrente vengono di norma comunicate agli istituti di maggiori dimensioni tramite una lettera annuale di valutazione (*assessment letter*). Agli istituti in questione viene comunicato con tale lettera qual è la loro classificazione del rischio (*rating*) secondo la strategia di vigilanza, quali carenze sono state eventualmente appurate dalla FINMA presso il singolo istituto e qual è la necessità d'intervento riscontrata. Gli elementi salienti relativi ai provvedimenti necessari vengono discussi con regolarità nel quadro della vigilanza corrente e, in determinate circostanze, possono dare adito a ulteriori controlli in loco oppure a verifiche da parte delle società di audit.

⁴ Cfr. «I controlli in loco in cifre» nella pagina di copertina interna del presente rapporto.

Le società di audit e gli incaricati quali braccio operativo della vigilanza

In considerazione delle dimensioni della piazza finanziaria elvetica come pure nel raffronto internazionale, la FINMA è un'autorità relativamente «snella», dotata di modeste risorse di personale. Per adempiere il proprio mandato, l'Autorità può avvalersi, in conformità alle leggi sui mercati finanziari, anche delle società di audit. Queste ultime svolgono, da un lato, la classica revisione dei conti ai sensi del Codice delle obbligazioni, dall'altro il cosiddetto audit prudenziale secondo le leggi sui mercati finanziari. Sotto quest'ultimo aspetto, esse agiscono quindi come braccio operativo della FINMA. La scelta di una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) è tuttora appannaggio degli assoggettati alla vigilanza, i quali si assumono anche le spese per gli atti di verifica svolti dalle società di audit. I costi per l'audit di vigilanza 2015 relativo all'esercizio 2014 sono stati pari a CHF 109 milioni (a fronte di CHF 115,8 milioni nell'anno precedente). Di questi, l'83% è imputabile all'audit delle banche, il 5% all'audit degli assicuratori e l'11% all'audit nell'ambito dell'*asset management*.⁵

Costi dell'audit prudenziale

Costi annui dell'audit prudenziale per ambito di vigilanza (in mio. CHF) ⁶	2015	2014	2013
<i>Asset Management</i>	11,8	12,0	11,0
Banche e commercianti di valori mobiliari	89,8	95,8	95,8
Mercati ⁷	1,9	2,0	n.d.
Assicurazioni	5,5	6,0	4,0
Totale	109,0	115,8	110,8⁸

In relazione al sistema svizzero di collaborazione con le società di audit, nel 2014 il Fondo Monetario Internazionale (FMI)⁹ aveva raccomandato alla FINMA, nel quadro della valutazione dei Paesi, di intensificare i propri audit. Il FMI era inoltre del parere che i costi degli atti di verifica condotti su incarico della FINMA dovrebbero essere parimenti fatturati da quest'ultima al fine di evitare conflitti d'interesse in seno alle società di audit.

Al fine di ottimizzare la gestione degli audit prudenziali, è stato sottoposto a rielaborazione l'intero sistema in tale ambito. All'inizio del 2014 la FINMA ha deciso di ampliare ulteriormente e di strutturare in modo più coerente le istruzioni, le direttive e i modelli di rendiconto per le società di audit. Il Consiglio federale ha sottoposto a revisione l'Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA), che disciplina le linee principali dei contenuti e dello svolgimento dell'audit ai sensi del diritto in materia di vigilanza, nonché la relativa forma di rendiconto. L'OA-FINMA rivista è entrata in vigore il 1° gennaio 2015. La FINMA ha conseguentemente adeguato la Circolare FINMA 13/3 «Attività di audit»¹⁰, anch'essa posta in vigore con effetto dal 1° gennaio 2015.

La FINMA può avvalersi delle società di audit con tre diverse modalità: in primo luogo, nell'ambito dell'audit in materia di vigilanza, le società di audit controllano se gli assoggettati rispettano le norme a essi applicabili. In occasione di tali verifiche, il compito della società di audit consiste nell'allestimento di un quadro qualitativo completo e orientato al futuro dell'assoggettato. Nella fattispecie, la società deve condurre un audit annuale di base, fondato su una strategia standard approvata dalla FINMA. Quest'ultima può altresì disporre la conduzione di audit supplementari presso gli istituti. Tale scenario si concretizza di norma qualora nell'ambito degli audit di base vengano riscontrati aspetti poco chiari, oppure se la

⁵ Le differenze nei costi dell'audit prudenziale dipendono dal numero e dalle dimensioni degli istituti interessati e dai diversi approcci di vigilanza che, a seconda del tipo di istituto, prevedono un impiego più o meno intenso di società di audit esterne. Pertanto, per esempio per gli assicuratori, a differenza delle banche, gran parte della vigilanza viene svolta direttamente dalla FINMA.

⁶ I dati annui (anno del rilevamento) si riferiscono di volta in volta all'audit dell'esercizio precedente.

⁷ Ambito di vigilanza degli intermediari finanziari direttamente sottoposti e delle infrastrutture dei mercati finanziari.

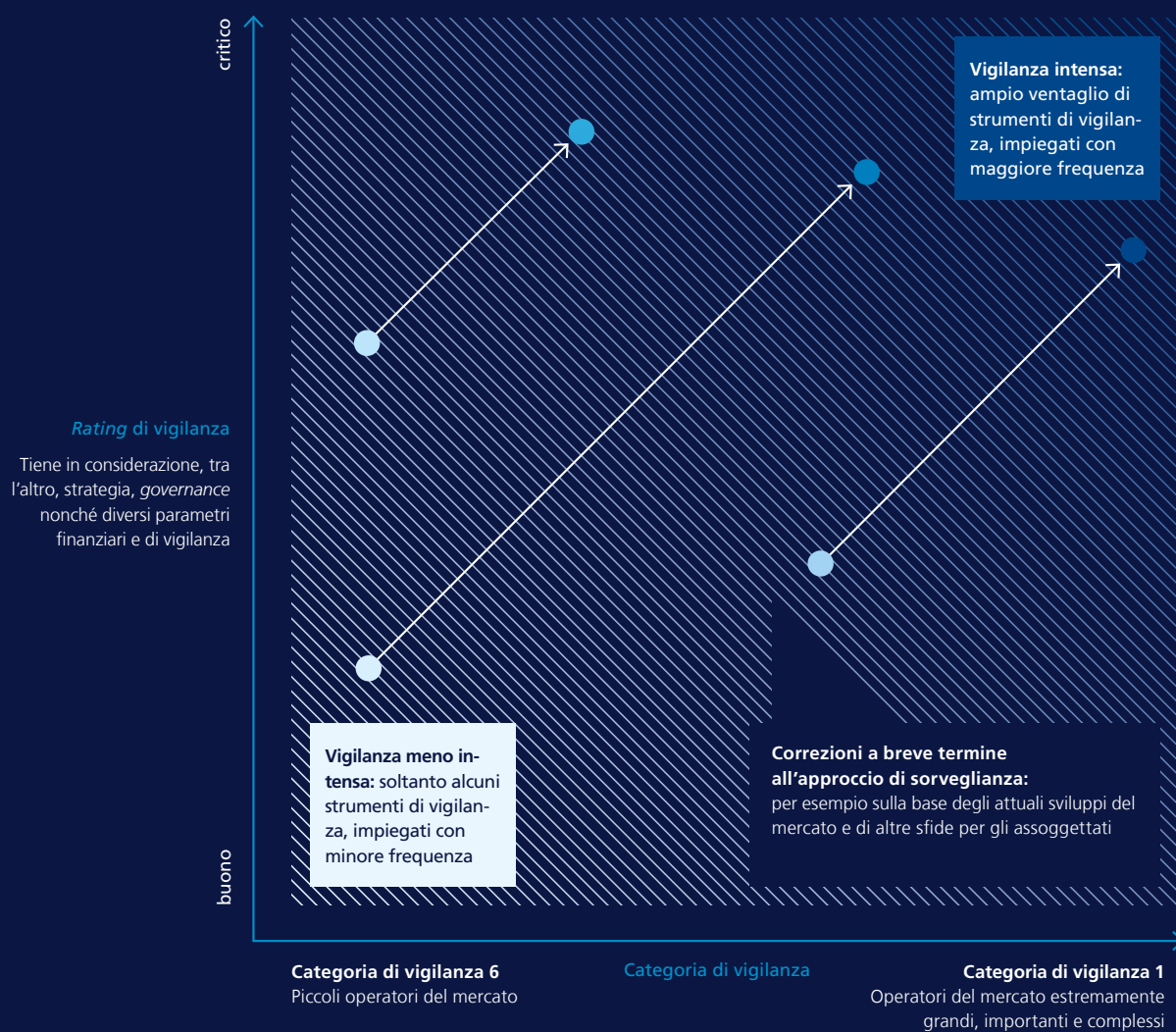
⁸ Senza spese di audit per gli ambiti di vigilanza nella divisione Mercati.

⁹ *Financial Sector Assessment Program* (FSAP), cfr. anche Rapporto annuale 2013 della FINMA, cap. «La FINMA sul banco di prova», pag. 24 seg., e Rapporto annuale 2014 della FINMA, cap. «Valutazione della piazza finanziaria svizzera», pag. 22 seg.

¹⁰ Cfr. Circolare FINMA 13/3 «Attività di audit» (www.finma.ch/de/rs-2013-03.pdf, in tedesco).

Vigilanza orientata al rischio

Intensità della vigilanza in funzione di *rating* e categorizzazione



FINMA rileva irregolarità nell'ambito dei controlli in loco. In secondo luogo, la FINMA può ricorrere alle società di audit in qualità di incaricati delle verifiche. Questi ultimi sono soggetti terzi di cui la FINMA si avvale nell'ambito della vigilanza corrente al fine di condurre un audit presso un assoggettato. Oltre alle società di audit, la FINMA designa come incaricati delle verifiche anche studi legali o altri periti che dispongono dell'esperienza e delle conoscenze specialistiche necessarie e che sono indipendenti dagli assoggettati alla vigilanza sottoposti a verifica. Mediante una decisione di nomina, la FINMA definisce le mansioni degli incaricati delle verifiche. Per adempiere il proprio mandato, questi ultimi sono tenuti a osservare l'apposita Guida pratica per gli incaricati della FINMA per un adempimento diligente del mandato¹¹. Essi devono altresì attenersi alle istruzioni impartite dalla FINMA.

Nel quadro della propria vigilanza, la FINMA ricorre agli incaricati delle verifiche con frequenza sempre maggiore. Nel 2015 sono stati designati 17 incaricati delle verifiche, segnatamente per audit concernenti il rispetto delle disposizioni in materia di embargo e di riciclaggio di denaro, le attività inerenti ai servizi finanziari transfrontalieri e la verifica dei requisiti di organizzazione e di irrepremissibilità¹².

In terzo luogo, le società di audit o altri periti della FINMA possono agire in qualità di incaricati dell'inchiesta su mandato dell'Autorità di vigilanza nell'ambito di un procedimento di *enforcement*¹³.

Livelli di escalation in caso di irregolarità

Qualora nell'ambito della vigilanza corrente la FINMA constati delle irregolarità, l'intensità della sorveglianza viene incrementata. Per esempio, può essere accresciuta la frequenza dei colloqui o possono essere effettuati audit puntuali per i singoli casi, così come ispezioni in loco. Al riguardo sono previsti diversi livelli di escalation. Se anche attraverso un'attività di vigilanza più serrata non risulta possibile ripristinare la situazione conforme, si ricorre allo strumento dell'*enforcement* (applicazione coercitiva del diritto). Nei casi estremi può essere ritirata l'autorizzazione.

¹¹ Cfr. Guida pratica per gli incaricati della FINMA per un adempimento diligente del mandato del 28 novembre 2013 (www.finma.ch/it/wl-mandatserfuellung.pdf).

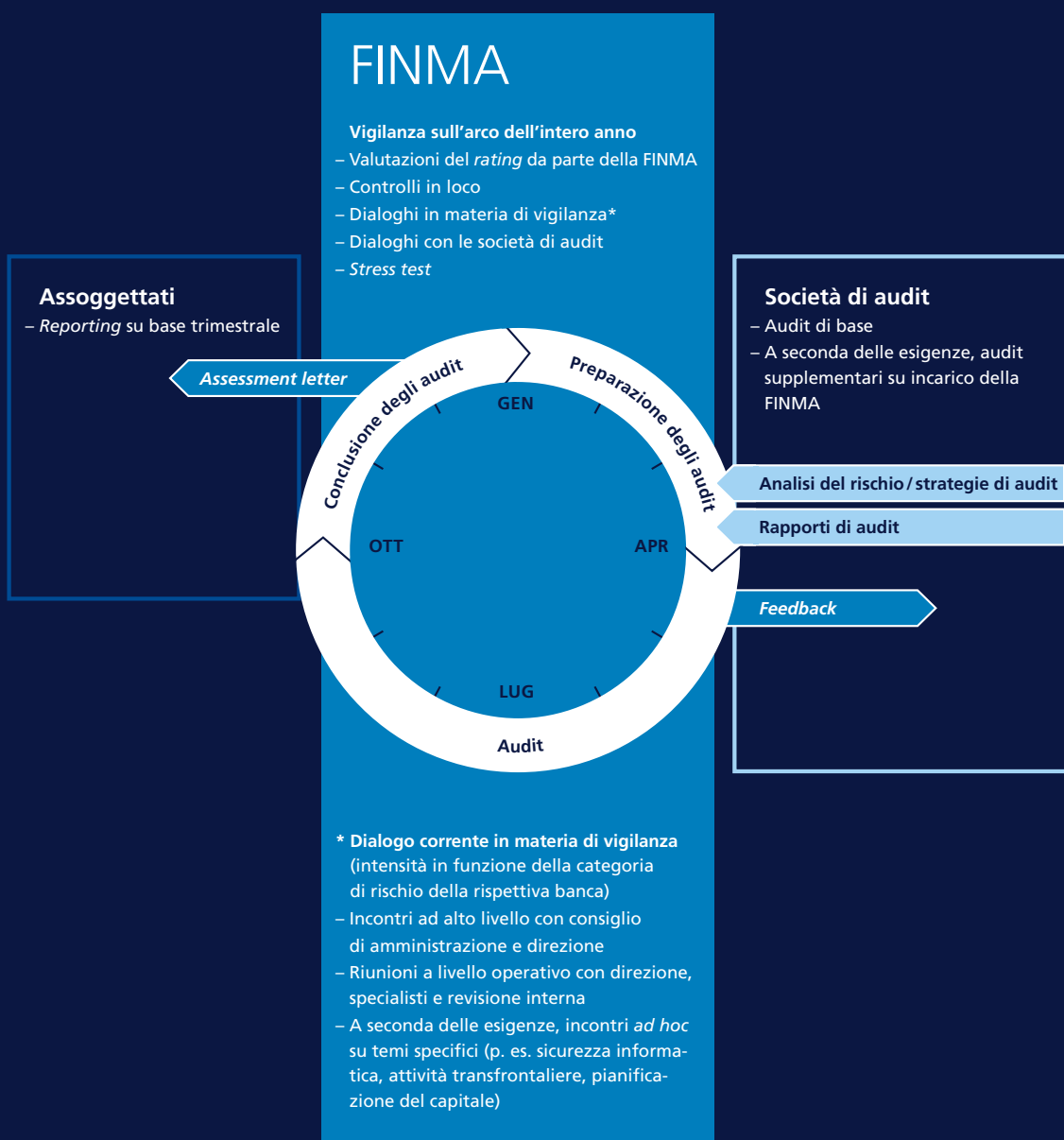
¹² Le leggi sui mercati finanziari esigono che gli organi superiori di un assoggettato alla vigilanza forniscano la garanzia di un'attività irrepremissibile. Sono tenuti a soddisfare il requisito di irrepremissibilità non solo gli organi supremi di un assoggettato, ma anche l'assoggettato stesso in qualità di impresa.

¹³ Se nel quadro della vigilanza prudenziale e degli accertamenti risulta probabile che la FINMA debba far applicare in maniera coercitiva il diritto in materia di vigilanza, viene avviato un procedimento amministrativo coercitivo ai sensi della Legge sulla procedura amministrativa, denominato «procedimento di *enforcement*». Con la conclusione di tale procedimento, la FINMA può fra l'altro ordinare e rendere esecutivi provvedimenti per il ripristino della situazione conforme.

Il ciclo della vigilanza

A seconda della categoria di vigilanza e del *rating*, per il singolo assoggettato variano l'intensità di vigilanza da parte della FINMA e l'impiego dei relativi strumenti, nonché le modalità di interazione tra la vigilanza diretta della FINMA e il ricorso alle società di audit.

Ciclo annuale esemplare della vigilanza bancaria



Il 2015 è stato per la FINMA un anno impegnativo e denso di eventi. Di seguito è riportata una sintesi delle tappe più significative della vigilanza sui mercati finanziari nell'arco dei quattro trimestri.

Retrospettiva del primo trimestre

La FINMA pubblica il primo Rapporto sull'enforcement

Il 24 febbraio 2015 la FINMA ha pubblicato per la prima volta un rapporto a sé stante sulla propria attività di *enforcement* svolta nell'esercizio precedente. Nel Rapporto sull'*enforcement* 2014, l'Autorità ha illustrato i punti focali, le tendenze, riassunti anonimizzati di casi e un'ampia documentazione statistica concernente gli accertamenti e i procedimenti condotti in questo ambito. In un'ottica di prevenzione e di trasparenza sulle attività della propria divisione preposta all'applicazione coercitiva della legge, in futuro la FINMA pubblicherà con cadenza annuale un rapporto sull'*enforcement*.

BSI SA: prima stipula nel programma statunitense

Il 30 marzo 2015 BSI SA è stata la prima banca della categoria 2¹⁴ a sottoscrivere un accordo di non perseguimento (*Non-Prosecution Agreement*) nell'ambito dello *U.S. Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks*. Lo stesso giorno la FINMA ha informato pubblicamente circa il procedimento di *enforcement* condotto nel 2013 a carico di tale istituto.

Retrospettiva del secondo trimestre

Autorizzazione bancaria per UBS Switzerland AG

Nel maggio 2015 la FINMA ha rilasciato a UBS Switzerland AG l'autorizzazione a operare come banca, commerciante di valori mobiliari e banca depositaria. L'istituto ha così potuto trasferire le attività con la clientela *retail* e commerciale e quelle di gestione patrimoniale contabilizzate in Svizzera a una banca separata di diritto elvetico, incorporando così le proprie funzioni di rilevanza sistemica (separazione *ex ante*).

La vigilanza assicurativa svizzera è equivalente agli standard Solvency II¹⁵ dell'UE

Il 5 giugno 2015 la Commissione europea ha riconosciuto il sistema svizzero di solvibilità e vigilanza per gli assicuratori come equivalente in modo integrale e senza alcuna limitazione temporale. La Svizzera è stata quindi il primo Paese a ricevere il riconoscimento di equivalenza alla direttiva europea *Solvency II* per gli ambiti riassicurazione, calcolo della solvibilità e sorveglianza di gruppi. Gli assicuratori e i riassicuratori svizzeri attivi sul piano internazionale possono così evitare svantaggi concorrenziali e ridondanze sul piano del diritto in materia di vigilanza. Ciò consente alla FINMA di esercitare la propria attività di vigilanza in modo efficace e armonizzato sul piano internazionale.

Pubblicazione dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro sottoposta a revisione totale

Il 23 giugno 2015 la FINMA ha pubblicato l'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA)¹⁶ sottoposta a revisione totale. Quest'ultima tiene conto sia della Legge sul riciclaggio di denaro rivista, sia delle modifiche apportate agli standard internazionali. Essa include inoltre le constatazioni emerse dalla

prassi di vigilanza e i più recenti sviluppi del mercato. Sotto il profilo sostanziale, l'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro comprende numerosi adeguamenti agli obblighi formali e materiali di diligenza e di organizzazione a cui un intermediario finanziario deve ottemperare.

Conclusione del procedimento a carico di Groupe Mutuel

Nel giugno 2015 la FINMA ha concluso un procedimento di *enforcement* di ampia portata a carico di Groupe Mutuel. Dal procedimento è emerso che le società del gruppo attive nel segmento delle assicurazioni malattie complementari disponevano di una *corporate governance* insufficiente e non si attevano ai piani di esercizio vincolanti ai sensi del diritto in materia di vigilanza. Groupe Mutuel ha quindi violato in modo grave il diritto in materia di vigilanza vigente. Dopo aver già disposto misure correttive nel 2014, nella sua decisione la FINMA ha imposto a titolo aggiuntivo un divieto di acquisizione limitato a una durata di 18 mesi nell'ambito delle assicurazioni malattie complementari.

Il Consiglio federale approva la nuova Ordinanza sul personale FINMA

Al fine di incentivare una politica del personale al passo con i tempi e accrescere l'attrattività della FINMA come datore di lavoro, è stata sottoposta a revisione l'Ordinanza sul personale FINMA che era in vigore sin dalla costituzione dell'Autorità. Il 13 maggio 2015 il Consiglio federale ha approvato l'Ordinanza sul personale dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari¹⁷, entrata in vigore il 1° luglio 2015. Sono così state abrogate le componenti variabili nel sistema salariale della FINMA. È stata inoltre creata un'apposita regolamentazione per il termine di attesa, al fine di evitare conflitti d'interesse qualora collaboratori dalla FINMA passino al servizio di assoggettati alla vigilanza.

Retrospettiva del terzo trimestre

Rinnovo del Consiglio di amministrazione della FINMA

Il 1° luglio 2015 il Consiglio federale ha nominato i membri del Consiglio di amministrazione della FINMA per il mandato 2016-2019. Il nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione in carica dal 1° gennaio 2016 è il Dr. Thomas Bauer. Con effetto dalla stessa data, il Consiglio federale ha inoltre designato tre ulteriori nuovi membri in seno all'organo supremo della FINMA: la Prof. Dr. Marlene Amstad, Bernard Keller e la Dr. Renate Schwob. I precedenti membri, Philippe Egger, Bruno Frick, il Prof. Dr. Yvan Lengwiler, Günter Pleines e Franz Wipfli, sono stati riconfermati per un ulteriore mandato. La Presidente del Consiglio di amministrazione della FINMA, Prof. Dr. Anne Héritier Lachat, e il Vicepresidente del Consiglio di amministrazione, Paul Müller, entrambi in carica sino a fine 2015, avevano annunciato la volontà di uscire dal Consiglio di amministrazione alla scadenza del proprio mandato.

¹⁴ Questa categorizzazione fa riferimento all'accordo (*Joint Statement*) siglato a fine agosto 2013 per porre fine alla controversia fiscale tra le banche svizzere e gli Stati Uniti, cfr. anche comunicato stampa del DFF del 30 agosto 2013 (https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-50049.html).

¹⁵ Il termine *Solvency II* rimanda innanzitutto alla Direttiva 2009/138/CE del 25 novembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:335:0001:0155:it:PDF>). Spesso questo termine viene utilizzato anche per indicare il metodo economico e orientato al rischio adottato per valutare la dotazione di capitale di un'impresa di assicurazione, contenuto nella direttiva.

¹⁶ Cfr. Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro) (<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20143112/index.html>).

¹⁷ Cfr. Ordinanza dell'11 agosto 2008 sul personale dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sul personale FINMA) (<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20080899/index.html>).

Entrata in vigore dell'Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni

Il 1° luglio 2015 il Consiglio federale ha posto in vigore la versione sottoposta a revisione dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS). La revisione dell'OS costituiva un importante requisito affinché la Commissione europea riconoscesse il regime svizzero di vigilanza sulle assicurazioni come equivalente alla Direttiva *Solvency II* determinante nell'UE. La revisione dell'OS ha comportato l'adeguamento dell'Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni (OS-FINMA)¹⁸, come pure delle susseguenti circolari FINMA. Contestualmente la FINMA ha emanato anche due nuove circolari, mentre i vigenti atti normativi sono stati snelliti. Nel complesso, il volume della regolamentazione è diminuito di circa un terzo. L'indagine conoscitiva concernente il pacchetto di revisione si è svolta dall'8 luglio 2015 al 19 agosto 2015. L'OS-FINMA è entrata in vigore il 15 dicembre 2015, le circolari sottoposte a revisione il 1° gennaio 2016.

Raccomandazione per il passaporto AIFMD per la Svizzera

Il 30 luglio 2015 l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), in applicazione della Direttiva UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD)¹⁹, ha raccomandato alla Commissione UE di agevolare per i gestori patrimoniali di investimenti alternativi svizzeri l'accesso al mercato europeo mediante l'introduzione di un cosiddetto passaporto AIFMD.

Autorizzazione di una succursale della China Construction Bank Corporation

Con decisione del 25 settembre 2015, la FINMA ha concesso alla China Construction Bank Corporation di Pechino l'autorizzazione a costituire in Svizzera una succursale come banca e commerciante di valori mobiliari. Quest'ultima si prefigge di erogare servizi negli ambiti delle operazioni di *corporate finance* e *trade finance*, nonché operazioni sul mercato monetario e dei cambi, in particolare per quanto concerne il traffico dei pagamenti e il *clearing* in renminbi. L'apertura di questa succursale rappresenta il primo insediamento in Svizzera di una banca cinese che, con l'autorizzazione della banca centrale cinese (People's Bank of China), può svolgere la funzione di *hub* per il renminbi.

Retrospectiva del quarto trimestre

Rafforzato il regime *too big to fail* in Svizzera

A tre anni dall'introduzione del primo pacchetto di provvedimenti volto a contenere la problematica *too big to fail*, nell'ottobre 2015 il Consiglio federale ha fissato parametri di riferimento più elevati per la dotazione di capitale delle banche di rilevanza sistemica globale presenti in Svizzera. Mediante ulteriori provvedimenti è stata inoltre rafforzata la capacità di resistenza di queste banche. La Svizzera è stata il primo Paese a livello mondiale a emanare disposizioni vincolanti in materia di capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione delle proprie grandi banche in caso di risanamento e di liquidazione. Il *leverage ratio*²⁰ per gli istituti di rilevanza sistemica globale ammonta ora al 5%, mentre il potenziale di copertura delle perdite deve essere pari complessivamente al 10% dell'esposizione totale²¹. Inoltre, i piani di emergenza svizzeri dovranno essere implementati entro la fine del 2019. La corrispondente revisione dell'Ordinanza sulle banche e dell'Ordinanza sui fondi propri è prevista per il 2016.

Apertura della procedura di fallimento a carico della Bank Hottinger & Cie. SA

A fine ottobre 2015 la FINMA ha aperto una procedura di fallimento nei confronti della Bank Hottinger & Cie SA. A seguito delle costanti perdite e di vertenze legali irrisolte, la banca era venuta a trovarsi in una situazione di grave difficoltà. Alla luce della mancanza di qualsiasi prospettiva di risanamento e del rischio concreto di sovraindebitamento, la FINMA ha dovuto dichiarare il fallimento nei confronti dell'istituto. Dopo l'apertura della procedura, i liquidatori del fallimento si sono occupati in via prioritaria di scorporare i valori in deposito e di rimborsare i depositi privilegiati fino a concorrenza dell'importo di CHF 100 000. In tale contesto, ai clienti della banca è stata riconosciuta la possibilità di trasferire i propri averi in deposito presso un altro istituto, in cui ricevere poi anche il versamento dei depositi privilegiati.

Autorizzazione di una succursale di un *asset manager* estero

A partire dalla revisione parziale della Legge sugli investimenti collettivi, a determinate condizioni anche le succursali elvetiche di un gestore patrimoniale di investimenti collettivi (*asset manager*) di diritto estero possono essere classificate come *asset manager* con sede in Svizzera. Con decisione del 10 novembre 2015, la FINMA ha concesso per la prima volta a un *asset manager* estero l'autorizzazione a costituire una succursale in Svizzera. Poco prima della fine del 2015 è stata concessa un'ulteriore autorizzazione.

Riconoscimento dell'equivalenza UE della vigilanza svizzera sulle controparti centrali

Il 13 novembre 2015 la Commissione UE ha riconosciuto la vigilanza svizzera sulle controparti centrali²² come equivalente alle disposizioni determinanti in materia nell'Unione europea. Tale decisione sull'equivalenza costituisce la base per l'accesso transfrontaliero al mercato delle controparti centrali svizzere nell'UE. Il giudizio positivo espresso nei confronti della vigilanza svizzera sulle controparti centrali rafforza la reputazione e la concorrenzialità della piazza finanziaria elvetica.

Imposizione di sette divieti di esercizio della professione per il commercio di divise e metalli preziosi presso UBS

Nel dicembre 2015 la FINMA ha imposto divieti di esercizio della professione nei confronti di due ex manager, quattro ex trader e un ex collaboratore dell'unità preposta al commercio di divise e metalli preziosi di UBS. La durata di tali divieti è compresa tra sei mesi e cinque anni. La FINMA ha constatato che a tali persone era imputabile una responsabilità diretta per le gravi violazioni, peraltro già riscontrate nel 2014, del diritto in materia di vigilanza nel commercio di divise e metalli preziosi presso UBS. Nell'agosto 2015 la FINMA ha inoltre interrotto quattro ulteriori procedimenti a carico di trader di UBS.

Controversia fiscale con gli Stati Uniti

Nel 2015, 76 banche della categoria 2²³ hanno potuto sottoscrivere lo *U.S. Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks* del Dipartimento di giustizia statunitense (DoJ), risolvendo così la controversia fiscale con gli USA nel rispetto delle leggi svizzere. Tali istituti hanno pagato sanzioni pecuniarie complessivamente dell'ordine di USD 1,13 miliardi. La FINMA accoglie positivamente la conclusione di queste vertenze legali, lunghe e gravose per la piazza finanziaria svizzera.

¹⁸ Cfr. Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni) (<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20052702/index.html>).

¹⁹ Cfr. Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0061&qid=1450105779137&from=IT>).

²⁰ Il *leverage ratio* definisce come prescrizione regolamentare l'esigenza minima di fondi propri in rapporto all'esposizione totale in cui le posizioni di bilancio non sono ponderate in funzione del rischio.

²¹ L'esposizione totale corrisponde alla somma di tutte le posizioni in bilancio e fuori bilancio di una banca.

²² Si definiscono controparti centrali (*central counterparties*) le istituzioni che agiscono quali partner contrattuali tra l'acquirente e il venditore nel quadro di transazioni in strumenti finanziari.

²³ Cfr. nota a piè di pagina 14, pag. 14.

Fornendo delucidazioni sulla propria attività di vigilanza e informazioni su diverse tematiche specifiche, anche nel 2015 la FINMA ha reso conto del proprio operato all'alta vigilanza parlamentare.

Nel 2015 il numero delle richieste di informazioni da parte di rappresentanti della FINMA alle commissioni parlamentari è leggermente diminuito rispetto all'anno precedente. La FINMA è rimasta comunque a disposizione delle commissioni per fornire informazioni circostanziate su questioni specialistiche, rendendo conto della propria attività di sorveglianza alle commissioni di vigilanza.

Informazioni specialistiche nell'ambito dei lavori delle commissioni legislative

Nel contesto delle indagini conoscitive sul tema della previdenza per la vecchiaia 2020 condotte dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S), nella prima metà del 2015 la FINMA è stata invitata a fornire informazioni, in qualità di servizio specialistico, per le assicurazioni private interessate dal progetto. Nel tardo autunno del 2015, i rappresentanti della FINMA hanno poi partecipato a un'audizione della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) sul tema della digitalizzazione dei servizi finanziari (*fintech*)²⁴.

Audizione concernente HSBC Private Bank (Suisse) SA

La FINMA sottostà all'alta vigilanza parlamentare ed è pertanto tenuta a rendere conto al Parlamento della propria attività di vigilanza. A seguito di avvenimenti contingenti, la Sottocommissione DFF/DEFR²⁵ della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) ha convocato la Presidente del Consiglio di amministrazione e il Direttore della FINMA per un colloquio. L'audizione era imperniata sull'attività di vigilanza della FINMA in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro nel contesto di HSBC Private Bank (Suisse) SA.

fuso a fine maggio 2015, la Commissione ha comunicato che la FINMA è stata in grado di dimostrare con piena credibilità, sin dalla sua costituzione il 1° gennaio 2009, l'adozione nei confronti di HSBC Private Bank (Suisse) SA di diverse misure sia nel settore della prevenzione e della vigilanza, sia a livello di applicazione coercitiva del diritto (*enforcement*). Per questo motivo, la CdG-S ha concluso che sotto il profilo dell'alta vigilanza parlamentare non sussiste alcuna ulteriore necessità di intervento.

Colloquio annuale con le Commissioni della gestione

Nel quadro dei suoi obblighi di rendiconto, nell'aprile 2015 la FINMA ha, come ogni anno dopo la pubblicazione del suo Rapporto di gestione, informato la Sottocommissione DFF/DEFR delle CdG in merito alla propria attività di vigilanza nel corso dell'esercizio precedente, nonché a problematiche attuali.

Evento informativo sulla parte sanzionatoria della vigilanza

Oltre ad audizioni, colloqui e obblighi di rendiconto nell'ambito delle procedure parlamentari ordinarie, anche nel 2015 la FINMA ha organizzato nella propria sede un evento informativo dedicato ai parlamentari. In tale occasione l'Autorità ha informato questi ultimi in merito alla parte sanzionatoria della propria attività di vigilanza (*enforcement*), discutendo di vari provvedimenti coercitivi, quali la confisca degli utili e il divieto di esercizio della professione, nonché in via generale dei procedimenti di *enforcement*.

²⁴ Cfr. cap. «Tecnologia finanziaria e digitalizzazione», pag. 34 seg.

²⁵ Cfr. <https://www.parlament.ch/it/organe/commissioni/commissioni-vigilanza/commissioni-gestione-cdg/sottocommissioni>.

In seguito, la CdG-S si è detta soddisfatta delle informazioni ottenute. Con un comunicato stampa dif-

La FINMA intrattiene contatti regolari con numerose istituzioni e associazioni nazionali, attuando, entro i limiti fissati dalla legge, una politica d'informazione aperta e trasparente nei confronti degli assoggettati alla vigilanza, degli altri gruppi di *stakeholder* e del pubblico.

La FINMA è regolarmente in contatto, attraverso varie modalità, con quasi cento istituzioni e associazioni, tra cui le associazioni di categoria degli assoggettati, le associazioni economiche, professionali, del personale e di protezione dei consumatori, nonché gli organi di mediazione (*ombudsman*) dei diversi ambiti di vigilanza. Attraverso il dialogo attivo con i propri interlocutori, la FINMA intende migliorare anche la comprensione delle questioni concernenti la vigilanza e la regolamentazione, come pure rafforzare la consapevolezza circa le tematiche afferenti ai mercati finanziari.

Tavole rotonde con esperti

In collaborazione con il settore dell'economia privata, nel 2015 sono stati organizzati, su iniziativa della FINMA, *panel* di esperti su temi specifici, composti da rappresentanti ai massimi livelli del mondo economico. L'obiettivo di queste tavole rotonde è quello di incentivare lo scambio diretto tra le istanze decisionali della vigilanza e gli operatori di primaria rilevanza del mercato finanziario. Nello specifico, sono state indette quattro tavole rotonde con esperti sui seguenti temi: *asset management*, *retail banking*, mercato dei capitali e *private banking*. Nel corso del 2015 ogni *panel* si è riunito due volte. Oltre alla situazione sul mercato finanziario, sono state trattate anche questioni specifiche in materia di vigilanza e di regolamentazione.

Consiglio consultivo per il futuro della piazza finanziaria

Nel 2015 la FINMA ha collaborato attivamente in seno al Consiglio consultivo per il futuro della piazza finanziaria istituito dal Consiglio federale. Il nuovo organo è diretto dal Prof. Aymo Brunetti ed è costituito da rappresentanti del mondo accademico, dell'economia privata e dell'amministrazione. Il Consiglio consultivo ha il compito di analizzare le sfide fondamentali e le prospettive future della piazza finanziaria in relazione all'intera economia nazionale, fornendo eventuali raccomandazioni specifiche al Consiglio federale. La FINMA ha contribuito con il proprio *know-how* tecnico e apportando il punto di vista della vigilanza.

Collaborazione con le istanze amministrative

Nel quadro del suo mandato legale, la FINMA collabora inoltre con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), la Banca nazionale svizzera (BNS) e altre autorità, con cui la FINMA ha punti di contatto in questioni normative e di vigilanza.

La FINMA a colloquio con gli esponenti del mondo accademico

Nel 2015 la FINMA ha nuovamente organizzato vari seminari, in occasione dei quali gli esponenti del mondo scientifico e accademico²⁶ hanno presentato i risultati delle loro attività di ricerca su tematiche inerenti ai mercati finanziari. Grazie a questi eventi, la FINMA mira a intrattenere un dialogo con il settore accademico e a intavolare una discussione critica su questioni di particolare rilevanza. I collaboratori della FINMA possono così ottenere informazioni di prima mano sui più recenti sviluppi in questo ambito.

²⁶ Prof. Dr. René Matteotti, Prof. Dr. Michel Maréchal (Università di Zurigo), Matthias Efinger (Università di Ginevra), Prof. Dr. Didier Sornette (Politecnico federale di Zurigo) e Prof. Dr. Peter Maas (Università di San Gallo).

Tematiche centrali nell'interscambio con i principali *stakeholder*

La FINMA conduce colloqui annuali o semestrali istituzionalizzati con le principali associazioni e gli *stakeholder* degli assoggettati. In tale ambito, nel 2015 sono state affrontate in primo luogo le tematiche elencate di seguito.

BANCHE

Associazione svizzera dei banchieri (ASB)

- Attività finanziarie transfrontaliere (USA)
- Accesso al mercato UE per i fornitori di servizi finanziari svizzeri
- Tecnologia finanziaria (*fintech*) e digitalizzazione

ASSICURAZIONI

Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA)

- Attuazione della revisione dell'Ordinanza sulla sorveglianza
- Circolari FINMA nuove e sottoposte a revisione
- Ulteriore sviluppo del Test svizzero di solvibilità (SST)
- *Governance assessment*, punti di audit del sistema di controllo interno
- Riconoscimento degli standard minimi in materia di *business continuity management*

INVESTIMENTI COLLETTIVI DI CAPITALE

Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA)

- Adeguamento degli attuali modelli di documenti e di diverse direttive SFAMA in ragione della revisione della Legge sugli investimenti collettivi e dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi
- Accesso al mercato, in particolare in relazione al passaporto AIFMD per Stati terzi
- Tecnologia finanziaria (*fintech*) e digitalizzazione

SOCIETÀ DI AUDIT

EXPERTsuisse*

- Esperienze maturate in relazione al sistema di audit introdotto *ex novo* nel 2013
- Rispetto delle disposizioni di vigilanza in materia di inconciliabilità con un mandato di audit
- Esperienze conseguenti al trasferimento delle competenze di vigilanza all'Autorità federale di sorveglianza dei revisori
- Applicazione della Circolare FINMA «Regole di condotta sul mercato»²⁷

* Il 1° aprile 2015 la «Camera fiduciaria» è stata rinominata «EXPERTsuisse».

²⁷ Cfr. Circolare FINMA 13/8
«Regole di condotta sul mercato»
(www.finma.ch/it/rs-2013-08.pdf).

Anche nel 2015 gli organi di standardizzazione internazionali hanno lavorato a progetti di regolamentazione che fissano importanti condizioni quadro per l'attività di vigilanza della FINMA e per la piazza finanziaria svizzera. La FINMA ha partecipato attivamente ai lavori di numerosi organi.

Nell'ambito delle proprie attività internazionali, la FINMA rappresenta la Svizzera in seno a diversi organi di standardizzazione internazionali, in particolare al Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS), all'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (IAIS) e all'Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO), nonché ai sottogruppi del Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board – FSB). Questi organi da un lato rendono possibile un prezioso scambio di esperienze sul piano internazionale, dall'altro sono funzionali all'elaborazione di standard minimi riconosciuti a livello internazionale per la regolamentazione e la sorveglianza dei mercati finanziari. All'interno di tali organi la FINMA si adopera per trovare soluzioni pertinenti e adeguate, tali da non distorcere la concorrenza sul mercato finanziario e da lasciare un consono margine di manovra per un'implementazione a livello nazionale adeguata al settore finanziario svizzero.

Financial Stability Board (FSB)

Il FSB costituisce l'anello di congiunzione tra gli Stati del G-20 e gli organi di standardizzazione specifici dei settori (BCBS, IAIS e IOSCO). Pur non facendo parte del G-20, grazie al suo stato di membro del FSB la Svizzera può tuttavia contribuire attivamente all'elaborazione delle principali riforme normative internazionali. In seno al FSB, la FINMA rappresenta la Svizzera nel Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation, nel Resolution Steering Group, nonché in diversi sottocomitati. La FINMA opera altresì in stretta collaborazione con la BNS e con la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), che a loro volta rappresentano la Svizzera in seno all'assemblea plenaria del FSB e in altri organi.

Nel 2015 il FSB ha inoltre portato avanti i lavori per il programma internazionale di riforme definito a seguito dello scoppio della crisi finanziaria. Per esem-

pio, con l'approvazione dei requisiti minimi internazionali in materia di capacità di assorbimento totale delle perdite (TLAC) per le banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB) in caso di risanamento e di liquidazione è stato apportato un importante contributo alla risoluzione della problematica *too big to fail*²⁸. Il FSB ha inoltre emanato uno standard minimo con il quale limitare il reimpiego delle garanzie delle operazioni di finanziamento di titoli (*Securities Financing Transactions* [SFT]) con istituti non bancari, in modo da ridurre i rischi nel sistema bancario collaterale (*shadow banking*).

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS)

La Svizzera è rappresentata nel Comitato di Basilea tramite la FINMA e la BNS. Nel 2015 il Comitato di Basilea si è occupato di ripristinare in maniera mirata la fiducia nei coefficienti di capitale, rielaborando a tale scopo gli attuali metodi in materia di calcolo degli attivi ponderati in funzione del rischio. A tale scopo sono state condotte indagini conoscitive pubbliche concernenti le aliquote standard adeguate per quanto concerne i rischi di credito e i rischi operativi. Parallelamente, il Comitato si è occupato di un'ampia rielaborazione delle norme in materia di portafoglio di negoziazione (*trading book*) e di rischi di tasso d'interesse nel portafoglio della banca (*banking book*). Con l'obiettivo di restituire slancio a un mercato con cartolarizzazioni di elevato livello, sono stati definiti appositi criteri per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e comparabili. È stato inoltre ulteriormente affinato l'approccio per il calcolo del *leverage ratio*.

Nel 2015 il Comitato di Basilea ha proseguito anche l'esame dei singoli Stati per l'implementazione degli standard minimi di Basilea III. Inoltre, il Comitato ha portato a termine, congiuntamente al FSB, l'elaborazione dei requisiti minimi TLAC per le banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB).

²⁸ Cfr. cap. «Ulteriore sviluppo del regime *too big to fail* in Svizzera», pag. 24 segg.

Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (IAIS)

La FINMA si è impegnata anche nel 2015 all'interno del Comitato esecutivo nonché di ulteriori comitati e gruppi di lavoro della IAIS. Nell'ambito di una riforma organizzativa, con effetto dal 1° gennaio 2015 l'Associazione ha abolito lo status di osservatore finora riconosciuto ai rappresentanti degli assicuratori. L'interscambio con il settore assicurativo continua a essere garantito dalla IAIS mediante un trasparente processo di indagine conoscitiva pubblica, incontri con gli *stakeholder* e una *newsletter* ampliata.

A inizio novembre 2015, sulla base delle analisi e su proposta della IAIS, il FSB ha pubblicato un nuovo elenco delle imprese di assicurazione di rilevanza sistemica globale (G-SII). Come finora avvenuto, nessuna impresa di assicurazione svizzera è stata classificata come G-SII. Verso fine novembre 2015 la IAIS ha inoltre pubblicato un documento di consultazione²⁹ circa il metodo di identificazione G-SII rimangiato. Tale documento si propone di precisare il metodo attualmente in uso, tenendo in debita considerazione tutte le tipologie di attività assicurative, riassicurative e finanziarie di altro tipo. La IAIS ha inoltre sviluppato e pubblicato la base di calcolo per il supplemento di capitale (HLA³⁰) che troverà applicazione per le G-SII a partire dal 2019.

Nel 2015 sono stati altresì portati avanti i lavori al *Common Framework (ComFrame) for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups (IAIG)*. Il ComFrame si prefigge di costituire, a livello internazionale, una base sulla quale le autorità di vigilanza nazionali rilevano complessivamente i rischi qualitativi e quantitativi dei gruppi attivi nel settore assicurativo. Nella parte quantitativa è in corso di sviluppo, per i gruppi assicurativi, un nuovo standard globale di capitale (ICS) orientato al rischio, che sarà appli-

cato agli IAIG a partire dal 2020. La IAIS ha inoltre rielaborato i propri standard generali, tra l'altro in materia di licenze, *corporate governance*, gestione del rischio e sorveglianza di gruppi.

Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO)

La FINMA rappresenta la Svizzera nella IOSCO, all'interno della quale occupa un seggio sia negli organi direttivi, sia in ulteriori comitati. Nel corso del 2015 la *task force* per le attività transfrontaliere istituita nel 2013 ha concluso sotto la vicepresidenza della FINMA i propri lavori, con la successiva pubblicazione di un rapporto conclusivo³¹. Per quanto concerne il tema della rilevanza sistemica degli istituti finanziari al di fuori del settore bancario e assicurativo, la IOSCO ha condotto, congiuntamente al FSB, una serie di lavori incentrati sull'analisi dei rischi sistemici che derivano dall'*asset management*. A sostegno dello scambio di esperienze a livello internazionale, la IOSCO ha inoltre pubblicato un rapporto³² incentrato su misure deterrenti credibili volte a contrastare i comportamenti scorretti nel commercio di valori mobiliari. Ulteriori relazioni pubblicate riguardano *benchmark* finanziari, cartolarizzazioni, fondi monetari, finanziamento delle PMI sul mercato dei capitali, controparti centrali e agenzie di *rating*.

Nell'estate 2015 la IOSCO ha inoltre fissato il suo orientamento strategico per i prossimi cinque anni, varando la sua missione, i suoi obiettivi e le sue priorità nonché i conseguenti piani di azione e di finanziamento. È previsto il miglioramento delle attuali basi di cooperazione nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale (IOSCO MMoU ed *Enhanced MMoU*). La IOSCO si occuperà anche della stabilità delle controparti centrali, la cui inadempienza potrebbe recare gravi danni al sistema finanziario. A seguito di casi appurati di comportamenti abusivi, in futuro l'attività della IOSCO sarà inoltre

²⁹ Cfr. documento di consultazione della IAIS «*Global Systemically Important Insurers: Proposed Updated Assessment Methodology*» del 25 novembre 2015 (<http://iaisweb.org/index.cfm?event=openFile&nodeId=58005>, in inglese).

³⁰ Il concetto di «*Higher Loss Absorbency*» (HLA) indica l'accresciuta capacità di fare fronte a perdite (inattese) mediante fondi propri.

³¹ Cfr. Rapporto conclusivo del Board IOSCO «*IOSCO Task Force on Cross-Border Regulation – Final Report*» di settembre 2015 (<http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD507.pdf>).

³² Cfr. Rapporto della IOSCO «*Credible Deterrence In The Enforcement Of Securities Regulation*» di giugno 2015 (<http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD490.pdf>).

imperniata sui lavori nell'ambito della condotta di mercato. Infine, la IOSCO intende monitorare con maggiore intensità le modalità con cui i propri membri attuano concretamente gli standard IOSCO.

La cooperazione internazionale della FINMA in cifre

Nel 2014 la FINMA ha partecipato complessivamente a 82 gruppi di lavoro indetti dai quattro principali organi di standardizzazione internazionali.

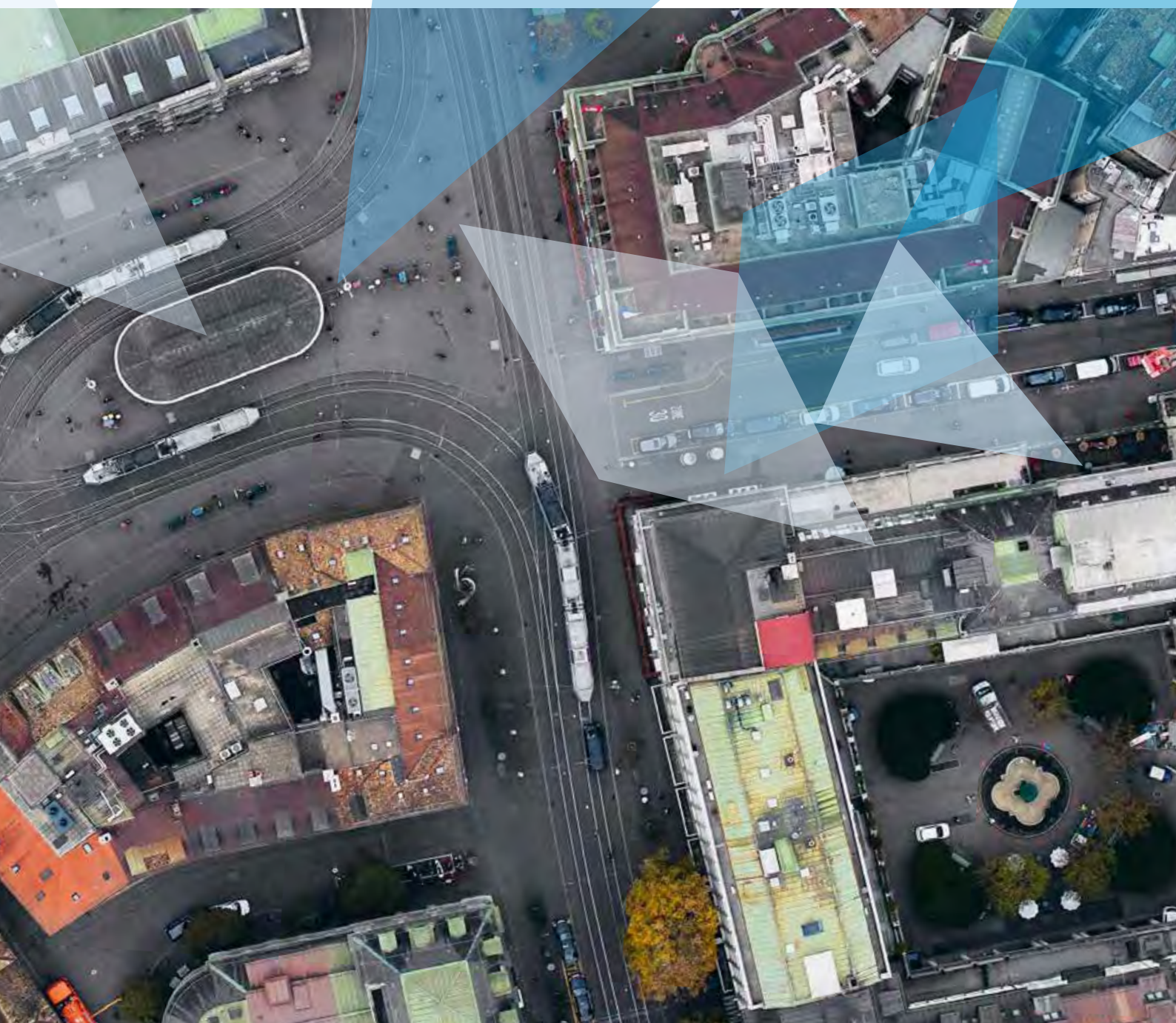
Organo di standardizzazione	Numero di gruppi di lavoro
FSB	16
BCBS	30
IAIS	19
IOSCO	17
Totale	82

Dopo una crescita costante del volume di lavoro in seno agli organi internazionali per vari anni consecutivi a seguito del denso programma di riforme imposto dalla crisi finanziaria, nel 2015 è stata registrata una certa stabilizzazione, anche grazie agli sforzi della FINMA volti a definire con coerenza una scala di priorità per le proprie partecipazioni negli organi internazionali.



Assi d'intervento

- 24** Ulteriore sviluppo del regime *too big to fail* in Svizzera
- 28** Ulteriore sviluppo della vigilanza e della regolamentazione in ambito assicurativo
- 30** Rafforzamento e sistematizzazione della vigilanza sulla condotta d'affari
- 32** Regolamentazione differenziata della FINMA
- 34** Tecnologia finanziaria e digitalizzazione



Anche nel 2015 la Svizzera ha nuovamente svolto un ruolo di primo piano nell'ulteriore contenimento della problematica *too big to fail*. Nell'ottobre 2015 il Consiglio federale ha deciso di introdurre, entro la fine del 2019, esigenze in materia di capitale più stringenti per le banche svizzere di rilevanza sistemica globale e di accelerare l'attuazione dei piani di emergenza. La Svizzera è stata quindi il primo Paese a livello mondiale a emanare disposizioni vincolanti in materia di capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione delle grandi banche in caso di risanamento e di liquidazione.

Dallo scoppio della crisi finanziaria, le autorità di regolamentazione e di vigilanza delle principali piazze finanziarie internazionali stanno cercando di appianare la problematica *too big to fail*. Per la Svizzera è estremamente importante risolvere la questione, in quanto il suo settore finanziario, e segnatamente le due grandi banche, hanno dimensioni particolarmente elevate in rapporto al prodotto interno lordo. La Svizzera è quindi prontamente intervenuta al riguardo, disciplinando gli standard nazionali in materia di *too big to fail* già dal 1° marzo 2012 nella Legge sulle banche. Fin dall'inizio era previsto che il Consiglio federale sottoponesse a verifica le disposizioni *too big to fail* al più tardi tre anni dopo la loro entrata in vigore, raffrontandole con gli standard internazionali vigenti. Sulla base delle raccomandazioni formulate dal gruppo di esperti³³ sotto la guida del Prof. Dr. Aymo Brunetti, nel febbraio 2015 il Consiglio federale ha pubblicato un rapporto di valutazione³⁴, da cui si evince che il vigente regime *too big to fail* è sostanzialmente giudicato adeguato, ma nel contempo il Consiglio federale ha constatato una necessità di adeguamento a livello di esigenze di capitale e di attuabilità dei piani di emergenza. Dopo la pubblicazione del rapporto, il Consiglio federale ha incaricato il DFF, in collaborazione con la BNS, la SFI e la FINMA, di elaborare entro la fine del 2015 una serie di proposte per l'adeguamento degli standard svizzeri in materia di *too big to fail*. A inizio ottobre 2015 il gruppo di lavoro ha pertanto presentato al Consiglio federale i parametri di riferimento individuati al riguardo.

Su tale base, il 21 ottobre 2015 il Consiglio federale ha deciso che, in futuro, le grandi banche svizzere UBS e Credit Suisse dovranno disporre di un livello significativamente più elevato di capitale in grado di sopportare le perdite. L'innalzamento delle esigenze di capitale per entrambe le banche di rilevanza sistemica globale presenti in Svizzera persegue un

duplice scopo: con il capitale *going concern* devono essere assorbite le possibili perdite a livello di attività operative correnti, al fine di evitare l'insolvenza di una grande banca, mentre con il capitale *gone concern* deve essere garantita la prosecuzione delle funzioni di rilevanza sistemica anche nell'eventualità di una liquidazione o di un risanamento della banca. I requisiti *gone concern* possono essere adempiuti anche integralmente mediante capitale di terzi, il quale può essere convertito in capitale proprio in caso di dotazione di capitale insufficiente (c.d. *bail-in*).

Il processo di indagine conoscitiva pubblica in merito alle nuove disposizioni dovrebbe concludersi presumibilmente nel primo trimestre del 2016.

Nuovi requisiti quantitativi e qualitativi per la dotazione di capitale

Concretamente, nell'ottobre 2015 il Consiglio federale ha deliberato l'adozione di esigenze più stringenti per le banche di rilevanza sistemica globale, sia per la quota di fondi propri non ponderata (*leverage ratio*), sia per gli attivi ponderati in funzione del rischio (*Risk-Weighted Assets* – RWA). Entrambi questi parametri sono stati innalzati in misura significativa rispetto al regime *too big to fail* varato nel 2012. Ora entrambe le grandi banche dovranno prevedere una capacità di assorbimento totale delle perdite (*Total Loss-Absorbing Capacity* – TLAC) complessivamente pari al 10% dell'esposizione totale³⁵. Il *leverage ratio* funge da rete di sicurezza destinata a intervenire soprattutto qualora le aliquote di rischio dovessero, in un secondo momento, risultare inadeguate. Il *leverage ratio* ammonta ora al 5% per gli strumenti *going concern* e a un ulteriore 5% per il capitale di *bail-in* in caso di risanamento o di liquidazione (*gone concern*). La percentuale specificata per i RWA deve riflettere i diversi livelli di rischio dei vari investimenti. Le esigenze ponderate in funzione del rischio ammon-

³³ Cfr. «Rapporto finale del gruppo d'esperti incaricato dell'ulteriore sviluppo della strategia in materia di mercati finanziari» del 1° dicembre 2014 (<http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/39041.pdf>).

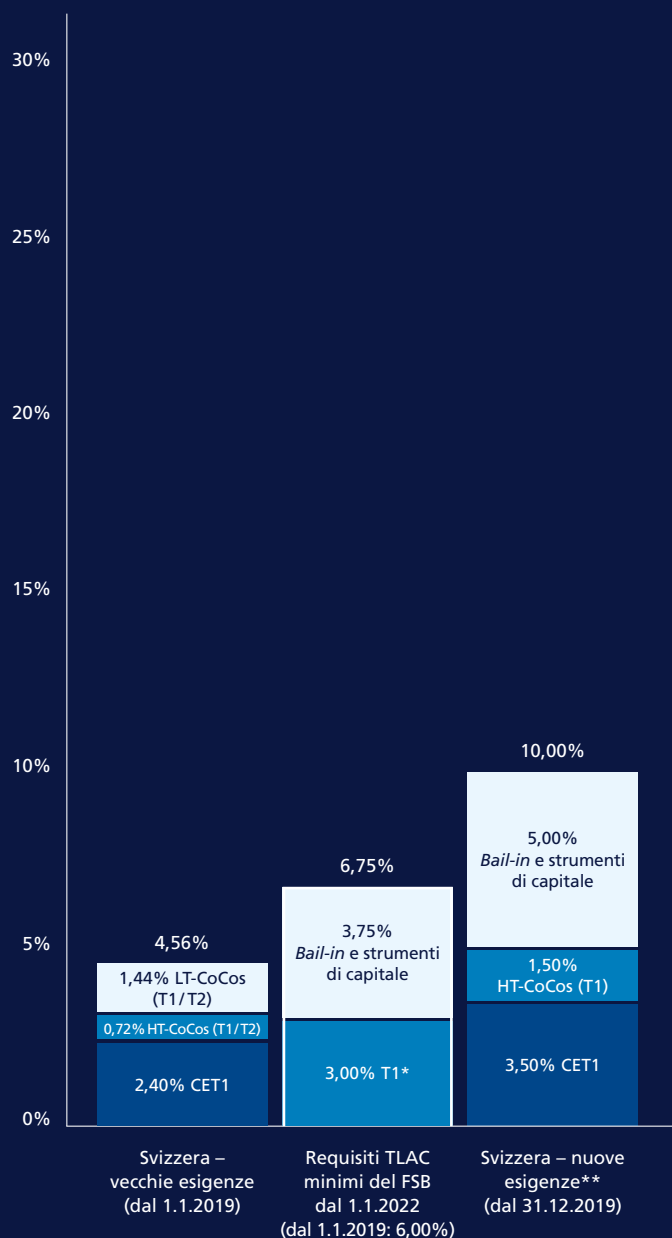
³⁴ Cfr. «Rapporto del Consiglio federale *too big to fail*» (TBTF), valutazione secondo l'articolo 52 della legge sulle banche e in adempimento dei postulati 11.4185 e 14.3002 del 18 febbraio 2015 (<https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2015/1627.pdf>).

³⁵ Cfr. nota a piè di pagina 21, pag. 15.

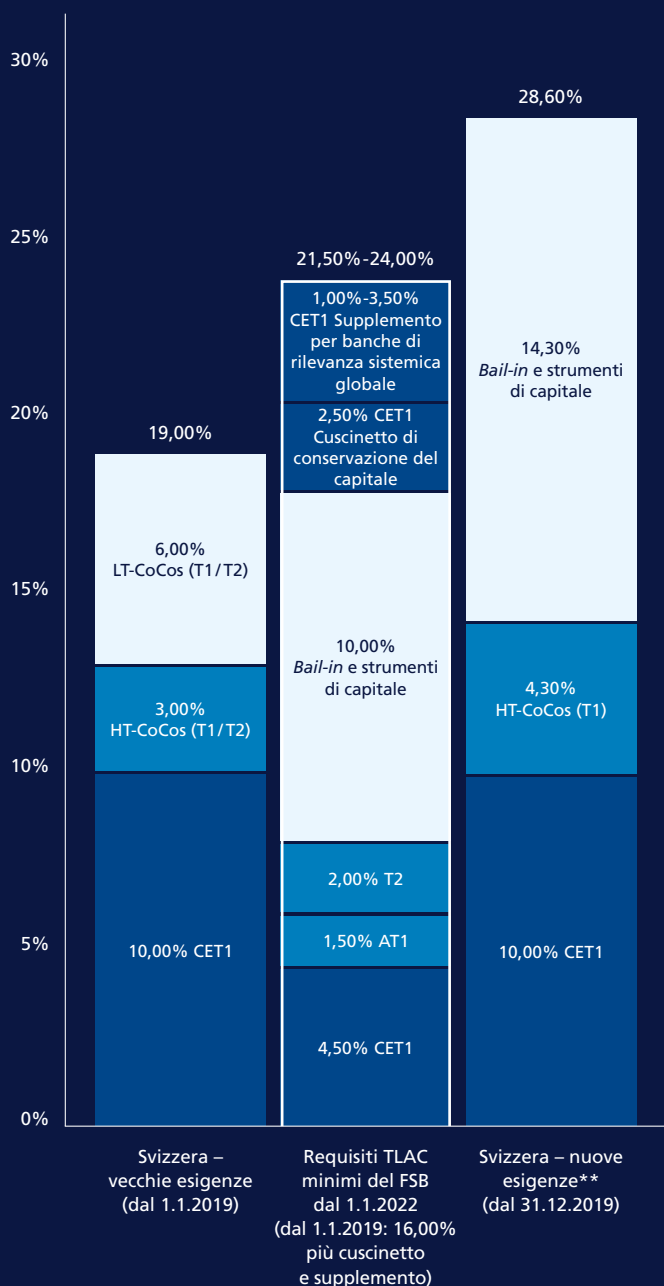
Esigenze in materia di fondi propri

Nella nuova calibrazione delle esigenze svizzere sono confluiti i valori storici delle perdite, i raffronti con gli standard internazionali e il profilo di rischio delle grandi banche elvetiche.

Esigenze non ponderate (*leverage ratio*)



Esigenze ponderate per il rischio



CET1	Common Equity Tier 1 (fondi propri di base di qualità primaria)
T1	Tier 1 (fondi propri di base)
AT1	Additional Tier 1 (fondi propri di base supplementari)
T2	Tier 2 (fondi propri complementari)
CoCos	Contingent Convertible Bonds (capitale convertibile)
HT	High Trigger (elevata soglia di attivazione)
LT	Low Trigger (bassa soglia di attivazione)
TLAC	Total Loss-Absorbing Capacity (capacità di assorbimento totale delle perdite)

■	Gone concern
■	Going concern
■	Going concern

* La calibrazione finale del *leverage ratio* sarà effettuata dal Comitato di Basilea nel corso del 2016.

** In conformità al decreto del Consiglio federale del 21 ottobre 2015.

tano ora al 14,3% per gli strumenti *going concern* e a un ulteriore 14,3% per quelli *gone concern*. Per questi ultimi è quindi prevista un'esigenza complessiva del 28,6%.

Oltre ai requisiti quantitativi minimi posti al capitale, dovrà essere migliorata anche la qualità degli strumenti di capitale utilizzati. Per esempio, l'esigenza del *going concern leverage ratio* per i fondi propri di base di qualità primaria aumenterà ora di quasi il 50% rispetto al regime precedente.

Attuazione obbligatoria dei piani di emergenza entro il 2019

Nell'ottica di un approccio basato sui principi, in caso di crisi la Svizzera intende garantire la prosecuzione delle funzioni di rilevanza sistemica di UBS e Credit Suisse con l'ausilio di piani di emergenza mirati (*recovery and resolution plans*), la cui configurazione rientra nella sfera di competenza delle grandi banche. Oltre alla definizione di esigenze di capitale più stringenti, nell'ottobre 2015 il Consiglio federale ha quindi fissato un termine per l'attuazione dei piani di emergenza. Mediante gli adeguamenti alla propria struttura di gruppo³⁶, le grandi banche hanno già compiuto i primi importanti passi per

poter garantire modalità più agevoli di risanamento o di liquidazione in caso di crisi. Internamente al gruppo sussistono tuttavia ancora profonde interrelazioni che, nell'eventualità di una crisi, renderebbero attualmente difficoltosa l'agevole prosecuzione delle funzioni di rilevanza sistemica. Il Consiglio federale ha colmato questa lacuna prescrivendo l'attuazione dei piani di emergenza obbligatoriamente entro la fine del 2019.

Ruolo di leadership della Svizzera

Con le disposizioni introdotte nel 2015 dal Consiglio federale, le due grandi banche disporranno, dal 2019, di una dotazione di capitale nettamente migliore grazie a un capitale di copertura delle perdite complessivamente pari al 10% del totale di bilancio. La decisione assunta nell'ottobre 2015 dal Consiglio federale riflette i rischi superiori derivanti, per la Svizzera, dalle dimensioni delle sue grandi banche in rapporto alla *performance* economica. La FINMA accoglie favorevolmente tale decisione, in quanto rafforza la capacità di resistenza delle grandi banche e la stabilità della piazza finanziaria. Con l'ulteriore sviluppo del regime *too big to fail*, la Svizzera pone esigenze di capitale all'avanguardia nel raffronto internazionale.

³⁶ Cfr. paragrafo «Costituzione delle unità giuridiche svizzere di UBS e Credit Suisse», pag. 27.

Costituzione delle unità giuridiche svizzere di UBS e Credit Suisse

Nel corso del 2015 le due grandi banche elvetiche hanno compiuto un importante passo in avanti per quanto concerne il trasferimento delle attività nazionali e delle funzioni di rilevanza sistemica all'interno di unità giuridiche autonome di diritto svizzero.

UBS Switzerland AG

Nel secondo trimestre del 2015, la FINMA ha concesso a UBS Switzerland AG un'autorizzazione a operare come banca, commerciante di valori mobiliari e banca depositaria. Oltre all'esito della verifica dei classici requisiti di autorizzazione ai sensi della Legge sulle banche e della Legge sulle borse, la decisione di autorizzazione stabilisce anche i requisiti particolari nei confronti delle banche svizzere di rilevanza sistemica per quanto concerne fondi propri, liquidità, ripartizione dei rischi e piani di emergenza. Nel frattempo, UBS Switzerland AG ha avviato la propria attività operativa. Attraverso lo scorporo delle attività bancarie contabilizzate in Svizzera con la clientela privata e commerciale, vengono accorpate le funzioni di rilevanza sistemica all'interno dell'unità di diritto svizzero. È stata inoltre operata una separazione delle attività più rischiose di *investment banking*, che continueranno invece a essere gestite da UBS. Il passaggio a una struttura di gruppo modulare migliora considerevolmente la capacità di liquidazione dell'intero gruppo finanziario.

Credit Suisse (Schweiz) AG

Anche Credit Suisse prevede di scorporare le proprie attività svizzere da Credit Suisse AG in un'unità giuridica separata di diritto svizzero, Credit Suisse (Schweiz) AG. Separando soprattutto le funzioni di rilevanza sistemica già *ex ante*, la capacità di liquidazione della banca ne risulterà migliorata.

Nel 2015 nella divisione Assicurazioni sono state fissate nuove priorità: un approccio di vigilanza diversamente strutturato consente di ottimizzare l'interazione con gli assicurati. Per il Test svizzero di solvibilità (SST), la vigilanza assicurativa punta in misura sempre maggiore sui modelli standard. A livello normativo, l'adeguamento della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori mira a creare un diritto in materia di risanamento anche per gli assicuratori.

Nel corso degli anni, la divisione Assicurazioni si è evoluta come organizzazione strutturata sui quattro comparti assicurazione sulla vita, assicurazione malattie, assicurazione di cose e riassicurazione. Ulteriori funzioni, per esempio il *risk management* quantitativo, interagivano inoltre direttamente con gli assicurati alla vigilanza. Questo meccanismo ha comportato – soprattutto per i gruppi, ma anche per le singole imprese – rapporti molteplici e complessi con la vigilanza. Al fine di migliorare l'uniformità e l'accessibilità della vigilanza, nel 2015 la divisione è stata quindi ristrutturata. Ora tutti i contatti con gli assicurati alla vigilanza vengono accentrati presso un unico interlocutore, il quale rappresenta la FINMA per tutte le interazioni con l'istituto e/o con il gruppo assicurativo. Per entrambi i gruppi della categoria 2³⁷ sono stati creati appositi team di vigilanza. Il medesimo approccio viene applicato per le imprese economicamente collegate che non sono assoggettate alla sorveglianza di gruppi. Al fine di garantire una prassi di vigilanza coerente e uniforme indipendentemente dal singolo interlocutore centrale, sono state create varie funzioni specialistiche e trasversali. L'approccio di vigilanza integrato migliora l'interazione con gli assicurati alla vigilanza e garantisce che i risultati di diversi processi parziali (per esempio in relazione al Test svizzero di solvibilità [SST]³⁸, al patrimonio vincolato³⁹, al controllo tariffario e al *governance assessment*) vengano giudicati in modo adeguato e integrale nell'ambito del processo di sorveglianza.

Test svizzero di solvibilità (SST): impiego sempre più assiduo dei modelli standard

Sulla base dell'Ordinanza sulla sorveglianza sottoposta a revisione e sulle pregresse esperienze maturate, con effetto dal 1° gennaio 2016 la FINMA ha introdotto un nuovo processo di autorizzazione per i modelli SST interni, che prevede un impiego più assiduo dei modelli standard⁴⁰ e si fonda su una nuova logica fondamentale di autorizzazione per gli utenti

dei modelli interni⁴¹. Questi ultimi possono essere utilizzati se l'impresa di assicurazione dimostra che non è disponibile alcun modello standard adeguato e se da una prima verifica di massima non vengono riscontrate carenze. Una volta che il modello interno è in uso, la FINMA può sottoporlo a una verifica approfondita integrale o parziale.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, in ragione del fatto che in quel momento i tassi d'interesse avevano subito un drastico abbassamento, la FINMA ha concesso alle imprese di assicurazione facilitazioni temporanee nel calcolo del SST. Le misure consistevano nella possibilità di avvalersi di curve di rendimento a rischio anziché *risk-free* e in un concetto modificato di soglie d'intervento per il SST. Al momento della loro introduzione, le facilitazioni sono state limitate a un periodo di tre anni. Contrariamente a quanto previsto, da allora i tassi d'interesse non solo hanno continuato ad attestarsi a livelli bassi, ma si sono ulteriormente abbassati. Grazie alle agevolazioni concesse, il settore assicurativo ha tuttavia guadagnato tempo per apportare le necessarie misure di adeguamento. Dopo un accurato esame, la FINMA ha pertanto deciso di far decadere le facilitazioni per la curva di rendimento. Il concetto modificato di soglie d'intervento per il SST è stato implementato come misura permanente mediante un adeguamento dell'Allegato 4 della Circolare 08/44 «SST»⁴² e posto in vigore con effetto dal 1° gennaio 2016.

Governance assessment

Ora la FINMA impiega, con cadenza periodica, presso le imprese di assicurazioni un questionario online per la *corporate governance*, messo a punto nel 2015, che contiene domande concernenti la struttura aziendale, il consiglio di amministrazione, la direzione operativa e le funzioni di controllo. Come in precedenza, sono esclusi dall'*assessment* le *captive* di riassicurazione⁴³, le succursali di imprese di assicurazione

³⁷ Cfr. appendice «Categorizzazione della vigilanza», pag. 96 seg.

³⁸ Il Test svizzero di solvibilità (SST) è uno strumento di vigilanza con cui viene misurata la solvibilità degli assicuratori dal punto di vista economico e orientato al rischio. Esso consente di giudicare la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione in base al rapporto tra i fondi propri computabili (capitale sopportante il rischio) e i fondi propri necessari (capitale previsto); questi ultimi sono determinati in funzione dei rischi assunti.

³⁹ Il valore degli investimenti di capitale del patrimonio vincolato deve coprire in ogni momento le pretese derivanti dai contratti assicurativi. In caso di fallimento dell'impresa di assicurazione, con il ricavato di questo patrimonio vengono soddisfatti in prima istanza i crediti basati sui contratti di assicurazione. Gli investimenti di capitale del patrimonio vincolato sono pertanto disciplinati da apposite disposizioni contenute nell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS).

⁴⁰ Cfr. art. 50a cpv. 1 OS e art. 50b OS.

⁴¹ Cfr. art. 50a cpv. 2 OS e art. 50c OS.

⁴² Cfr. Circolare FINMA 08/44 «SST», Allegato 4 (<http://www.finma.ch/de/rs-2008-44.pdf>, in tedesco).

⁴³ Le *captive* di riassicurazione sono istituti di assicurazione propri a un'impresa che riassicurano i rischi interni del gruppo tramite assicuratori diretti. Questa forma alternativa di trasferimento del rischio è funzionale in particolare alle attività proprie di gestione del rischio e del capitale all'interno di un gruppo societario.

estere in Svizzera, le casse malati con prestazioni integrate nonché i gruppi assicurativi assoggettati alla FINMA. Gli assicuratori diretti saranno chiamati a presentare il questionario per la prima volta entro il 30 aprile 2016, i riassicuratori entro il 30 giugno 2016. Con questo *assessment*, la vigilanza qualitativa in ambito assicurativo viene ulteriormente rafforzata.

Provvedimenti conservativi della FINMA nella sorveglianza di gruppi e conglomerati

La competenza della FINMA per l'adozione di provvedimenti, già in essere per la vigilanza individuale, viene ora estesa anche ai gruppi e ai conglomerati assicurativi. Se a seguito del comportamento di un gruppo o di un conglomerato assicurativo vengono messi in pericolo gli interessi degli assicurati, la FINMA deve ora essere in grado di adottare provvedimenti ai sensi degli artt. 30-37 LFINMA anche nell'ambito della sorveglianza di gruppi. Viene così colmata una lacuna nella vigilanza sui gruppi e conglomerati assicurativi che era stata ripetutamente contestata alla luce di casi concreti. Con la nuova regolamentazione migliorano inoltre la coerenza e l'efficacia dell'attività della FINMA nella vigilanza su gruppi e conglomerati. L'adeguamento al riguardo confluisce nelle revisioni di legge già in corso in materia di diritto dei mercati finanziari.

Diritto in materia di risanamento per le assicurazioni

Finora in ambito assicurativo manca un diritto specifico in materia di risanamento. Vari motivi depongono a favore del fatto che occorre colmare la lacuna di cui all'art. 53 cpv. 1 LSA. Concretamente, l'obiettivo è quello di garantire la coerenza del sistema di vigilanza e offrire agli assicurati un maggiore livello di tutela grazie alla possibilità di risanamento di un'impresa di assicurazione in luogo del suo fallimento. L'introduzione del diritto in materia di risanamento contribuisce all'attuazione degli elementi chiave definiti dal FSB⁴⁴ per il risanamento e la liquidazione degli istituti finanziari. In determinate condizioni, un diritto di risanamento *ad hoc* consente inoltre agevolazioni sul versante degli investimenti, per esempio per le posizioni meno liquide, in quanto con la possibilità di un risanamento viene meno l'attuale obbligo di procedere a una liquidazione immediata. A tale scopo sono necessarie apposite disposizioni di risanamento di tipo sia formale che materiale. Tra le disposizioni formali rientrano segnatamente:

- la limitazione del diritto di ricorrere dei creditori,
- il ritiro dell'effetto sospensivo per le decisioni nell'ambito del diritto in materia di insolvenza,

- l'autorizzazione della FINMA ad aprire e condurre una procedura di risanamento formale,
- la nomina di un incaricato del risanamento e
- l'autorizzazione della FINMA a emanare disposizioni esecutive.

Le disposizioni di tipo materiale si prefiggono di rendere possibile il risanamento all'interno della società, il risanamento attraverso il trasferimento del portafoglio assicurativo a un'altra impresa di assicurazione oppure il trasferimento a una società subentrante. L'elaborazione delle basi di revisione è iniziata nel 2015 e continuerà a essere trattata nel quadro della revisione, attualmente in corso, della Legge sul contratto d'assicurazione.

Determinate operazioni non sono soggette all'obbligo di sorveglianza delle assicurazioni

Nel settore assicurativo sussiste un fabbisogno di adeguamento normativo per determinate attività non commerciali. In conformità alla sentenza del Tribunale federale⁴⁵ del 21 gennaio 2011, l'offerta di contratti con i quali l'offerente si impegna, dietro compenso, a rispondere come garante del partner contrattuale nei confronti del suo locatore fino a concorrenza di un importo massimo indicato nel contratto si configura come un'attività assicurativa sottoposta a vigilanza. In Svizzera sono presenti associazioni, cooperative e fondazioni che, a determinate condizioni, offrono fideiussioni o garanzie ai propri membri. Vengono pertanto svolte attività non commerciali che, in virtù del concetto di assicurazione sancito dalla legge, sono sostanzialmente soggette all'obbligo di sorveglianza assicurativa. L'ambito delle attività non orientate agli utili deve dunque essere aperto, ma soltanto in misura tale da non consentire alcuna forma di arbitraggio di vigilanza⁴⁶ e da garantire la necessaria trasparenza a tutela dei clienti. Nel quadro della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori⁴⁷, con effetto dal 1° gennaio 2016 la FINMA ha esonerato dalla vigilanza, in parte nel rispetto di determinate condizioni, tre imprese di assicurazione finora assoggettate⁴⁸.

⁴⁴ Cfr. «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» del 15 ottobre 2014 (http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf).

⁴⁵ DTF 2C_410/2010.

⁴⁶ Il concetto di «arbitraggio di vigilanza» descrive l'impiego opportunistico di norme di vigilanza di diverso rigore.

⁴⁷ Art. 2 cpv. 2 lett. d LSA (in vigore dal 1° luglio 2015).

⁴⁸ Società cooperativa Cassa di soccorso dell'Associazione federale di lotta svizzera, USS Assicurazioni società cooperativa, Società cooperativa Cassa d'assicurazione dello sport della Federazione svizzera di ginnastica.

La FINMA rafforza e sistematizza la propria vigilanza sul rispetto delle regole di condotta. Oltre all'attuale unità «Riciclaggio di denaro e criminalità finanziaria», sono stati creati tre ulteriori centri di competenza per la gestione di tematiche intersettoriali. I principali quattro ambiti tematici «Idoneità di prodotti e servizi per la clientela (Suitability)», «Integrità del mercato», «Attività finanziarie transfrontaliere (Cross-border)» nonché «Riciclaggio di denaro e criminalità finanziaria» vanno altresì acquisendo maggiore rilevanza nell'ambito della vigilanza.

Negli obiettivi strategici della FINMA per il periodo 2013-2016, il Consiglio di amministrazione dell'Autorità di vigilanza aveva fissato, tra l'altro, l'incentivazione dell'integrità, della trasparenza e della protezione dei clienti nella condotta d'affari. Alla luce di una serie di episodi imputabili a comportamenti scorretti di singoli istituti finanziari, la FINMA adotta misure concrete a livello di vigilanza sulle regole di condotta (*conduct supervision*). Essa rafforza e sistematizza quindi la propria vigilanza preventiva in questo ambito sulla base dell'attuale regolamentazione vigente. L'obiettivo è quello di strutturare, mediante gli strumenti disponibili, la vigilanza sulla condotta d'affari in modo più lungimirante e di armonizzarla a livello intersettoriale.

Regole di condotta concernenti quattro priorità

La FINMA ha definito quattro priorità e gestisce le correlate attività di vigilanza tramite «funzioni trasversali» in seno a essa. Il compito dell'ambito «Suitability»⁴⁹ è stabilire, nel quadro della vigilanza prudenziale, se gli assoggettati della FINMA rispettano le vigenti regole di condotta. Lo scopo è garantire che i prodotti e i servizi siano adeguati e idonei per i clienti individuali. Questo centro di competenza non costituisce tuttavia né una nuova unità di vigilanza sui prodotti né funge da interlocutore per le rimostranze della clientela. L'ambito «Integrità del mercato» si concentra sulla condotta di mercato, in primo luogo per quanto concerne la vigilanza su possibili casi di *insider trading* e manipolazioni del mercato. La funzione trasversale «Attività finanziarie transfrontaliere (Cross-border)» si occupa dei rischi connessi ai servizi erogati a livello transfrontaliero. L'ambito «Riciclaggio di denaro e criminalità finanziaria» continuerà a sostenere la vigilanza sugli obblighi di organizzazione, diligenza e comunicazione ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro.

Ancora un unico interlocutore per gli assoggettati alla vigilanza

Per ogni funzione trasversale, la FINMA ha definito gli obiettivi di vigilanza concreti e le relative competenze. Si rinuncia tuttavia consapevolmente a un'organizzazione caratterizzata da ridondanze nei contatti con gli istituti sottoposti a vigilanza. Viene quindi mantenuta la formula di un unico interlocutore per gli assoggettati.

Importanti unità operative a livello intersettoriale

Alle nuove funzioni intersettoriali competono importanti mansioni: forniscono sostegno nell'attività di vigilanza, per esempio partecipando ai colloqui di vigilanza e ai controlli in loco; forniscono un supporto negli accertamenti concernenti violazioni del diritto in materia di vigilanza; allestiscono analisi dei rischi; sviluppano programmi di verifica per le società di audit. Esse operano inoltre nel proprio ambito di competenza come punto di contatto per gli interlocutori istituzionali esterni, per esempio l'*ombudsman*, le borse, il Ministero pubblico della Confederazione e l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Infine, le unità operative a livello intersettoriale forniscono supporto anche per la regolamentazione corrente nel proprio ambito di competenza. I collaboratori addetti alla vigilanza e le funzioni trasversali cooperano a stretto contatto nell'ottica di un'efficace sorveglianza orientata al rischio.

Il profilo di rischio determina l'attività di vigilanza

Ai fini della vigilanza sulle regole di condotta, la FINMA ha messo a punto analisi del rischio e modelli di valutazione interni. Nell'ottica di una vigilanza orientata al rischio, le analisi determinano il *rating* che la FINMA ha internamente assegnato agli istituti per il rispettivo ambito di condotta, guidando così,

⁴⁹ Cfr. anche cap. «Panoramica Mercati», pag. 60.

in definitiva, l'attività e l'intensità della vigilanza⁵⁰. Le valutazioni si basano, da un lato, sul rischio di attività derivante dal modello operativo di un istituto, dall'altro sui cosiddetti rischi di controllo, vale a dire sulle carenze nell'organizzazione aziendale per la gestione del rischio di attività (per esempio mancanza di direttive), oppure su un concreto comportamento scorretto. Un rischio di attività elevato può essere compensato mediante adeguati processi di controllo o con un basso rischio di controllo. Le valutazioni dei rischi in materia di condotta d'affari e il rispettivo *rating* confluiscono poi nel *rating* che la FINMA attribuisce internamente all'istituto in questione.

Attuazione completa e integrazione entro il 2017

La creazione delle funzioni trasversali e le nuove analisi del rischio costituiscono importanti capisaldi nella vigilanza per quanto riguarda il rispetto delle regole di condotta. Ai fini di un'implementazione completa delle analisi del rischio vengono adeguati gli attuali strumenti per il rilevamento annuale delle informazioni sugli istituti assoggettati alla vigilanza prudenziale. Al riguardo vengono rilevati i dati degli assoggettati che risultavano disponibili anche in precedenza oppure che in futuro potranno essere registrati senza oneri eccessivi.

Per l'ambito della condotta d'affari, così come per altre tematiche, la FINMA sta inoltre sviluppando appositi programmi di audit, che vengono applicati a intervallo pluriennale nonché, nei singoli casi, agli istituti con rischi elevati. Con i nuovi programmi di audit, i requisiti minimi per i controlli che le società di audit sono tenute a effettuare vengono stabiliti con un grado di dettaglio maggiore rispetto al passato. La FINMA adempie così anche una raccomandazione primaria del FMI⁵¹.

Fino all'attuazione completa nel 2017, le divisioni Banche, Asset Management e Assicurazioni adotteranno una versione semplificata dell'approccio esteso alla condotta d'affari mediante la vigilanza sistematizzata. A partire dal 2017 sussisteranno pertanto tutti i requisiti per un'attuazione integrale delle nuove analisi del rischio.

⁵⁰ Cfr. anche cap. «I compiti chiave della FINMA», pag. 8 segg.

⁵¹ Cfr. anche nota a piè di pagina 9, pag. 10.

Le quattro priorità della FINMA nella vigilanza sulla condotta d'affari

SUITABILITY

Idoneità di prodotti e servizi per la clientela

- Verifica degli obblighi dell'istituto nei confronti del singolo cliente (gestione patrimoniale individuale, consulenza d'investimento e previdenziale, esecuzione di transazioni)

CONDOTTA DI MERCATO

Integrità del mercato

- Verifica degli obblighi dell'istituto in relazione al mercato dei valori mobiliari
- Regole di condotta sul mercato

CROSS-BORDER

Attività finanziarie transfrontaliere

- Verifica dei rischi degli istituti nell'ambito delle attività finanziarie transfrontaliere

OBBLIGHI AI SENSI DELLA LRD

Riciclaggio di denaro e criminalità finanziaria

- Verifica degli obblighi di diligenza ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro

Sulla base dei principi di proporzionalità e dell'assioma che prevede un trattamento differenziato in funzione delle peculiarità specifiche, occorre perseguire una regolamentazione diversificata, peraltro di concerto con l'approccio orientato al rischio della FINMA per l'attività di vigilanza. I motivi alla base dell'aumento della mole di regolamentazione sono riconducibili quasi interamente a sviluppi esterni alla FINMA.

Alle istanze di regolamentazione e di vigilanza nell'ambito dei mercati finanziari viene spesso rimproverato di mettere sullo stesso piano indistintamente tutti gli assoggettati. Verrebbe cioè adottato un approccio troppo poco differenziato in funzione delle effettive peculiarità ed esigenze dei soggetti interessati. Una revisione dell'attività di regolamentazione della FINMA è stata infatti propugnata anche da diversi interventi parlamentari. Come appare evidente, l'accusa generica di una regolamentazione «troppo poco conforme ai diversi tipi di destinatari» mossa nei confronti della FINMA appare del tutto priva di fondamento.⁵²

Concetto di regolamentazione differenziata

Una regolamentazione differenziata tiene in debita considerazione il principio di proporzionalità: un intervento normativo deve risultare adeguato, necessario e ragionevole⁵³. Inoltre, il principio di differenziazione esige che, in assenza di un motivo oggettivo, fattispecie diverse non vengano trattate in modo analogo⁵⁴. Di conseguenza, nella regolamentazione devono essere considerati, per esempio, i diversi modelli operativi e le strutture di rischio dei fornitori di servizi finanziari. In altre parole, è richiesto un quadro normativo improntato al principio della proporzionalità, che «non faccia di tuttata l'erba un fascio».

Requisiti per una regolamentazione differenziata

Nella propria attività di regolamentazione, la FINMA è vincolata alla Costituzione, alle leggi e alle ordinanze del Consiglio federale. La FINMA è autorizzata a emanare ordinanze qualora sia prevista al riguardo un'esplicita delega nella legge (nel caso di ordinanze che contengono norme di diritto, completano la legge o concretizzano la legge) oppure in un'ordinanza del Consiglio federale (nel caso di ordinanze che contengono norme di diritto o completano la legge)⁵⁵. Per fornire un'ulteriore precisa-

zione, la FINMA può inoltre emanare circolari concernenti l'applicazione delle leggi sui mercati finanziari.⁵⁶ Per attuare una regolamentazione differenziata, la FINMA deve disporre di una corrispondente competenza normativa. Le leggi o le ordinanze devono sancire i necessari margini di manovra. Le leggi sui mercati finanziari determinano pertanto il quadro per una regolamentazione differenziata da parte della FINMA.

Regolamentazione differenziata come complemento alla vigilanza orientata al rischio

La strategia di vigilanza della FINMA scaturisce dal principio di proporzionalità e dall'assioma che prevede un trattamento differenziato in funzione delle peculiarità specifiche, e prende le mosse dai rischi specifici degli istituti assoggettati alla vigilanza.⁵⁷ L'approccio orientato al rischio derivante dall'attività di vigilanza è già radicato nel quadro normativo. Spesso la regolamentazione si riallaccia in maniera esplicita o implicita alle categorie di rischio definite nella strategia di vigilanza. Nell'ambito della prassi di vigilanza codificata della FINMA, ciò avviene, per definizione, sotto forma di circolari. Al riguardo, l'approccio orientato al rischio tiene in considerazione, soprattutto, le dimensioni e la complessità degli istituti.

⁵² Cfr. «L'attività di regolazione e di vigilanza della FINMA, Rapporto del Consiglio federale in adempimento dei postulati 12.4095 Graber Konrad, 12.4121 de Courten, 12.4122 Schneeberger e 13.3282 de Buman» del 18 dicembre 2014, pag. 30 seg. (<http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/37820.pdf>).

⁵³ Art. 5 cpv. 2 Cost.

⁵⁴ Art. 8 cpv. 1 Cost.

⁵⁵ Art. 7 cpv. 1 lett. a LFINMA.

⁵⁶ Art. 7 cpv. 1 lett. b LFINMA.

⁵⁷ Cfr. cap. «I compiti chiave della FINMA», pag. 8 segg.

Esempi di regolamentazione differenziata

Circolare FINMA 16/1 «Pubblicazione – banche»

Nell'ambito della Circolare FINMA 16/1⁵⁸, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, la FINMA ha sostanzialmente esonerato gli istituti di piccole dimensioni (categorie di vigilanza 4 e 5) da una pubblicazione dettagliata in conformità agli standard di Basilea. Nella fattispecie, l'obbligo di pubblicazione viene limitato agli ambiti che sono essenziali anche per i depositanti interessati. Gli istituti di rilevanza sistemica e quelli di dimensioni grandi e medio-grandi (categorie di vigilanza da 1 a 3) sono invece soggetti integralmente ai vigenti standard in materia di pubblicazione.

Circolare FINMA 15/2

«Rischi di liquidità – banche»

La Circolare FINMA 15/2⁵⁹ applica il principio della proporzionalità sia ai requisiti qualitativi per la gestione del rischio di liquidità, sia (seppure in misura limitata) ai requisiti quantitativi (quota di liquidità a breve termine [LCR]). Ciò consente uno snellimento della densità normativa per le banche di dimensioni piccole e medio-grandi. Di conseguenza, i requisiti posti alla gestione del rischio di liquidità dipendono dalla tipologia, dall'estensione e dalla complessità, nonché dal contenuto di rischio delle attività operative della banca.⁶⁰ Inoltre, la circolare esonera integralmente le piccole banche da una serie di requisiti qualitativi. Per esempio, non sussiste alcuna necessità di diversificazione della struttura finanziaria per le piccole banche prive di attività di negoziazione o sul mercato dei capitali, oppure per le piccole banche che non si rifinanziano sul mercato monetario o dei capitali o tramite investitori istituzionali.⁶¹

Al fine di garantire una regolamentazione differenziata, è inoltre prevista una valutazione *ex post* (*post-implementation review*) per la quota di liquidità a breve termine (LCR). Un anno dopo l'introduzione del LCR, sulla base delle esperienze maturate fino a tale momento dovrà essere effettuata un'analisi dell'efficacia e condotta un'indagine conoscitiva presso le varie associazioni bancarie nell'ambito del gruppo di lavoro nazionale in materia di regolamentazione della liquidità. Tale indagine conoscitiva si prefigge di stabilire il punto di vista delle associazioni bancarie, in quali ambiti il LCR può essere ragionevolmente semplificato per le banche di piccole dimensioni o orientate al mercato interno. L'opportunità di agevo-

lazioni può essere discussa qualora, nell'ambito delle direttive di Basilea, sussistano margini di manovra per l'implementazione a livello nazionale e, nel contempo, si riscontrino difficoltà nell'adempimento dei requisiti, sia per quanto riguarda il calcolo e il rendiconto, sia per altri punti salienti nell'attuazione svizzera degli standard LCR internazionali.

Circolare FINMA 08/21 «Rischi operativi – banche»

In conformità alla Circolare FINMA 08/21⁶², i requisiti qualitativi dipendono dalle dimensioni della banca. Al riguardo, i seguenti istituti sono chiamati ad adempiere requisiti meno stringenti⁶³: banche della categoria di vigilanza 5, commercianti di valori mobiliari delle categorie 4 e 5 nonché, in singoli casi, banche della categoria 4, sulla scorta di fattori quali tipologia, portata e complessità, nonché contenuto di rischio delle loro attività operative. A valutare in maniera specifica per il singolo istituto l'adempimento di questi criteri sono *in primis* la banca stessa e la società di audit. La valutazione deve essere trasparente e documentata in modo comprensibile e chiaro.

Circolare FINMA 08/32

«Corporate governance – assicuratori»

Nell'applicazione delle disposizioni in materia di *corporate governance*, *risk management* e sistema di controllo interno, ai sensi della Circolare FINMA 08/32⁶⁴ occorre considerare la complessità e le dimensioni dell'unità in questione e tenere conto del principio di proporzionalità⁶⁵.

Circolare FINMA 16/3 «ORSA»⁶⁶

La Circolare FINMA 16/3 «ORSA» disciplina le peculiarità, le dimensioni e la complessità dell'assicuratore, tenendo conto del principio di proporzionalità. L'autovalutazione circa la propria situazione di rischio e il fabbisogno di capitale dell'impresa di assicurazione viene effettuata sulla base di requisiti differenziati. Pertanto, per esempio, le *captive* di riassicurazione possono effettuare un'autovalutazione semplificata.⁶⁷ Il principio di proporzionalità viene inoltre tenuto in considerazione anche ai fini del rendiconto: le imprese di assicurazione delle categorie di vigilanza 2 e 3 nonché i gruppi assicurativi presentano alla FINMA, con cadenza annuale, un rapporto sui risultati dell'autovalutazione. Al riguardo, la FINMA può disporre la presentazione di un rendiconto a intervalli più brevi, qualora ciò si riveli opportuno alla luce della situazione di rischio. Fino a nuovo avviso, le imprese di assicurazione delle categorie di vigilanza 4 e 5 nonché le *captive* di riassicurazione sono esonerate dall'obbligo di rendiconto nei confronti della FINMA.⁶⁸

⁵⁸ Cfr. Circolare FINMA 16/1 «Pubblicazione – banche» (www.finma.ch/de/rs-2016-01.pdf, in tedesco).

⁵⁹ Cfr. Scheda informativa FINMA «Bitcoin» del 25 giugno 2014 (www.finma.ch/it/fb-bitcoins.pdf).

⁶⁰ Cfr. nm. 8.

⁶¹ Cfr. nm. 60.

⁶² Cfr. Circolare FINMA 08/21 «Rischi operativi – banche» (www.finma.ch/de/rs-2008-21.pdf, in tedesco).

⁶³ Cfr. nm. 117 segg.

⁶⁴ Cfr. Circolare FINMA 08/32 «Corporate governance – assicuratori» (www.finma.ch/it/rs-2008-32.pdf).

⁶⁵ Cfr. nm. 3.

⁶⁶ Cfr. Circolare FINMA 16/3 «ORSA» (www.finma.ch/de/rs-2016-03.pdf, in tedesco).

⁶⁷ Cfr. nm. 5.

⁶⁸ Cfr. nm. 49 segg.

La FINMA contribuisce attivamente al miglioramento delle condizioni quadro per l'innovazione nel campo della tecnologia finanziaria e della digitalizzazione. Essa concretizza le riflessioni concernenti l'abbassamento delle barriere concorrenziali e una regolamentazione neutrale dal punto di vista tecnologico, creando inoltre un accesso centrale alle informazioni per le imprese *start-up*.

La FINMA è interessata a una piazza finanziaria svizzera innovativa e concorrenziale. Una tendenza che promette un cospicuo potenziale innovativo è quella della tecnologia finanziaria, detta anche *fintech*. Con questo concetto vengono designate le attività delle imprese che si avvalgono di *know-how* digitale a favore dell'industria finanziaria. Nel contesto di «*bitcoin*»⁶⁹ e «*crowdfunding*»⁷⁰, sin dal 2013 la FINMA si occupa dell'ambito tematico della tecnologia finanziaria e della digitalizzazione.

Dialogo con il mondo dell'economia

La FINMA ha sviluppato una serie di considerazioni volte alla riduzione delle barriere concorrenziali e alla neutralità tecnologica della regolamentazione. L'Autorità ha quindi avviato un dialogo da un lato con *start-up* del settore *fintech*, dall'altro con le associazioni dei fornitori di servizi finanziari già affermati, al fine di discutere con i diversi interlocutori le prime idee circa l'ulteriore sviluppo della vigilanza e della regolamentazione nel settore *fintech*.

Proposta per una nuova categoria di autorizzazione

Le imprese *fintech* attive in Svizzera possono rientrare nell'ambito di applicazione della Legge sul riciclaggio di denaro o della Legge sulle banche. Ai sensi delle attuali disposizioni dell'Ordinanza sulle banche, deve richiedere un'autorizzazione a operare come banca chi accetta denaro o altri valori patrimoniali (c.d. depositi) da più di 20 clienti. Nella maggior parte dei casi, l'ottenimento della necessaria autorizzazione equivale a un ostacolo di notevole portata.

Vari modelli operativi e peculiarità in ambito *fintech* non presentano tuttavia profili di rischio tipici del settore bancario. La FINMA sta quindi maturando una serie di considerazioni circa una nuova categoria di autorizzazione che ponga requisiti meno stringenti rispetto a quanto attualmente sancito dalla

Legge sulle banche. Da un lato, la concessione agevolata dell'autorizzazione deve essere subordinata alla condizione che l'istituto non svolga alcuna attività di «trasformazione delle scadenze», come avviene di consueto presso gli istituti bancari. In altre parole, con depositi a breve termine non è consentito finanziare crediti a lungo termine. Dall'altro, il volume complessivo dei depositi deve essere contenuto entro limiti ben definiti. A seguito dei minori rischi per il sistema e per i clienti, i requisiti posti a questi istituti in termini di capitale proprio e di organizzazione possono essere fissati su livelli più bassi. Per autentici miglioramenti sotto il profilo dell'innovazione tecnologica sarebbero tuttavia necessari adeguamenti a livello legislativo.

Regolamentazione neutrale dal punto di vista tecnologico nel contesto della digitalizzazione

Il diritto in materia di vigilanza deve adottare un approccio neutrale nei confronti degli sviluppi tecnologici, senza ostacolarli né tantomeno promuoverli attivamente. La regolamentazione deve rendere possibile una concorrenza equa tra tutti gli operatori del mercato, indipendentemente dal fatto che un servizio venga erogato in via analogica oppure digitale. Le limitazioni non giustificate per i nuovi servizi e le nuove offerte devono essere rimosse. La FINMA ha analizzato le proprie regole in termini di necessità di adeguamento in tal senso. L'approccio predominante in Svizzera della regolamentazione basata sui principi è assolutamente idoneo allo sviluppo di ambiti operativi digitali.

Regolamentazione all'avanguardia, sull'esempio dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro

Già nella revisione dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro sono state integrate, in modo mirato, una serie di agevolazioni volte a rendere tale quadro normativo idoneo per l'era digitale.⁷¹ La FINMA

⁶⁹ Cfr. Scheda informativa FINMA «*Bitcoin*» del 25 giugno 2014 (www.finma.ch/it/fb-bitcoins.pdf).

⁷⁰ Cfr. Scheda informativa FINMA «*Crowdfunding*» del 1° dicembre 2014 (www.finma.ch/it/fb-crowdfunding.pdf).

⁷¹ Cfr. anche cap. «In sintesi: obblighi di diligenza per i mezzi di pagamento digitali», pag. 66 seg.

ha così gettato le basi per l'identificazione tramite video e da remoto. Al riguardo, già verso la fine del 2015 è stata elaborata e sottoposta a indagine conoscitiva una nuova circolare in materia, mediante la quale è consentito instaurare relazioni d'affari attraverso canali digitali. Rispettando determinati requisiti, il colloquio personale allo sportello potrà ora venire meno.

Importanza tuttora centrale della protezione dei clienti e del sistema

Occorre infine evitare che nell'ambito della protezione dei clienti e del sistema si concretizzino lacune nel diritto in materia di vigilanza. E non solo: devono essere colmate le lacune che man mano si vengono a creare sulla scia del cambiamento tecnologico.

Ampliamento dell'offerta informativa grazie al *Fintech Desk*

Il dialogo con le *start-up* nel segmento *fintech* ha evidenziato che soprattutto le imprese che entrano in contatto per la prima volta con il mercato finanziario e la sua regolamentazione hanno una forte esigenza di disporre di un accesso centrale alle informazioni. Per questo motivo la FINMA ha messo a punto un primo strumento di supporto online per orientarsi nel panorama normativo. A inizio 2016 verrà inoltre creato un accesso informativo⁷² alla FINMA specifico per il comparto *fintech*.

⁷² Cfr. www.finma.ch/it/fintech.



Vigilanza, *enforcement* e regolamentazione

38 Banche e commercianti di valori mobiliari

48 Assicurazioni

60 Mercati

68 *Asset Management*

76 *Enforcement*



Sul fronte della vigilanza bancaria, anche il 2015 è stato caratterizzato da uno scenario di bassi tassi d'interesse e dalla tematica dei rischi giuridici nell'ambito dei servizi finanziari transfrontalieri. A ciò si sono inoltre aggiunti il trattamento dei casi di abuso di mercato e la ricerca di una soluzione tesa ad appianare ulteriormente la problematica *too big to fail*.

Sul piano macroeconomico, nel 2015 l'apprezzamento del franco svizzero e i tassi d'interesse negativi⁷³ hanno direttamente eroso la redditività delle banche e accresciuto i rischi sia nelle attività *retail*, sia in quelle di gestione patrimoniale. Il perdurare dello scenario caratterizzato da bassi tassi d'interesse ha accentuato presso gli istituti la pressione ad assumere maggiori rischi di credito e di tasso. Il trend di crescita sul mercato immobiliare e ipotecario si è leggermente attenuato. Alla fine del 2015 i rischi maggiori sono quelli correlati agli immobili a reddito e agli immobili residenziali ad uso proprio nel segmento del lusso.

Sviluppi nell'ambito dei servizi finanziari transfrontalieri

Molte banche di gestione patrimoniale hanno dovuto affrontare anche nel 2015 le problematiche dei costi più elevati e dei rischi connessi alla garanzia della conformità fiscale: se da un lato è stato possibile concludere molti procedimenti con il Dipartimento di giustizia statunitense (DoJ), dall'altro sono tuttavia state avviate nuove indagini da parte delle autorità tedesche e francesi.

Nel 2015, 76 banche hanno sottoscritto accordi di non perseguimento (*Non-Prosecution Agreements* [NPA]) con il DoJ, risolvendo così, all'interno del quadro giuridico svizzero, i problemi con gli USA. Tali istituti hanno pagato sanzioni complessivamente dell'ordine di USD 1,13 miliardi. Le banche della categoria 1⁷⁴ non hanno stipulato alcun accordo.

Le autorità tedesche hanno informato varie banche circa la conduzione di indagini penali a loro carico per complicità nell'evasione fiscale. Il 28 maggio 2015 la Basler Kantonalbank è stata la prima banca svizzera a stipulare in questo contesto un accordo con la Germania. Anche le autorità francesi stanno svolgendo indagini nei confronti di vari istituti svizzeri per il medesimo capo di accusa.

Prosecuzione del trend di consolidamento nel settore bancario

La combinazione di sfide sul piano macroeconomico (come lo scenario di bassi tassi d'interesse) e difficoltà di natura non economica (come la questione della conformità fiscale nelle attività transfrontaliere) ha generato nel settore bancario una prosecuzione della tendenza di consolidamento, *in primis* per gli istituti attivi nel segmento della gestione patrimoniale. Mentre i nuovi progetti di autorizzazione permangono su livelli minimi, le uscite dal mercato restano praticamente all'ordine del giorno. Il processo di concentrazione nel settore bancario è pertanto proseguito anche nel 2015. Altri 7 fra banche e commercianti di valori mobiliari hanno definitivamente cessato la propria attività e per 26 istituti il processo di uscita volontaria dal mercato è ancora in corso. Le uscite dal mercato hanno interessato soprattutto le banche estere e quelle di gestione patrimoniale. Il cambiamento strutturale viene inoltre alimentato dal fatto che singoli istituti cercano di posizionarsi meglio sul mercato operando acquisizioni.

La FINMA adotta un approccio neutrale nei confronti dell'attuale trend di consolidamento del settore bancario, senza intervenire attivamente nelle singole dinamiche di mercato. Il suo mandato di tutela le impone tuttavia di seguire da vicino ogni singola uscita di un istituto dal mercato. Nel momento in cui viene deciso di porre fine all'attività bancaria, la FINMA sostiene una liberazione mirata dalla relativa vigilanza. Ciò può avvenire nel momento in cui la banca non presenta più posizioni degne di protezione ed eventuali pretese di creditori sono state soddisfatte o garantite in maniera equivalente.

Il volume degli affari è rimasto complessivamente stabile anche nel 2015. Gli operatori del mercato che

⁷³ Cfr. cap. «Apprezamento del franco svizzero e tassi d'interesse negativi: conseguenze per il settore bancario», pag. 42 segg.

⁷⁴ Cfr. nota a piè di pagina 14, pag. 14.

Uscite dal mercato dal 2011

Ripartite per tipo di uscita, categoria di vigilanza e banche nazionali e/o estere

	2015	2014	2013	2012	2011
Fusioni*	4 (1)	3 (0)	8 (6)	7 (5)	10 (3)
Categoria 3 (di cui banche estere)	–	–	–	1 (0)	–
Categoria 4 (di cui banche estere)	–	1 (0)	2 (2)	1 (1)	5 (1)
Categoria 5 (di cui banche estere)	4 (1)	2 (0)	6 (4)	5 (4)	5 (2)
Cessazione volontaria dell'attività operativa con obbligo di assoggettamento	4 (0)	5 (2)	7 (6)	9 (6)	9 (6)
Categoria 3 (di cui banche estere)	–	–	–	–	1 (0)
Categoria 4 (di cui banche estere)	–	–	1 (0)	–	–
Categoria 5 (di cui banche estere)	4 (0)	5 (2)	6 (6)	9 (6)	8 (6)
Liquidazione volontaria	3 (2)	3 (2)	1 (1)	3 (2)	3 (1)
Categoria 3 (di cui banche estere)	–	–	–	–	–
Categoria 4 (di cui banche estere)	–	–	–	–	–
Categoria 5 (di cui banche estere)	3 (2)	3 (2)	1 (1)	3 (2)	3 (1)
Revoca dell'autorizzazione	0 (0)	1 (0)	0	1 (1)	1 (0)
Categoria 5 (di cui banche estere)	0 (0)	1 (0)	–	1 (1)	1 (0)
Totale (di cui banche estere)	11 (3)	12 (4)	16 (13)	20 (14)	23 (10)

* Nel Rapporto annuale 2013 era compreso, oltre alle fusioni, il trasferimento patrimoniale (*asset deal*).

sono stati in grado di regolare le pendenze pregresse e posizionarsi adeguatamente sul mercato continuano tuttavia a trovare nella piazza finanziaria elvetica condizioni quadro immutate.

Il Gruppo Raiffeisen e PostFinance assumono una rilevanza sistemica

Nell'ambito dell'attuazione del quadro normativo *too big to fail*, il 16 giugno 2014 la BNS aveva decretato la rilevanza sistemica di un quarto gruppo finanziario, il Gruppo Raiffeisen, oltre a Credit Suisse, UBS e Banca Cantonale di Zurigo. Nel 2015 la FINMA ha designato singolo istituto di rilevanza sistemica Raiffeisen Svizzera società cooperativa, in virtù della sua posizione di organizzazione centrale nel sistema di responsabilità reciproca del gruppo. Con decisione del 24 luglio 2015, la FINMA ha definito i requisiti prudenziali specifici per il Gruppo Raiffeisen e per Raiffeisen Svizzera società cooperativa. Nella fattispecie, la FINMA ha disposto il rispetto dei requisiti particolari in materia di fondi propri vigenti per le banche di detta categoria. Per il Gruppo Raiffeisen, l'acquisizione dello status di banca di rilevanza sistemica comporta ora l'obbligo di presentare alla FINMA un piano di emergenza da cui si deve evincere che, in caso di insolvenza imminente, le funzioni di rilevanza sistemica dell'intero Gruppo Raiffeisen e di Raiffeisen Svizzera società cooperativa possono essere mantenute senza alcuna interruzione. Raiffeisen Svizzera società anonima è inoltre tenuta ad allestire un piano di stabilizzazione, che deve contenere le misure con cui la banca e l'intero Gruppo Raiffeisen intendono stabilizzarsi durvolmente in caso di crisi, in modo da poter portare avanti la propria attività senza interventi da parte dello Stato.

Con decisione del 29 giugno 2015, la BNS ha sancito la rilevanza sistemica anche di PostFinance SA. I fattori determinanti per questa decisione sono stati sia

l'importante quota di mercato detenuta da tale istituto nel segmento sistemicamente rilevante dei depositi bancari, sia i correlati servizi di traffico dei pagamenti. Di concerto con PostFinance, la FINMA ha parimenti definito il piano di attuazione per i requisiti particolari, nonché il piano di emergenza e quello di stabilizzazione.

Programma di audit per le banche

Nel 2015 la FINMA ha emanato, per tutte le banche e i commercianti di valori mobiliari, dettagliate disposizioni circa le verifiche condotte da società di audit esterne.

Nel 2013 il FMI aveva esaminato la stabilità finanziaria nonché la qualità della regolamentazione e della vigilanza sulla piazza finanziaria svizzera, pubblicando successivamente varie raccomandazioni al riguardo⁷⁵. Nella fattispecie, il FMI ha proposto tra l'altro di conferire alle varie società abilitate a condurre audit di vigilanza istruzioni più dettagliate nell'ambito dell'audit regolamentare. L'obiettivo è migliorare aspetti quali la procedura unitaria nell'audit degli istituti assoggettati alla vigilanza, la valutazione degli elementi rilevanti e il rendiconto. La FINMA ha pertanto deciso di elaborare una serie di punti di audit per i singoli ambiti di verifica. La scelta è ricaduta sugli ambiti di audit che per legge sono regolamentati in modo sommario, ma proprio nei quali gli *auditor* esterni godono di un ampio margine di manovra. Concretamente, i punti di audit si estendono ora ai seguenti ambiti di verifica:

- confidenzialità dei dati dei clienti,⁷⁶
- funzioni centrali per il controllo e la gestione dei rischi,
- sistema informatico,
- sistema interno di controllo,
- rischi di *compliance* e
- rischi legali e legati ai processi.

⁷⁵ Cfr. anche nota a piè di pagina 9, pag. 10.

⁷⁶ Cfr. Circolare FINMA 08/21 «Rischi operativi – banche», Allegato 3 (www.finma.ch/de/rs-2008-21.pdf, in tedesco).

L'elaborazione dei punti di audit è stata effettuata in collaborazione con la Commissione specialistica per l'audit bancario di EXPERTsuisse. A differenza dei punti di audit concernenti l'ottemperanza della Legge sul riciclaggio di denaro, che sono stati introdotti nel 2014 e costituiscono nel contempo uno strumento di *reporting*⁷⁷, i punti di audit summenzionati non hanno carattere di reporting. Le società di audit de-

vono fissare nei documenti di lavoro le attività svolte in linea con i sei punti di audit. Eventuali contestazioni, osservazioni e raccomandazioni devono essere comunicate alla FINMA nel consueto rapporto sull'audit prudenziale, presentato con cadenza annuale all'attenzione dell'Autorità di vigilanza. I punti di audit relativi a ulteriori ambiti di verifica saranno parimenti definiti a breve.

Conclusione del procedimento a carico di UBS negli Stati Uniti nel caso concernente la manipolazione del mercato dei cambi

Nel 2015 UBS ha potuto porre fine al procedimento avviato nei suoi confronti per manipolazione del mercato dei cambi.

Dopo che la FINMA, la Financial Conduct Authority (FCA) britannica e la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) statunitense avevano concluso già nel novembre 2014 i propri procedimenti contro varie banche concernenti la manipolazione valutaria, nel maggio 2015 il Dipartimento di giustizia (DoJ) e il Federal Reserve Board degli Stati Uniti hanno inflitto sanzioni pecuniarie dell'ordine di USD 4,5 miliardi a UBS e cinque ulteriori istituti. Nel presente caso, le multe a carico di UBS sono ammontate complessivamente a USD 545 milioni. Tutte le banche coinvolte hanno sottoscritto un'ammissione di colpa. Nel caso di UBS, la sanzione pecuniaria del DoJ è stata inflitta sulla scorta della revoca dell'accordo di non perseguimento (NPA) relativo al caso Libor⁷⁸, in quanto le soggiacenti condizioni erano state violate. Si tratta del primo caso nel settore finanziario in cui il DoJ ha invalidato un accordo NPA, a conferma della risolutezza delle autorità statunitensi a procedere contro le pratiche abusive sui mercati finanziari.

Questi procedimenti sottolineano i pericoli che derivano da comportamenti scorretti di collaboratori e dirigenti bancari ed evidenziano la necessità di una vigilanza più serrata sul comportamento delle banche. La FINMA risponde a questi sviluppi rafforzando e sistematizzando la vigilanza sulla condotta d'affari⁷⁹, nonché intensificando i procedimenti a carico dei soggetti⁸⁰ che adottano comportamenti abusivi.

⁷⁷ In seguito agli atti di verifica, le società di audit devono presentare alla FINMA, per ogni istituto, il documento richiesto, debitamente compilato, concernente i punti di audit ai sensi della LRD.

⁷⁸ Cfr. Rapporto annuale 2012 della FINMA, cap. «Enforcement», «Panoramica», sezione «Procedimento contro UBS in relazione al LIBOR e altri tassi di riferimento», pag. 67 seg.

⁷⁹ Cfr. cap. «Rafforzamento e sistematizzazione della vigilanza sulla condotta d'affari», pag. 30 seg.

⁸⁰ Cfr. cap. «Panoramica Enforcement», sezione «Procedimenti a carico di persone fisiche», pag. 76 seg.

Apprezzamento del franco svizzero e tassi d'interesse negativi: conseguenze per il settore bancario

L'inatteso apprezzamento del franco svizzero ha comportato perdite, tra l'altro per i clienti delle banche online, nonché un maggiore rischio di credito soprattutto per i prestiti alle imprese. I tassi d'interesse negativi indeboliscono la redditività di molte banche di gestione patrimoniale, inducendo nel contempo le banche *retail* a esporsi a maggiori rischi di credito e di variazione dei tassi.

Il 2015 è iniziato con una sorpresa di politica monetaria: il 18 dicembre 2014 la BNS aveva annunciato l'introduzione, a partire dal 22 gennaio 2015, di un tasso d'interesse negativo dello 0,25% sugli averi in conto giro al di sopra degli importi in franchigia specifici per i singoli istituti. Il 15 gennaio 2015 la BNS ha inoltre comunicato l'abolizione del cambio minimo euro-franco, con contestuale aumento dei tassi negativi allo 0,75%. Al fine di evitare eventuali speculazioni, l'abolizione del cambio minimo ha dovuto essere effettuata in maniera inattesa. In seguito a essa, il differenziale dei tassi tra euro e franco svizzero ha nuovamente acquistato rilevanza: come mostra la figura a pagina 44 in alto, storicamente i tassi d'interesse sul mercato interbancario per l'euro e per le valute che l'hanno preceduto erano sempre stati superiori in misura significativa a quelli per il franco svizzero, riflettendo così i rischi più elevati rispetto alla moneta elvetica. A seguito dell'espansiva politica monetaria della Banca centrale europea (BCE), nel 2008 il differenziale dei tassi è tuttavia diminuito in maniera drastica. A fronte di tassi d'interesse pressoché identici ma con rischi maggiori sul versante dell'euro, i capitali sono confluiti in massa sul franco, generando una cospicua pressione all'apprezzamento di quest'ultimo. Tra il 2011 e il 2015 la BNS ha contrastato tale pressione attraverso interventi mirati sul mercato, tesi a garantire una soglia minima di cambio euro-franco. Con l'abolizione della garanzia del tasso minimo è tuttavia aumentata la necessità di ripristinare, per quanto possibile, il differenziale di tasso storico tra le due valute mediante un abbassamento del livello dei tassi d'interesse, al fine di ridurre la pressione all'apprezzamento sul franco svizzero e contrastare un correlato indebolimento della concorrenzialità delle esportazioni elvetiche.

Minore redditività e incentivazione a rischi più elevati

L'apprezzamento del franco svizzero ha indebolito la

redditività delle banche e creato così incentivi all'assunzione di rischi maggiori. I primi effetti di questa evoluzione a inizio anno si sono fatti sentire per una serie di banche online, sia in Svizzera che all'estero: l'inatteso apprezzamento della moneta elvetica si è tradotto in perdite consistenti per i clienti che avevano puntato su un indebolimento del franco nei confronti dell'euro. Poiché determinati clienti non sono stati in grado di fare fronte al proprio obbligo di versamento suppletivo, alcune delle banche svizzere interessate hanno dovuto costituire accantonamenti significativi. In una prospettiva di medio periodo, l'apprezzamento del franco svizzero è destinato a pesare soprattutto sulle banche di gestione patrimoniale in un contesto di forte pressione sui costi: alle spese correnti in franchi si contrappongono infatti ora introiti in valuta estera, il cui controvalore in franchi si è ridotto di conseguenza. A causa della temuta flessione delle esportazioni, del turismo e della crescita complessiva dell'economia nazionale, le banche *retail* si sono trovate a essere esposte a maggiori rischi sul piano dell'erogazione dei crediti. Sebbene nel corso del 2015 la crescita si sia rivelata più solida di quanto ipotizzato a inizio anno, la redditività a lungo termine di numerose imprese potrebbe tuttavia risultare compromessa.

Ripercussioni più acute per le banche di gestione patrimoniale

I tassi d'interesse negativi introdotti per frenare l'apprezzamento del franco svizzero hanno colpito in modo particolarmente pesante le banche attive nel segmento della gestione patrimoniale: al momento dell'introduzione del suddetto provvedimento, questi istituti presentavano infatti i più elevati averi in conto giro presso la BNS al di sopra dell'importo in franchigia. Al fine di ridurre complessivamente l'onere dei tassi per il sistema bancario, gli istituti con averi in conto giro superiori alla soglia in franchigia hanno potuto prelevare capitali dalla BNS e allocarli

presso altre banche che invece non avevano ancora raggiunto tale limite. Gli interessi riscossi dalle banche con importi in franchigia non ancora esauriti hanno spinto anche i tassi interbancari in terreno negativo.

Effetti collaterali dei tassi d'interesse negativi

I tassi d'interesse negativi hanno però prodotto anche una serie di effetti collaterali, accrescendo la pressione sulle banche *retail* ad assumere rischi maggiori. Una banca che copre i rischi di variazione di tasso d'interesse attraverso operazioni *swap*, paga un tasso *swap* fisso e riceve un tasso d'interesse variabile. Il suo margine attivo⁸¹ è dato dalla differenza tra gli interessi di credito fissi ricevuti e il tasso *swap* fisso pagato, come riportato a titolo di esempio nella figura a pagina 44 in basso a sinistra per una durata di dieci anni con le curve A e C e la superficie azzurra. Il margine passivo⁸² è dato dalla differenza tra il tasso d'interesse interbancario variabile ricevuto e gli interessi di deposito pagati, come illustrato nella figura a pagina 44 in basso a sinistra con le curve D ed E e la superficie blu. Poiché dall'inizio del 2015 i tassi d'interesse variabili sono negativi, una banca è tenuta a pagarli invece di riceverli. Nel contempo, l'istituto deve cercare di non riaddebitare gli stessi ai depositanti, in quanto altrimenti corre il rischio di perdere le relazioni d'affari con i propri clienti, per esempio sotto forma di importanti depositi a lungo termine o mandati di gestione patrimoniale. Di conseguenza, dall'inizio del 2015 il margine passivo ha assunto segno negativo. Finora molte banche hanno compensato la pressione sui propri margini passivi in parte attraverso un aumento dei tassi ipotecari e quindi del margine attivo. Il margine complessivo (curva B), dato dalla somma di margine attivo e passivo, è tuttavia diminuito per molti istituti.⁸³ Nel contempo, l'aumento dei tassi ipotecari ha contribuito nel 2015 a un rallentamento della crescita dei volumi ipotecari. Resta tuttavia da vedere per quanto tempo sarà possibile man-

tenere i margini attivi al livello del 2015, soprattutto per le banche attive prevalentemente in regioni o segmenti di clientela con mercati ipotecari più competitivi. Il calo dei margini accresce complessivamente la pressione a esporsi a maggiori rischi di credito o di variazione dei tassi. A fronte dei tassi d'interesse negativi, la FINMA è chiamata in misura maggiore a monitorare i rischi delle banche. Di conseguenza, per determinati istituti l'Autorità di vigilanza conduce *stress test* su ipoteche e tassi, procedendo poi ad approfondimenti mirati in caso di anomalie.

Aumento dei rischi di variazione dei tassi d'interesse

Il perdurare dei bassi tassi d'interesse comporta anche un aumento dei rischi di variazione dei tassi. A seguito della pressione sui margini, molte banche sono preoccupate che lo scenario dei tassi negativi possa protrarsi ancora oppure, nel peggiore dei casi, che gli stessi scendano ulteriormente. Nel contempo, l'aspettativa di tassi ancora bassi o negativi accresce l'incentivo a finanziare crediti a lungo termine con depositi a breve termine, attuando così in misura sempre maggiore un processo di trasformazione delle scadenze. In tale ambito si rinuncia sensibilmente, almeno in parte, a coprire i rischi di aumento dei tassi mediante operazioni *swap*. La figura 3 a pagina 44 in basso a destra riporta le perdite di valore attuale netto espresso in percentuale del capitale proprio che una banca *retail* media subirebbe qualora i tassi aumentassero di 100 punti base.⁸⁴ Dopo una drastica impennata nei primi anni della crisi finanziaria globale tra il 2007 e il 2009, nel periodo compreso tra il 2009 e il 2014 tali perdite hanno continuato ad attestarsi su livelli elevati o sono leggermente scese a seguito del prolungamento delle ipotesi concernenti il vincolo dei tassi d'interesse per i depositi dei clienti. Dall'introduzione dei tassi d'interesse negativi a inizio 2015, ora si osserva tuttavia un nuovo incremento.

⁸¹ Margine tra gli interessi che una banca percepisce sui propri attivi (per esempio ipoteche) e gli interessi sul mercato interbancario.

⁸² Margine tra gli interessi sul mercato interbancario e gli interessi che una banca paga sui propri passivi (p. es. depositi).

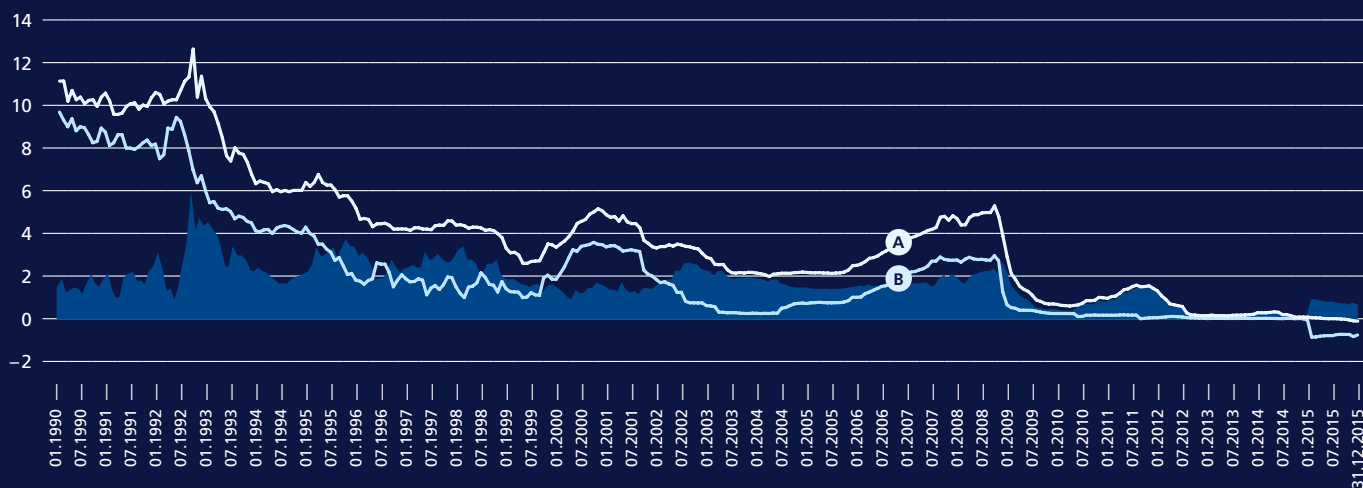
⁸³ Il margine attivo per le durate più brevi è aumentato in misura tendenzialmente minore rispetto a quello a dieci anni; di conseguenza, il margine d'interesse definito tenendo in considerazione tutte le durate è sceso ancora di più rispetto a quanto riportato nella figura a pagina 44 in basso a sinistra.

⁸⁴ Media ponderata per il volume dei rischi di tasso (perdite di valore attuale netto in percentuale dei fondi propri computabili in caso di aumento dei tassi di 100 punti base) di tutte le banche regionali, le banche cantonali, di Raiffeisen e PostFinance. Nell'interpretazione del valore medio occorre notare che le banche in questione presentano un'elevata dispersione.

Andamento nel contesto dei tassi d'interesse

Differenziale dei tassi d'interesse tra il mercato interbancario in euro e quello in franchi svizzeri

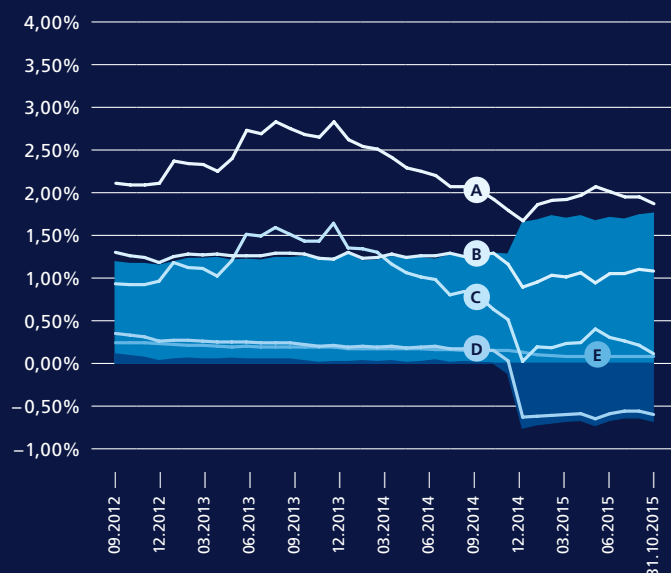
Tassi d'interesse all'anno



- A** Euro
- B** Franchi svizzeri
- Differenziale dei tassi d'interesse tra euro e franchi svizzeri

Margini di una banca *retail* in un contesto di tassi d'interesse negativi

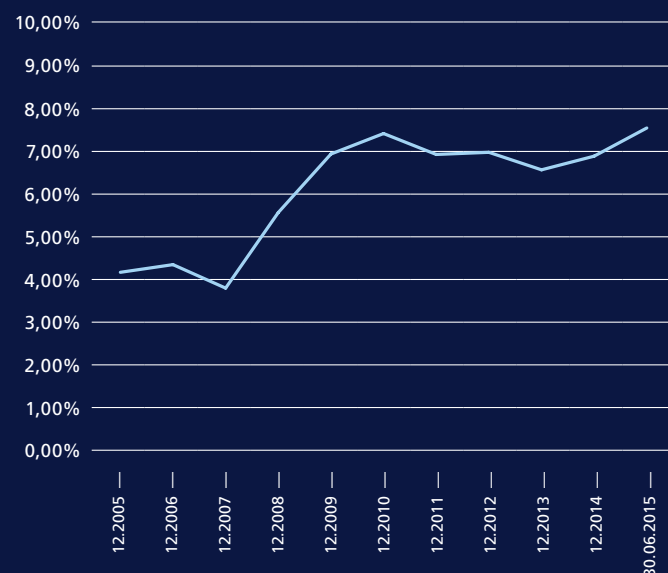
Tassi d'interesse all'anno



- A** Tasso ipotecario a dieci anni
- B** Margine d'interesse finale
- C** Tasso *swap* a dieci anni
- D** Tasso Libor a dodici mesi
- E** Versamenti di risparmio
- Margine attivo
- Margine passivo

Rischio medio di variazione dei tassi d'interesse per le banche *retail*

Perdita di valore attuale in percentuale dei fondi propri computabili



Cambiamenti nella regolamentazione delle banche

I cambiamenti intervenuti nel corso del 2015, *in primis* a livello di standard internazionali di regolamentazione bancaria, si sono tradotti in opportuni adeguamenti delle circolari FINMA in ambito bancario.

Circolare FINMA	Progetto di regolamentazione			Modifiche	Entrata in vigore
	Tipologia	Contenuto / oggetto	Obiettivi / motivi		
Pubblicazione – banche (16/1)	Revisione totale	La circolare sancisce gli obblighi di pubblicazione in relazione a fondi propri e liquidità. L'applicazione dei nuovi standard di pubblicazione avviene in funzione delle dimensioni della banca. Nella fattispecie, le 35 maggiori banche in Svizzera sono tenute ad applicare integralmente gli standard di pubblicazione internazionali o a motivare la rinuncia alla pubblicazione con un'apposita dichiarazione, da cui si evince per quale motivo una pubblicazione non sia consona. Il restante 90% circa delle banche svizzere attua una prassi di pubblicazione sostanzialmente conforme a questi standard, ma con un'estensione nettamente ridotta, una minore frequenza e termini transitori più estesi per l'introduzione dei nuovi standard.	Oltre ai requisiti in termini di fondi propri e di liquidità, il quadro normativo internazionale di Basilea III comprende anche standard in base ai quali le banche sono tenute a divulgare pubblicamente i propri rischi, le relative modalità di gestione e la loro situazione su fondi propri e liquidità. Poiché i precedenti standard di pubblicazione non rendevano possibile un raffronto adeguato della situazione di rischio delle banche, la Circolare «Pubblicazione – banche» (ex Circolare 08/22) è stata adeguata ai recenti sviluppi sul piano dei requisiti internazionali.	Gli standard di pubblicazione sottoposti a revisione miglioreranno le basi di informazione e decisionali per gli operatori del mercato e accrescono il grado di comparabilità degli istituti. In particolare, per la pubblicazione è prevista l'introduzione di modelli standardizzati di tabelle.	1.1.2016

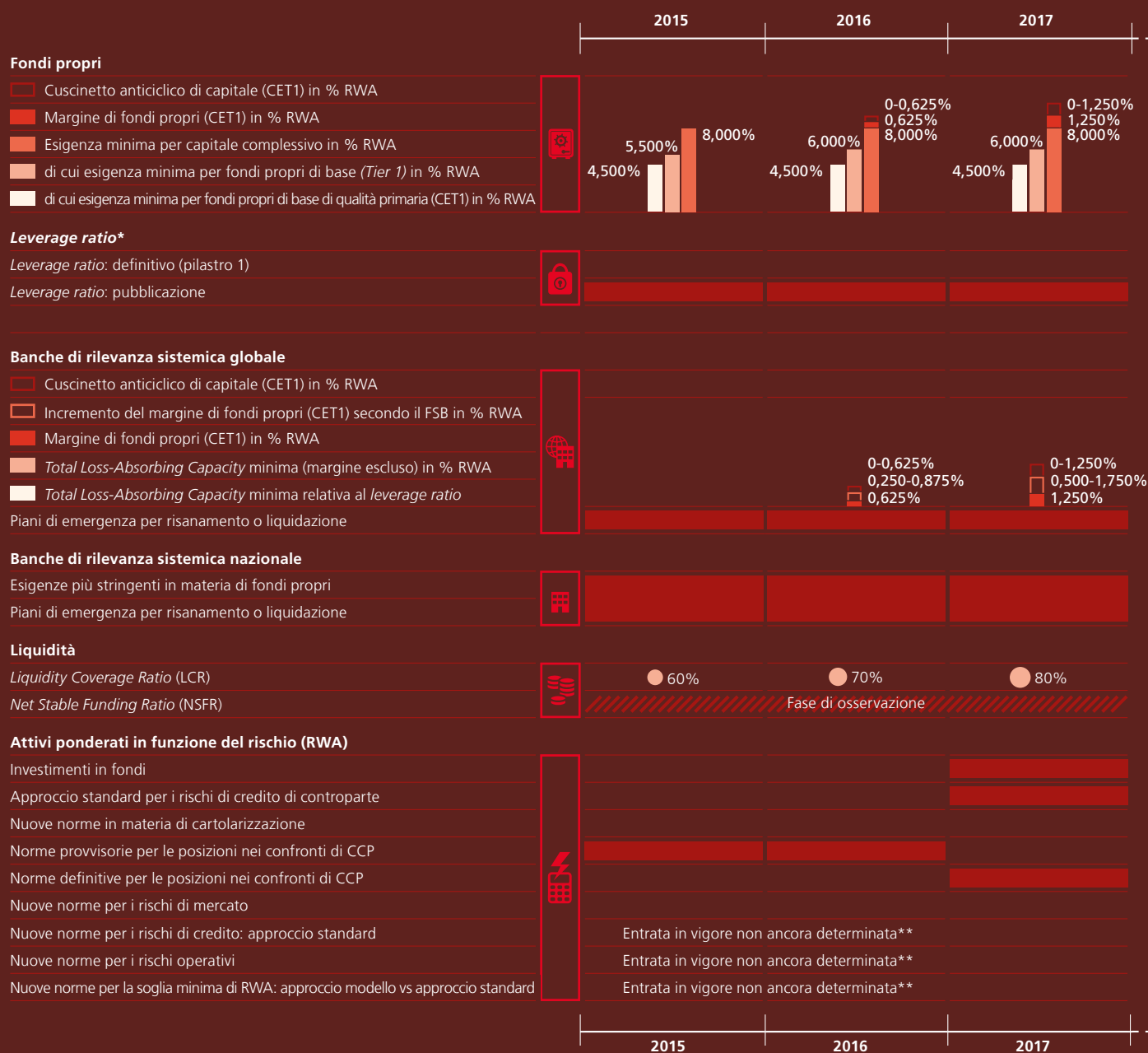
Prospettive

Nel corso dei prossimi anni è previsto il recepimento nel diritto nazionale di ulteriori adeguamenti degli standard internazionali secondo Basilea III⁸⁵, con relativa entrata in vigore tra il 2017 e il 2019. Al riguardo, nel corso del 2016 la FINMA prevede di sottoporre a revisione le proprie circolari rivolte agli istituti bancari sui temi «Rischi di credito – banche» (08/19), «Rischi operativi – banche» (08/21) e «Sorveglianza e controllo interno – banche» (08/24).

⁸⁵ Cfr. cap. «In sintesi: fasi del programma di riforme di Basilea», pag. 46 seg.

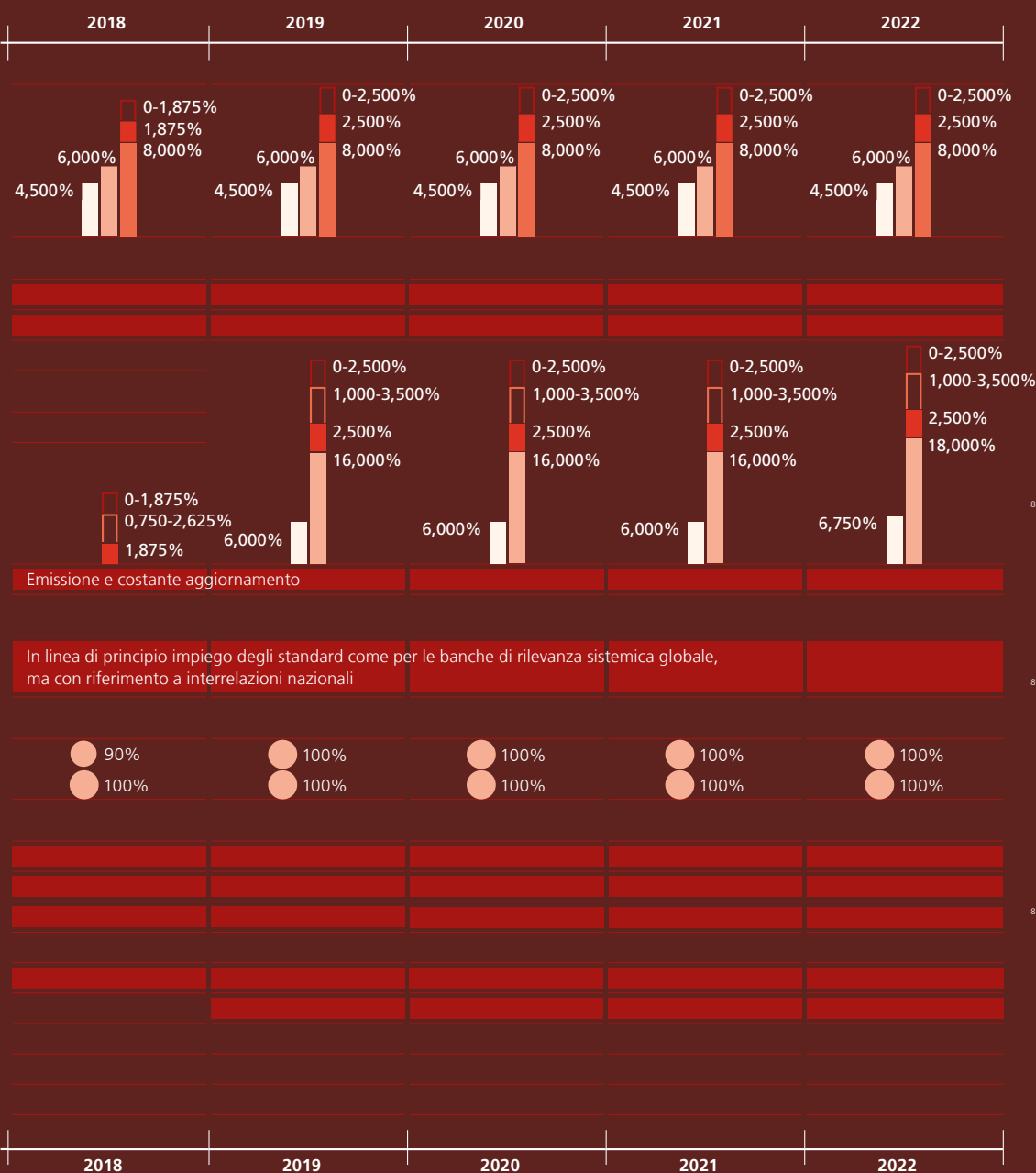
In sintesi: fasi del programma di riforme di Basilea

Dopo vari anni di intensi lavori, alla fine del 2016 tutte le componenti del programma di riforme di Basilea III dovranno essere terminate. Successivamente, gli assoggettati alla vigilanza e la FINMA saranno chiamati a un ulteriore impegno in sede di implementazione a livello nazionale.



* Finalizzazione della calibrazione nel corso del 2016; i presidenti delle banche centrali e i dirigenti delle autorità di vigilanza sulle banche hanno comunicato indicativamente un leverage ratio pari al 3%.
 ** La data dell'entrata in vigore verrà stabilita a fine 2016.

Dopo la crisi finanziaria, il Comitato di Basilea ha pubblicato a fine 2010 il proprio concetto quadro per Basilea III⁸⁶, con nuovi standard minimi in materia di fondi propri e di liquidità. I nuovi standard sui fondi propri sono entrati in vigore nel 2013, con termini transitori di diversi anni. Sono stati ultimati anche i lavori sui nuovi standard internazionali in materia di liquidità, con le quote minime da raggiungere per la liquidità a breve termine (LCR)⁸⁷ e la liquidità strutturale (NSFR)⁸⁸. Le modalità di calcolo delle esigenze in materia di fondi propri ponderate in funzione del rischio sono in fase di rielaborazione. Il grafico sottostante indica le fasi già concluse del programma di riforme di Basilea, nonché i lavori ancora da compiere a livello internazionale entro la fine del 2016.



⁸⁶ Le norme in materia di capitale proprio e liquidità costituiscono sostanzialmente il cosiddetto pilastro 1 di Basilea III. Il processo di vigilanza è oggetto del pilastro 2. Il pilastro 3 comprende le norme per la pubblicazione di importanti parametri e di informazioni sui rischi da parte delle banche.

⁸⁷ La quota di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* – LCR) è un nuovo parametro quantitativo della liquidità ai sensi di Basilea III. In uno scenario di stress predefinito, il LCR costituisce il rapporto tra lo stock di attività a elevata liquidità (p. es. titoli di Stato con *rating* elevato) e il totale dei deflussi di cassa netti. L'esigenza prevede che il valore del rapporto non sia inferiore al 100%.

⁸⁸ La quota strutturale di liquidità (*Net Stable Funding Ratio* – NSFR) è parimenti parte integrante della normativa di Basilea III e ha un orizzonte temporale di un anno; questo coefficiente mira a garantire che attivi e passivi presentino una struttura per scadenze sostenibile. In tal modo si punta, da un lato, a promuovere la capacità di resistenza delle banche su un orizzonte temporale più ampio e, dall'altro, a creare ulteriori incentivi affinché le banche finanzino le proprie operazioni su base duratura con fonti di rifinanziamento più stabili. L'esigenza prevede che tale quota non sia inferiore al 100%.

Il 2015 è stato caratterizzato da sviluppi differenti nei singoli settori di attività. Nel suo insieme, il mercato assicurativo svizzero mostra una buona solvibilità; la FINMA ha pertanto concentrato la propria attenzione in primo luogo sulle imprese di assicurazione con capitalizzazione più debole oppure incertezza elevata.

Nel 2015, uno scenario di ulteriore abbassamento dei tassi d'interesse e dei premi di rischio in calo ha dominato anche il contesto operativo delle assicurazioni. Questa situazione ha inciso su tutta l'economia assicurativa, determinando tra l'altro rendimenti da investimenti in flessione. Nel settore delle assicurazioni sulla vita, il basso livello dei tassi d'interesse costituisce una sfida di notevole portata. Gli affari degli assicuratori danni e malattie restano molto redditizi, ma con opportunità di crescita limitate, data la saturazione del mercato interno. I riasicuratori e gli assicuratori di rischi industriali – primariamente orientati a livello internazionale – mostrano una solida redditività, pur operando in un contesto di mercato estremamente competitivo e caratterizzato da eccessi di capacità. La piazza assicurativa svizzera sembra rimanere allettante, anche se il numero delle imprese assicurative si è stabilizzato a livelli elevati.

Sfide in aumento per gli assicuratori vita

All'inizio del 2015 la BNS ha deciso di abolire la soglia minima di cambio euro-franco e di introdurre interessi negativi sugli averi in conto giro presso la BNS. Questi provvedimenti hanno interessato direttamente gli assicuratori vita. I prodotti dell'assicurazione vita si caratterizzano, di norma, per un'elevata componente di risparmio con una remunerazione garantita stabilita al momento della stipula. I corrispondenti tassi d'interesse garantiti sono tuttavia attualmente troppo elevati per poter essere conseguiti mediante investimenti sicuri. Nel caso della previdenza professionale, la remunerazione dell'aver di vecchiaia può ora essere stabilita ogni anno. Per questo motivo la FINMA esamina la solvibilità e le riserve tecniche, disponendo la rimozione di eventuali carenze. La FINMA conferisce inoltre notevole importanza a una consona scelta dei tassi d'interesse nei premi.⁸⁹ Al 31 dicembre 2015, il numero degli assicuratori vita assoggettati ammontava a 20.

Buona la solvibilità degli assicuratori nel ramo danni

Anche nel 2015 gli assicuratori attivi nel ramo danni hanno conseguito solidi risultati in un mercato particolarmente saturo e con una forte concorrenza. Il mercato interno continua a essere effettivamente molto redditizio, tanto che la soppressione del cambio minimo con l'euro finora non ha avuto ripercussioni negative. Tuttavia, con molta probabilità gli effetti della decisione della BNS, dopo aver interessato soprattutto l'industria delle esportazioni, a partire dal 2016 si rifletteranno anche sui risultati degli assicuratori del ramo danni. La solvibilità di tali assicuratori resta molto stabile. Il quoziente SST⁹⁰ medio è pari a 184%. Anche per quanto riguarda le riserve tecniche, tali assicuratori sono ben posizionati: le verifiche condotte hanno evidenziato un solido livello di accantonamenti per le imprese di assicurazione di tutti i rami. Dall'ulteriore attività di vigilanza non sono emersi né elementi di grave violazione degli obblighi di solvibilità né casi di comportamenti qualificabili come abusi.

Un trattato internazionale con il Liechtenstein estende al Principato il *pool* di solidarietà svizzero nel ramo delle assicurazioni contro i danni causati dagli elementi naturali, permettendo così agli assicurati in Liechtenstein di partecipare ai benefici di un *pool* di compensazione dei rischi allargato.

Nel 2015 un'impresa di assicurazione⁹¹ ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio nei rami danni in Svizzera. In seguito all'iniziativa promossa da un intervento parlamentare di adeguare la Legge sulla sorveglianza degli assicuratori per le società cooperative di assicurazione, finora hanno potuto essere esonerate dalla vigilanza tre imprese⁹², mentre per altre è in corso la relativa valutazione. Al 31 dicembre 2015 il numero delle imprese di assicurazione contro i danni assoggettate ammontava a 99.

⁸⁹ Cfr. cap. «In sintesi: assicuratori vita in uno scenario di bassi tassi d'interesse», pag. 58 seg.

⁹⁰ Il quoziente SST si ottiene dividendo il capitale sopportante i rischi per il capitale previsto; si consulti al riguardo la Circolare FINMA 08/44 «SST», nm. 17 (<http://www.finma.ch/de/rs-2008-44.pdf>, in tedesco). Per la valutazione dei quozienti SST, nell'Allegato 4 di tale circolare sono state definite delle soglie d'intervento. Per informazioni generali sul SST, v. anche Scheda informativa «Il Test svizzero di solvibilità» del 1° ottobre 2014 (<http://www.finma.ch/it/fb-solvenztest.pdf>).

⁹¹ VZ Pool d'Assicurazioni SA.

⁹² Cfr. nota 48, pag. 29.

Novità nella sorveglianza degli assicuratori malattie

54 imprese di assicurazione offrono l'assicurazione malattie complementare e conseguono un volume premi (inclusa l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia) pari a circa CHF 10 miliardi, di cui il 35% riguarda le cure ospedaliere e il 28% quelle ambulatoriali.

Anche a tre anni dalla sua introduzione, il cambiamento a livello del finanziamento ospedaliero influisce positivamente sui risultati dell'assicurazione complementare in caso di ospedalizzazione. Dopo le già sostanziose riduzioni tariffarie attuate nel 2014 e nel 2015, la FINMA ha disposto ulteriori riduzioni anche per le tariffe del 2016, ritenendole peraltro necessarie non su larga scala, bensì solo per singoli prodotti. Le riduzioni tariffarie ordinate direttamente dalla FINMA per il 2016 sono dell'ordine di CHF 60 milioni.

Nel complesso, gli assicuratori malattie sono in grado di soddisfare senza alcuna difficoltà i requisiti di solvibilità secondo il SST posti dalla FINMA. Attualmente, in collaborazione con gli operatori del settore, è stato avviato un progetto che punta a considerare in maniera più efficace gli impegni a lungo termine. In singoli casi, ne potranno risultare dei valori di solvibilità modificati.

A partire dal 2016, in seguito all'istituzione di una nuova base giuridica nella Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie e nella Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, l'Ufficio federale della sanità pubblica e la FINMA⁹³ collaboreranno più strettamente, scambiandosi informazioni relative a casi importanti oppure coordinando le rispettive attività di vigilanza.

Solidità dei riassicuratori nel difficile contesto di consolidamento del mercato

La situazione finanziaria delle compagnie di riassi-

curazione è tuttora contrassegnata da un'estrema solidità. Le quote sinistri a carico dei riassicuratori hanno continuato ad attestarsi a livelli bassi, tanto più che nel 2014 si sono verificati solo pochi eventi di portata catastrofica. Gli utili di esercizio sono aumentati del 10% circa. Anche nell'esercizio in esame sono stati assegnati cospicui dividendi agli azionisti. Il quoziente SST è lievemente diminuito, ma con una media del 217% rimane comunque a un livello molto elevato.

Ciò nonostante, il contesto internazionale del mercato continua a essere critico. Lo scenario con tassi d'interesse ai minimi storici favorisce l'afflusso di capitale alternativo al settore riassicurativo, mettendo ulteriormente sotto pressione i prezzi e altre condizioni contrattuali per le coperture riassicurative. Nel 2015 il mercato ha assistito a molte acquisizioni che hanno riguardato non solo i riassicuratori in senso stretto, ma anche i gruppi assicurativi con un'importante clientela commerciale. In Svizzera, diverse società appartengono a gruppi assicurativi che partecipano a transazioni di questo tipo, in cui la strategia e l'organizzazione vengono esaminate criticamente a livello di gruppo e all'occorrenza adeguate, puntando tra l'altro a ottimizzare la struttura dei costi. In tal modo è attesa anche una contrazione della domanda di copertura riassicurativa. A breve termine, per il modello commerciale tradizionale si profila una crescita piuttosto modesta. Una possibile alternativa, oggetto di attenzione crescente, è costituita dagli affari con autorità nazionali e sovranazionali.

Il pieno riconoscimento dell'equivalenza del regime di vigilanza in Svizzera con *Solvency II* va considerato positivamente ai fini della piazza riassicurativa. Per i riassicuratori svizzeri significa infatti parità di trattamento negli affari con cedenti europei⁹⁴ rispetto a riassicuratori dell'UE.

⁹³ La vigilanza sull'assicurazione malattie è ripartita: per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è competente l'Ufficio federale della sanità pubblica in conformità alla Legge federale sull'assicurazione malattie, mentre le assicurazioni malattie complementari rientrano nella sfera di competenza della FINMA ai sensi della Legge sul contratto d'assicurazione.

⁹⁴ La compagnia cedente, detta anche semplicemente «cedente», è il cliente del riassicuratore, ovvero l'assicuratore diretto che contro pagamento di un premio trasferisce (cede) al riassicuratore una parte dei propri rischi. Il cedente è detto anche «il riassicurato».

Nel 2015 la FINMA ha concesso l'autorizzazione a due nuove compagnie di riassicurazione⁹⁵, in seguito al trasferimento del domicilio in Svizzera di entrambe. Cinque società di dimensioni più modeste (*captive* di riassicurazione)⁹⁶ sono state liberate dalla vigilanza.

Maggiore coordinamento a livello internazionale nella sorveglianza di gruppi

Attualmente sono assoggettati alla vigilanza della FINMA sei gruppi. Dal 31 dicembre 2014 la Nationale Suisse, essendo stata acquisita dalla Helvetia Holding SA, non è più sottoposta a vigilanza come gruppo separato. Anche la Vaudoise Assicurazioni Holding SA è stata liberata dalla sorveglianza di gruppi con decisione del 9 febbraio 2015, in quanto, dopo la vendita della partecipazione Valorlife nel Liechtenstein, essa opera in ambito esclusivamente nazionale tramite due imprese assicurative sottoposte alla vigilanza della FINMA, pertanto il man-

tenimento della sorveglianza di gruppi non è più giustificato.

Dei sei gruppi assicurativi soggetti a vigilanza, cinque sono attivi a livello internazionale. Il coordinamento in ambito internazionale con i *supervisory college*⁹⁷ acquista pertanto particolare importanza. Oltre all'incontro annuale con le autorità estere di regolamentazione, anche nel corso dell'anno avviene un intenso scambio di informazioni. I temi predominanti nel 2015 sono stati la messa a punto da parte della FINMA dei *coordination agreement*⁹⁸ e lo scambio di informazioni tra le singole autorità di regolamentazione in merito alla valutazione del rischio di un gruppo assicurativo. I singoli Stati membri dell'Unione europea considerano in via prioritaria la questione relativa all'assetto concreto da dare all'esercizio o al mancato esercizio di una vigilanza su sottogruppi nel caso di gruppi attivi nell'UE.

⁹⁵ Alla Sampo Japan Canopus Reinsurance SA è stata concessa la licenza di esercitare la riassicurazione, alla ABB Reinsurance AG la licenza di «riassicurazione tramite *captive*».

⁹⁶ ASEK Reinsurance SA, Amplinsure Re AG, Heineken Re AG, Wolters Kluwer Reinsurance AG, Stemcor Re SA.

⁹⁷ Nella sorveglianza di gruppi, i *supervisory college* costituiscono un forum importante di collaborazione tra la FINMA e le autorità di vigilanza estere per quanto riguarda un gruppo o un conglomerato finanziario. Il regolare scambio di informazioni ed esperienze s'iscrive nell'ottica di intensificare la collaborazione tra le autorità di vigilanza e di migliorare la vigilanza su gruppi e conglomerati finanziari attivi su scala internazionale.

⁹⁸ Il termine «*coordination agreement*» designa un accordo internazionale relativo a singoli istituti, siglato tra le autorità di vigilanza competenti allo scopo di fissare la collaborazione nei *supervisory college*.

La tutela degli assicurati rientra nel mandato legale della FINMA, la quale, per esempio, è intervenuta nell'ambito dell'assicurazione malattie in seguito a sconti non autorizzati o ha imposto rettifiche delle tariffe nell'assicurazione complementare ospedaliera. Inoltre, la FINMA esorta gli organi dirigenti delle imprese di assicurazione malattie a sviluppare ulteriormente la propria *corporate governance*.

Come in tutti gli altri comparti assicurativi, anche nelle assicurazioni malattie complementari la FINMA provvede a tutelare i contraenti di assicurazioni da rischi di insolvenza e abusi. Vigila quindi affinché gli istituti siano in grado di erogare in qualsiasi momento le prestazioni stabilite nella polizza assicurativa ed emana disposizioni in merito a dotazione finanziaria, gestione del rischio e *corporate governance* delle imprese di assicurazione assoggettate.

In aggiunta a questo regime di vigilanza, valido sia per gli assicuratori del ramo vita che per quelli del ramo danni, per l'assicurazione malattie complementare il legislatore ha stabilito un controllo preventivo dei prodotti. Ciò significa che gli assicuratori sono autorizzati a commercializzare i propri prodotti solo dopo che la FINMA ne abbia approvato i premi e le condizioni. L'esame dei prodotti da parte della FINMA avviene in base alle condizioni quadro stabilite per legge, secondo cui le tariffe non possono avere né un livello abusivamente alto né essere pericolosamente basse ai fini della solvibilità; le condizioni generali di assicurazione devono rispettare le pertinenti leggi.

L'abuso riguardante le tariffe dell'assicurazione malattie complementare viene specificato nelle dettagliate disposizioni dell'Ordinanza sulla sorveglianza e nella Circolare FINMA 10/3 «Assicurazione malattie ai sensi della LCA»⁹⁹. Determinanti al riguardo sono soprattutto le disposizioni relative al margine di utile ammesso e il divieto di trattamento impari. Secondo tali disposizioni, costituisce un abuso il pregiudizio arrecato a una persona assicurata mediante una notevole disparità di trattamento giuridicamente o attualmente non giustificabile.

La FINMA interviene in caso di trattamento impari

Nel corso della propria attività di vigilanza, la FINMA ha rilevato casi che lasciano supporre l'esistenza di

un conflitto con il succitato principio della parità di trattamento. Conseguentemente, ha provveduto a rilevare i dati relativi all'intero mercato delle assicurazioni malattie complementari, constatando che singoli assicuratori offrono ribassi di entità tale da non poter essere giustificati sotto il profilo attuariale. Questa constatazione riguarda contratti quadro in base ai quali vengono concesse agevolazioni a una determinata cerchia di persone, per esempio ai dipendenti di un'impresa o ai membri di associazioni.

Gli sconti sono ammessi solo se possono essere giustificati sotto il profilo attuariale. Se in un gruppo collettivo di assicurati i costi delle prestazioni o i costi amministrativi risultano minori, è ammissibile concedere un ribasso a favore di questi assicurati nell'ambito di quanto è stato risparmiato. Uno sconto ingiustificato determina invece un trattamento impari degli assicurati con un medesimo prodotto. In casi estremi, un assicurato escluso dal beneficio di un cosiddetto sconto collettivo finirebbe, con una parte del proprio premio, lo sconto applicato a un portafoglio collettivo.

Il mandato legale della FINMA prevede la tutela degli assicurati. Ciò significa anche impedire trattamenti tariffari di notevole disparità nell'assicurazione malattie complementare, tutelando così gli assicurati da eventuali abusi. Dopo aver constatato la prassi scorretta nell'applicazione di sconti, la FINMA ha reagito e imposto provvedimenti in merito. Nell'estate del 2015, l'Autorità di vigilanza ha invitato tutti gli assicuratori malattie a rescindere tutti i contratti quadro con sconti elevati ingiustificati entro il primo termine utile. Questo provvedimento immediato adottato di concerto è stato necessario per ristabilire quanto prima la situazione di conformità alla legge, impedendo così distorsioni del mercato. In singoli casi la FINMA svolge accertamenti approfonditi e, all'occorrenza, ordina le necessarie misure correttive.

⁹⁹ Cfr. Circolare FINMA 10/3 «Assicurazione malattie ai sensi della LCA» (www.finma.ch/it/rs-2010-03.pdf).

La correzione di sconti attuarialmente ingiustificati può sfociare nella necessità, da parte dell'impresa di assicurazioni, di operare un generale adeguamento delle tariffe. In tal caso la FINMA segue da vicino questo processo, per garantire che siano salvaguardati gli interessi di tutti gli assicurati.

Sfide nel ramo dell'assicurazione complementare ospedaliera

L'importanza dei prodotti di assicurazione complementare in caso di ospedalizzazione tende a diminuire. Nel corso degli anni, il portafoglio di assicurati ha registrato una leggera flessione e questo processo viene ora accelerato da diversi fattori. Uno di essi è l'ampia copertura in caso di malattia prevista dalla Legge federale sull'assicurazione malattie. Il nuovo finanziamento ospedaliero, introdotto nel 2012, ha comportato ulteriori tagli delle prestazioni, soprattutto nei prodotti «Reparto comune in tutta la Svizzera» (di seguito «Reparto comune»).

Quando le prestazioni di un prodotto vengono modificate a causa del contesto operativo, le tariffe possono risultare eccessivamente elevate e, in rapporto ai costi effettivi delle prestazioni, non essere più giustificate. La FINMA è consapevole di questa problematica e sorveglia la situazione sul mercato ancora più intensamente che in passato, intervenendo nel caso di prodotti che presentano margini di profitto a lungo termine superiori alla remunerazione adeguata al rischio. Per esempio, nella categoria di prodotti «Reparto comune», dal 2013 al 2015 la FINMA ha imposto sostanziali abbassamenti tariffari.¹⁰⁰

I due grafici a pagina 53 mostrano l'evoluzione delle prestazioni nei prodotti «Reparto comune» e «Reparto semiprivato e privato». Soprattutto nei prodotti «Reparto comune» si è registrato un netto calo delle prestazioni erogate per cure ospedaliere dal 2011 al 2014. Per quanto riguarda i prodotti «Reparto semiprivato» e «Reparto privato», la considerevole flessione delle prestazioni, registrata in un primo momento, è stata notevolmente smorzata dall'effetto del rincaro e da un fabbisogno crescente di riserve di senescenza. Rispetto al 2013, l'incasso dei premi per prodotti di assicurazione complementare ospedaliera è complessivamente diminuito del 4%, scendendo addirittura del 34% per i prodotti «Reparto comune». In seguito all'intervento della FINMA, nel 2015 i premi relativi a questi prodotti sono stati abbassati e anche nel 2016 saranno attuate ulteriori riduzioni. Nella discussione sulle tariffe per il 2016, la FINMA ha rifiutato gli aumenti dei premi

richiesti per determinati prodotti oppure ha ordinato riduzioni dei premi fino al 60%.

Ulteriore sviluppo della corporate governance

Analogamente al sistema sanitario svizzero, il ramo delle assicurazioni malattie si è sviluppato nel corso di molti decenni e ha dovuto costantemente adeguarsi ai cambiamenti di natura politica, legislativa, normativa o specifici del mercato. Ancora all'inizio degli anni Ottanta operavano oltre 500 casse malati, per lo più gestite come attività secondaria. Con l'introduzione nel 1996 della Legge federale sull'assicurazione malattie, la situazione è cambiata radicalmente. Oggi il mercato delle assicurazioni malattie è dominato da nove gruppi assicurativi, ciascuno con un volume premi dell'ordine di miliardi di franchi.

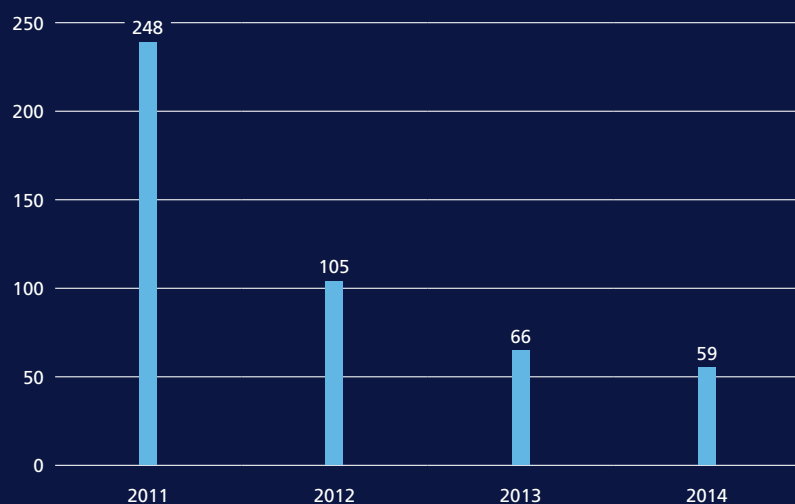
Sviluppi di questo tipo richiedono che la direzione dell'impresa soddisfi determinati requisiti. In particolare, quest'ultima deve garantire che la crescita strutturale sia accompagnata da un'organizzazione adeguata, da trasparenza e da controlli sufficienti. In un passato recente, nei confronti di diversi assicuratori malattie la FINMA ha dovuto adottare una serie di provvedimenti per eliminare carenze nella *corporate governance*. Inoltre, la problematica degli sconti inadeguati mette in luce lacune nei dispositivi di controllo. Per questo, nel dialogo in materia di vigilanza condotto nel 2015 con i dirigenti delle imprese di assicurazione malattie, la FINMA ha tematizzato soprattutto questo punto, esponendo le proprie aspettative in merito. A partire dal 2016 la FINMA svolgerà indagini sistematiche sulla *governance*, osservandone anche l'evoluzione nel corso del tempo.

¹⁰⁰ Cfr. anche il cap. «Panoramica Assicurazioni», sezione «Novità nella sorveglianza degli assicuratori malattie», pag. 49.

Prestazioni dell'assicurazione ospedaliera

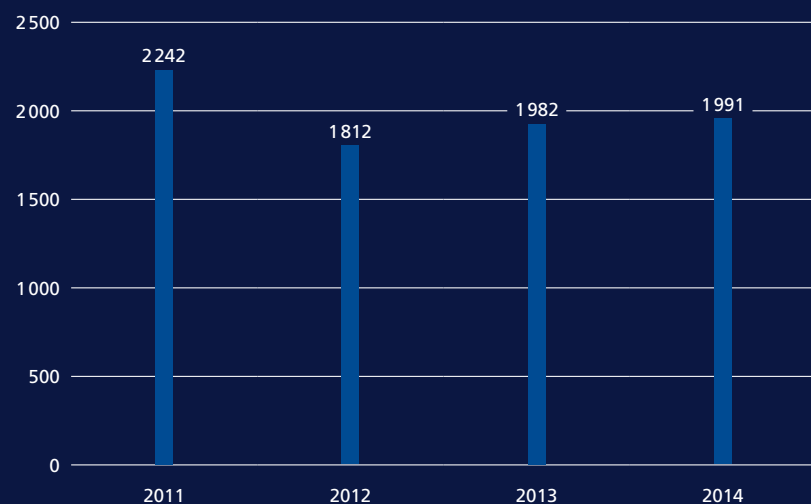
Reparto comune in tutta la Svizzera

in milioni di CHF



Reparto semiprivato e reparto privato

in milioni di CHF



Il 1° luglio 2015 è entrata in vigore la revisione parziale dell'Ordinanza sulla sorveglianza. Obiettivo principale degli adeguamenti era il riconoscimento da parte dell'UE dell'equivalenza delle norme svizzere in materia di solvibilità con i requisiti della direttiva europea *Solvency II*. È stato poi necessario adeguare l'Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni e alcune circolari FINMA, trattandosi di normativa susseguente. La FINMA ha inoltre emanato due nuove circolari e snellito gli atti normativi vigenti.

Ordinanza FINMA / Circolare FINMA	Progetto di regolamentazione			Modifiche	Data dell'entrata in vigore
	Tipologia	Contenuto / oggetto	Obiettivi / motivi		
Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni (OS-FINMA)	Revisione parziale	Nell'ordinanza è stata recepita una norma relativa alla cauzione per le imprese assicurative estere. Si tratta primariamente di una rettifica del livello di regolamentazione. Inoltre, in ragione della delega di competenze, nell'Ordinanza sulla sorveglianza è stata emanata una norma sulla presentazione dei conti.	Fissare norme per la struttura minima della presentazione dei conti divergenti rispetto a quelle sancite dal Codice delle obbligazioni, che tenessero conto delle specificità degli affari assicurativi e consentissero di esporre in maniera trasparente l'attività commerciale e la situazione economica delle imprese di assicurazione.	Introduzione di nuove disposizioni	15.12.2015
Circolare FINMA 16/2 «Pubblicazione – assicurazioni (<i>public disclosure</i>)»	Nuova regolamentazione	La nuova circolare disciplina la pubblicazione standardizzata di informazioni raffrontabili e rilevanti nei confronti del pubblico. Una migliore comparabilità e una maggiore trasparenza consentono di aumentare la tutela dei contraenti di assicurazioni.	Adeguamento a standard internazionali e conseguimento dell'equivalenza con l'UE	–	1.1.2016
Circolare FINMA 16/3 «ORSA»	Nuova regolamentazione	La nuova circolare in materia di <i>Own Risk and Solvency Assessment</i> (ORSA) fissa le basi per l'autovalutazione delle imprese di assicurazione. Gli assicuratori devono elaborare un quadro completo della loro impresa, in una prospettiva di lungimiranza. L'autovalutazione fornisce indicazioni sulla situazione di rischio, l'adeguatezza del capitale e le correlazioni tra rischi e capitale.	Adeguamento a standard internazionali e conseguimento dell'equivalenza con l'UE	–	1.1.2016

Ordinanza FINMA / Circolare FINMA	Progetto di regolamentazione			Modifiche	Data dell'entrata in vigore
	Tipologia	Contenuto / oggetto	Obiettivi / motivi		
Circolare FINMA 16/4 «Gruppi e conglomerati assicurativi»	Revisione totale	Questa circolare accorpa quattro circolari preesistenti (08/27 «Organizzazione – gruppi assicurativi», 08/28 «Struttura – gruppi assicurativi», 08/29 «Processi interni – gruppi assicurativi», 08/31 «Rapporto consolidato – gruppi assicurativi»). In essa è inoltre stata integrata la guida pratica sull'assoggettamento delle imprese di assicurazione alla sorveglianza di gruppi o conglomerati assicurativi. Questo ambito viene pertanto regolamentato in maniera unitaria. La Circolare FINMA 08/30 «Solvibilità I – gruppi assicurativi» è stata abrogata.	Snellimento delle circolari concernenti i gruppi e i conglomerati assicurativi	Rielaborazione integrale e adeguamento alla revisione parziale dell'Ordinanza sulla sorveglianza	1.1.2016
Circolare FINMA 16/5 «Direttive d'investimento – assicuratori»	Revisione totale	Il contenuto della Circolare 08/18 è stato modificato in maniera significativa, nell'intento di allargare in modo mirato le possibilità di investimento per le imprese di assicurazione. Ora è possibile attuare investimenti in <i>private debt</i> , <i>senior secured loan</i> e materie prime. Nella circolare sono ora stati disciplinati anche gli investimenti nel campo delle infrastrutture. Inoltre, adesso è possibile allocare <i>insurance linked securities</i> e lingotti d'oro al patrimonio vincolato.	Revisione totale della Circolare 08/18	Rielaborazione integrale, snellimento e modifiche alla struttura; adeguamento alla revisione parziale dell'Ordinanza sulla sorveglianza	1.1.2016

Ordinanza FINMA / Circolare FINMA	Progetto di regolamentazione			Modifiche	Data dell'entrata in vigore
	Tipologia	Contenuto / oggetto	Obiettivi / motivi		
Circolare FINMA 16/6 «Assicurazione sulla vita»	Revisione totale	Questa circolare accorpa due circolari preesistenti (08/39 «Assicurazione sulla vita vincolata a partecipazioni» e 08/40 «Assicurazione sulla vita»). Modifiche sostanziali riguardano in particolare gli aspetti della tariffazione, i requisiti relativi al rischio biometrico, i modelli e le basi di tariffazione nonché il tasso d'interesse tecnico.	Le disposizioni riguardanti il ramo vita sono state adeguate.	Rielaborazione integrale e adeguamento alla revisione parziale dell'Ordinanza sulla sorveglianza	1.1.2016
Altre circolari FINMA: – 13/5 «Liquidità degli assicuratori», – 11/3 «Riserve tecniche – riassicurazione», – 08/42 «Riserve tecniche – assicurazione contro i danni», – 08/13 «Tariffazione assicurazione di rischio – previdenza professionale», – 08/12 «Principio della porta girevole – previdenza professionale»	Revisione parziale	Queste circolari sono state adeguate solo in misura minima e sotto il profilo redazionale.	Revisione parziale e modifiche redazionali	Modifiche redazionali e adeguamento alla revisione parziale dell'Ordinanza sulla sorveglianza	1.1.2016

Ordinanza FINMA / Circolare FINMA	Progetto di regolamentazione			Modifiche	Data dell'entrata in vigore
	Tipologia	Contenuto/oggetto	Obiettivi/motivi		
Circolare FINMA 10/1 «Sistemi di remunerazione»	Revisione parziale	La circolare ha come oggetto gli standard minimi relativi ai sistemi di remunerazione negli istituti finanziari, in particolare banche e assicurazioni.	Definire dieci principi per l'elaborazione di un sistema di remunerazione che promuova il successo duraturo e la stabilità di un istituto finanziario.	L'ambito di applicazione per le assicurazioni è ora disciplinato dal capitale previsto SST.	1.1.2016
Circolare FINMA 08/44 «SST»	Adeguamento Allegato 4	Con questo adeguamento, la concessione di termini più lunghi alle imprese per raggiungere nuovamente i valori di soglia prescritti passa da temporanea a duratura. Ora però, a maggiore tutela dei contraenti di assicurazioni, qualora la quota di solvibilità fosse inferiore all'80%, sarà obbligatorio rinunciare al pagamento di dividendi.	Approfondimento del concetto di soglie d'intervento esposto nella Circolare 13/2 «Facilitazioni SST», abrogata al 31 dicembre 2015.	Adeguamento del concetto di soglie d'intervento	1.1.2016
Circolare FINMA 08/33 «Fabbisogno di capitale – captive di riassicurazione»	Abrogazione	Questa circolare è stata abrogata. Con l'entrata in vigore dell'Ordinanza sulla sorveglianza sottoposta a revisione, le captive di riassicurazione sono ora soggette all'obbligo SST (la disposizione derogatoria finora vigente dell'art. 2 OS è stata abrogata senza essere sostituita).	–	–	1.1.2016

Prospettive

Nel 2016 è prevista la revisione delle Circolari FINMA 08/16 «Attuario responsabile», 08/32 «Corporate governance – assicuratori», 08/35 «Revisione interna – assicuratori» e 08/44 «SST». La Circolare FINMA «SST» sarà completamente rivista e snellita. Le disposizioni dell'Ordinanza sulla sorveglianza riviste parzialmente per il 1° luglio 2015 concernenti aspetti qualitativi, come il rafforzamento delle funzioni di controllo, sono descritte in maniera più dettagliata nelle Circolari «Corporate governance – assicuratori» e «Revisione interna – assicuratori». La Circolare FINMA «Attuario responsabile» sarà snellita e, ove necessario, rielaborata in base a esperienze maturate nella prassi e adeguata alla versione rivista dell'Ordinanza sulla sorveglianza. Inoltre, le attuali guide pratiche concernenti il piano di esercizio saranno sostituite da una nuova Circolare FINMA.

In sintesi: assicuratori vita in uno scenario di bassi tassi d'interesse

Il settore assicurativo del ramo vita dovrà affrontare grandi sfide. Nei libri contabili degli assicuratori vita figura un cospicuo portafoglio di polizze con prestazioni garantite. Dato che i tassi d'interesse permangono ai minimi storici, risulta estremamente arduo conseguire queste prestazioni con investimenti sicuri. Gli impegni possono essere adempiuti solo disponendo di una sufficiente sicurezza finanziaria e operando una scelta oculata dei parametri per il calcolo dei premi.



Prerogative dei prodotti di assicurazione sulla vita

- La componente di risparmio è spesso elevata (conseguimento di un obiettivo di risparmio; pagamento di capitale a titolo di copertura dei rischi di invalidità e decesso)
- Solitamente trascorrono tempi lunghi fino all'adempimento dell'obbligo
- Vita individuale: in massima parte prestazioni garantite contrattualmente (una volta scelto, il tasso d'interesse di proiezione non può essere modificato nel corso della durata contrattuale)
- Vita collettiva: la remunerazione dell'avere di vecchiaia è fissata annualmente

Nei prodotti previdenziali con una notevole componente di risparmio, per il calcolo dei premi si considerano anche i tassi d'interesse di proiezione, che riducono i premi. Si tratta tuttavia di proventi che devono poi essere conseguiti in ciascuno degli anni successivi. Al riguardo, occorre distinguere tra l'assicurazione sulla vita individuale e quella collettiva, che comprende le forme di assicurazione sulla vita legate alla previdenza professionale.

- **Assicurazione sulla vita individuale:** i premi e le prestazioni garantite sono stabiliti per la durata del contratto oppure, nel caso di una rendita di vecchiaia, fino al decesso. Questo periodo abbraccia solitamente parecchi decenni. Se la situazione dei tassi d'interesse cambiasse in modo tale da modificare la scelta del tasso di proiezione, il nuovo tasso non potrà essere applicato a prodotti preesistenti. Le garanzie sono valide contrattualmente e possono essere adeguate solo per nuovi affari, di futura acquisizione.
- **Previdenza professionale:** la remunerazione dell'avere di vecchiaia viene fissata annualmente e vale per tutto il portafoglio. Una rendita di vecchiaia calcolata in base a un'aliquota di conversione viene fissata per il

periodo di erogazione delle prestazioni anche tramite la scelta di tassi d'interesse di proiezione. Se la scelta del tasso d'interesse di proiezione cambia, le prestazioni di rendita esistenti non possono essere adeguate a causa delle garanzie.

Il grafico riportato qui a fianco mostra che i tassi d'interesse di proiezione fino a metà degli anni Novanta sono stati scelti in modo avveduto. Successivamente è subentrata una pausa prolungata, in cui la cautela nella scelta del tasso di proiezione risultava appena sufficiente nel ramo vita individuale e ormai assente nel settore della previdenza professionale. Da quando nel 2008 è scoppiata la crisi finanziaria, in tutti i settori la scelta del tasso d'interesse di proiezione non è più avvenuta con la necessaria cautela. Dai primi anni del 2015 le obbligazioni della Confederazione hanno rendimenti negativi, anche quelle a lungo termine. Il distacco rispetto ai tassi d'interesse garantiti degli assicuratori vita è quindi notevolmente aumentato.

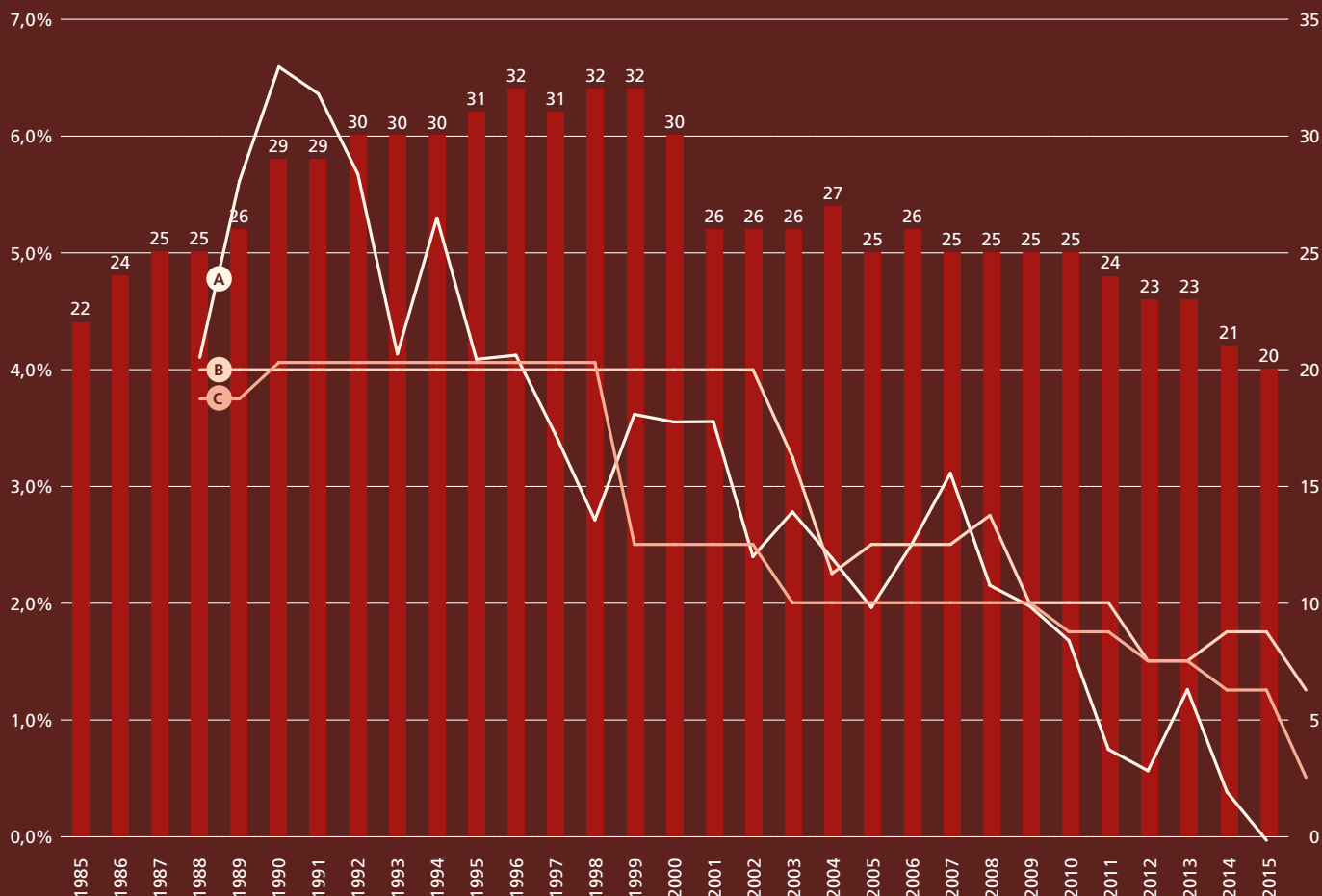
Le sfide legate alle garanzie dei tassi d'interesse

Nuovi prodotti previdenziali con tassi garantiti modesti suscitano scarso interesse nei clienti. Per gli assicuratori vita, immetterli sul mercato è una sfida notevole. Per questa ragione intensificano la propria offerta di prodotti di risparmio senza tassi garantiti, entrando maggiormente in concorrenza con i prodotti bancari. Sulla contabilità degli assicuratori vita gravano prodotti del passato, che garantivano tassi d'interesse elevati. Gli assicuratori del ramo vita dovranno affrontare notevoli difficoltà soprattutto qualora non abbiano attuato per tempo investimenti con rendimenti appropriati. Gli accantonamenti di apposite riserve dovranno pertanto essere nettamente potenziati, se sul versante degli investimenti non sono disponibili opportuni utili di rivalutazione.

Andamento dei tassi d'interesse e delle rendite

Tassi d'interesse

Numero di istituti assoggettati
alla vigilanza della FINMA



- A** Rendimento delle obbligazioni della Confederazione (tasso a pronti con una durata di dieci anni)
- B** Tasso d'interesse minimo LPP
- C** Tasso d'interesse tecnico massimo assicurazioni sulla vita in CHF

■ Numero di assicuratori ramo vita

Provvedimenti della FINMA

Sicurezza finanziaria: è costituita da una solvibilità sufficientemente elevata e da adeguate riserve tecniche. Il Test svizzero di solvibilità è un valido strumento che consente di misurare la solvibilità economica. La FINMA esamina scrupolosamente le riserve tecniche e impone agli assicuratori di colmare tempestivamente eventuali lacune.

Calcolo dei premi: la FINMA osserva con particolare attenzione la scelta prudentiale dei parametri nel calcolo dei premi, in particolar modo la scelta del tasso d'interesse. Con l'entrata in vigore della nuova Ordinanza sulla sorveglianza, la FINMA può esigere stime dei tassi d'interesse nettamente più basse anche per le assicurazioni individuali.

Nel 2015, oltre alle attività correnti, la divisione Mercati ha integrato nuove disposizioni legali nella normativa susseguente e nell'architettura della vigilanza. Le sono inoltre stati assegnati due nuovi ambiti di competenza: «Suitability» e «Accounting».

La divisione Mercati è un ambito di vigilanza con competenza diretta e indiretta all'interno della FINMA. La divisione esercita la vigilanza su infrastrutture dei mercati finanziari¹⁰¹, intermediari finanziari direttamente sottoposti (IFDS) e organismi di autodisciplina (OAD) in diretto contatto con gli assoggettati. Per quanto riguarda la vigilanza negli ambiti di lotta contro il riciclaggio di denaro, gestione patrimoniale individuale, audit e presentazione dei conti, i centri di competenza della divisione Mercati forniscono supporto a tutti gli altri ambiti di vigilanza della FINMA, vale a dire alle divisioni Banche, Assicurazioni e Asset Management.

Nel 2015 l'attività della divisione Mercati era incentrata principalmente sulle tematiche di seguito riportate.

Costituzione dell'unità interdivisionale «Suitability»

Nel 2015 è stata creata la funzione trasversale «Suitability»¹⁰² e inserita a livello organizzativo nella divisione Mercati. Questa nuova unità funge da centro di competenza per tutta la FINMA per quanto riguarda gli obblighi sanciti dal diritto in materia di vigilanza degli istituti finanziari nella gestione patrimoniale individuale, nella consulenza sugli investimenti e nella distribuzione di strumenti finanziari a singoli clienti. Coadiuvata la costante attività di vigilanza su banche, istituti secondo la Legge sugli investimenti collettivi e assicurazioni sulla vita in caso di provvedimenti di vigilanza, per esempio i controlli in loco. Fornisce supporto nell'accertamento di eventuali violazioni del diritto in materia di vigilanza. Si occupa delle analisi del rischio volte a stabilire il *rating* che l'unità «Suitability» assegna agli istituti internamente alla FINMA. Questa funzione interdivisionale elabora inoltre il programma di verifica per le società di audit nell'ambito della cosiddetta «*investment suitability*», il cui scopo è accertare il rispetto degli obbli-

ghi inerenti alla condotta d'affari e l'esistenza di un'adeguata organizzazione degli istituti assoggettati, tale da assicurare l'idoneità per il cliente del servizio finanziario offerto.

Collaborazione con l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori

Il 1° gennaio 2015, l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) ha rilevato dalla FINMA le competenze per l'ambito della vigilanza sulle società di audit. Al fine di garantire il flusso di informazioni tra le due autorità, è stato concordato e attuato uno scambio di informazioni, regolare e mirato, riguardante, per esempio, temi di attualità quali la regolamentazione del mercato finanziario, l'attività di audit, la presentazione dei conti degli istituti finanziari e le sanzioni dell'ASR nei confronti di società di audit o auditor responsabili.

Agenzie di rating: aggiornamento del Codice IOSCO

Nel marzo 2015 la IOSCO ha pubblicato una versione aggiornata del *Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies*¹⁰³. Per il riconoscimento delle agenzie di *rating* a fini prudenziali, la FINMA si basa su tale codice. La revisione del Codice IOSCO punta a migliorare i requisiti posti ai processi di *rating*, alla granularità del metodo di valutazione nonché al modo in cui le agenzie di *rating* gestiscono ed evitano i conflitti d'interesse. Vengono inoltre inasprite le esigenze in materia di trasparenza delle azioni di *rating* e di salvaguardia delle informazioni confidenziali non destinate alla divulgazione. Nella versione rivista, il Codice IOSCO esige ulteriori misure per la *governance* di un'agenzia di *rating* e stabilisce per la prima volta la necessità di una regolare formazione di base e continua del personale, come pure l'implementazione di una funzione di gestione del rischio a livello aziendale.

¹⁰¹ In senso stretto, nelle infrastrutture dei mercati finanziari rientrano i servizi di post-negoziazione nel commercio di valori mobiliari e di derivati per la compensazione e il regolamento di transazioni in valori mobiliari, che sono forniti da sistemi di regolamento delle operazioni per il tramite di controparti centrali (CCP) e depositari centrali (CSD). Tale concetto comprende anche i sistemi di regolamento elettronico dei pagamenti. In senso lato si intendono anche le sedi di negoziazione regolamentate. La FINMA esercita la vigilanza sulle infrastrutture dei mercati finanziari (borse e istituzioni analoghe alle borse, CCP e CSD). Le infrastrutture di post-negoziazione e traffico dei pagamenti d'importanza sistemica sono soggette all'ulteriore sorveglianza della BNS.

¹⁰² Cfr. anche il cap. «Rafforzamento e sistematizzazione della vigilanza sulla condotta d'affari», pag. 30 seg.

¹⁰³ Cfr. «*Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies – Final Report*» di marzo 2015 del Board IOSCO (<http://www.iosco.org/library/publicdocs/pdf/IOSCOPD482.pdf>).

Lotta contro il riciclaggio di denaro

Valutazione GAFI dei Paesi

Nella primavera del 2016 il GAFI sottoporrà la Svizzera a una valutazione per verificare che i suoi 40 standard siano stati attuati. Successivamente all'approvazione della Legge sul riciclaggio di denaro rivista, avvenuta il 12 dicembre 2014, nel giugno 2015 l'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro è stata sottoposta a revisione totale. La FINMA ha riconosciuto come standard minimo la nuova Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB) e il Regolamento dell'organismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (OAD-ASA). Le nuove norme entrano in vigore nel 2016. I regolamenti degli undici organismi di autodisciplina del settore parabancario¹⁰⁴ sono stati adeguati e la FINMA ha terminato i lavori volti alla sistematizzazione della strategia di vigilanza orientata al rischio. La FINMA ha inoltrato alla SFI un rapporto destinato agli esaminatori del GAFI concernente la regolamentazione degli obblighi di diligenza, l'effettivo rispetto di tali obblighi da parte degli intermediari finanziari nonché la propria attività di vigilanza orientata al rischio.

Analisi nazionale dei rischi

Una nuova, importante raccomandazione del GAFI è quella relativa allo svolgimento di un'analisi nazionale dei rischi. Nel relativo rapporto, di cui il Consiglio federale ha preso atto nel giugno 2015, si sottolinea il fatto che la Svizzera è una piazza finanziaria attrattiva e, di conseguenza, sussiste un rischio elevato di riciclaggio di valori patrimoniali derivanti da reati commessi perlopiù all'estero. Per quanto concerne i reati preliminari, il rapporto indica la truffa e l'appropriazione indebita nonché la corruzione e l'appartenenza a un'organizzazione criminale quali principali minacce per il settore finanziario svizzero. Dall'analisi complessiva, i rischi legati al riciclaggio di denaro risultano essere di media entità. La maggiore esposizione al rischio è stata appurata

presso le banche universali e quelle di gestione patrimoniale attive a livello internazionale, i singoli gestori patrimoniali, gli avvocati e i notai, i fiduciari nonché i servizi di trasferimento di denaro e di valori.

Delitto fiscale qualificato quale reato preliminare

Il 12 dicembre 2014 il Parlamento svizzero ha approvato la Legge federale concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, introducendo tra l'altro la fattispecie del delitto fiscale qualificato relativo alle imposte dirette quale reato preliminare al riciclaggio di denaro, recepito nell'art. 305^{bis} n. 1 e 1^{bis} CP. Il delitto fiscale qualificato è caratterizzato dalla fattispecie di rilevanza penale della frode fiscale con un valore di soglia di almeno CHF 300 000. Nell'art. 21 ORD-FINMA, la FINMA specificava che, nel mettere a punto i criteri di rischio, gli intermediari finanziari possono utilizzare l'aliquota fiscale massima del Paese del domicilio fiscale del cliente. Tale articolo aiuta gli intermediari finanziari a determinare in che misura sia possibile tenere conto del succitato valore di soglia nell'ambito di un approccio orientato al rischio. Al riguardo, gli intermediari finanziari dispongono, come di consueto, di un certo margine di manovra. In particolare, essi devono chiedersi se e in che modo i loro criteri di rischio debbano essere adeguati al delitto fiscale qualificato quale reato preliminare oppure se sia necessario introdurre nuovi criteri di rischio specifici. A tale proposito si può presumere, per esempio, che le attuali liste di Paesi a rischio elevato ai sensi della LRD di cui gli intermediari finanziari dispongono non tengano ancora conto del nuovo delitto fiscale qualificato quale reato preliminare e che pertanto sarà necessario elaborare apposite liste dei Paesi a rischio elevato.

¹⁰⁴ Con il termine «settore parabancario» si designano altri intermediari finanziari secondo l'art. 2 cpv. 3 LRD, per esempio gestori patrimoniali, fiduciari o fornitori di servizi di pagamento.

Accounting

Il gruppo «Accounting» intrattiene stretti contatti con l'ASR, congiuntamente alla funzione trasversale «Attività di audit», un'altra unità organizzativa della divisione Mercati, responsabile del coordinamento di questioni relative allo svolgimento dell'audit ai sensi delle leggi sui mercati finanziari (audit prudenziale).

Effetti del nuovo standard IFRS 9 «Strumenti finanziari»

Recentemente le norme contabili internazionali IFRS e US GAAP hanno subito diversi aggiornamenti. La nuova norma IFRS 9 «Strumenti finanziari», pubblicata dall'International Accounting Standards Board (IASB) nel luglio 2014, che sostituisce lo IAS 39 «Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione», contiene cambiamenti importanti proprio per banche e assicuratori. Deve essere obbligatoriamente applicata per i periodi che iniziano il 1° gennaio 2018 o successivamente. Oltre agli adeguamenti concernenti la classificazione e la valutazione di strumenti finanziari nonché la rappresentazione delle operazioni di copertura, la nuova norma contiene soprattutto una modifica fondamentale delle prescrizioni per determinare le rettifiche di valore su rischi di credito. L'approccio seguito finora, secondo cui le rettifiche di valore potevano essere applicate solo nel momento in cui si manifestava un evento di perdita (metodo *incurred loss*), viene sostituito con un approccio secondo cui occorre procedere alle rettifiche di valore già in base alle perdite attese (metodo *expected loss*). La FINMA, oltre a seguire con attenzione gli effetti di questo principio presso gli istituti bancari e gli assicuratori interessati, si è fatta promotrice di un progetto volto ad analizzare l'introduzione di un metodo *expected loss* nelle norme contabili svizzere per le banche. I rappresentanti delle banche e delle società di audit partecipano al progetto con un gruppo di lavoro istituito *ad hoc*.

Nel 2015 la vigilanza nel settore delle infrastrutture dei mercati finanziari è stata caratterizzata da questioni di carattere transfrontaliero. Da sottolineare, a tale proposito, il riconoscimento da parte della Commissione UE dell'equivalenza del sistema di vigilanza svizzero sulle controparti centrali. Tale decisione costituisce la base per un accesso transfrontaliero delle controparti centrali svizzere al mercato europeo.

Il collegamento internazionale e le reciproche interdipendenze sono estremamente accentuati nel settore delle infrastrutture dei mercati finanziari. Nella prassi di vigilanza ciò si traduce in un aumentato fabbisogno di coordinamento e cooperazione con le autorità di vigilanza e le istituzioni estere. In primo piano nel 2015 si sono collocate le questioni relative all'interoperabilità¹⁰⁵ tra controparti centrali (CCP) nel regolamento (*clearing*) di operazioni in valori mobiliari e il collegamento operativo del depositario centrale svizzero con la nuova piattaforma europea centralizzata di regolamento delle transazioni in titoli TARGET2-Securities¹⁰⁶. Inoltre, nel 2015 è stata concessa l'autorizzazione alla SIX New Corporate Bond Facility SA, un'istituzione analoga alla borsa per il commercio di obbligazioni societarie.

Acquisizione e integrazione di una controparte centrale norvegese

Già nel maggio 2014 la SIX x-clear SA, in qualità di CCP svizzera, aveva rilevato al cento per cento la controparte centrale norvegese Oslo Clearing ASA. Il 1° maggio 2015 la controparte centrale è stata legalmente integrata nella controllante, mentre le attività di *clearing* a Oslo sono state trasferite in una succursale, soggetta in Norvegia a un'autorizzazione separata. La FINMA ha valutato, insieme alla BNS, gli effetti di tale operazione sotto il profilo del diritto prudenziale, soprattutto per quanto riguarda gestione del rischio, liquidità e collaborazione in materia di vigilanza. Contemporaneamente sono stati adottati provvedimenti a livello di istituto, siglando con le autorità di vigilanza norvegesi un protocollo d'intesa¹⁰⁷. Con l'integrazione è stato inoltre costituito un rapporto di interoperabilità con LCH Ltd. London per la compensazione alla borsa di Oslo di derivati negoziati in mercati regolamentati. Si tratta di una novità assoluta nell'ambito del *clearing* di derivati.

Scambio di vedute circa interoperabilità, risanamento, liquidazione e gestione di crisi

Sono stati ulteriormente sviluppati la vigilanza e il dialogo tra le autorità competenti circa l'attuale interoperabilità, ossia il *clearing* comune di diverse sedi di negoziazione nell'UE, in Norvegia e in Svizzera, come pure tra CCP SIX x-clear, LCH Ltd. London ed Euro CCP, Paesi Bassi. Si è trattato in particolar modo di cambiamenti nei meccanismi di garanzia delle CCP, basati, da un lato, sugli standard internazionali (*Principles for Financial Market Infrastructures*¹⁰⁸), dall'altro, sulla loro differente attuazione nell'UE e in Svizzera.

A livello internazionale, le norme per il risanamento e la liquidazione di infrastrutture dei mercati finanziari sono ancora in fase di sviluppo. In vista dell'elaborazione di tale normativa, la FINMA partecipa con i propri esperti a gruppi di lavoro internazionali e a incontri di organi transfrontalieri dedicati alla gestione di crisi presso le controparti centrali.

Conclusione della procedura di riconoscimento delle equivalenze della Commissione UE

Per poter offrire i propri servizi a livello transfrontaliero nell'UE, una controparte centrale con sede in Svizzera deve ottenere l'autorizzazione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA). Un requisito per l'esito positivo di tale omologazione è costituito dall'equivalenza dei sistemi di vigilanza. A metà novembre 2015 la Commissione UE ha accertato l'equivalenza dei sistemi di vigilanza per l'ambito delle controparti centrali. Questo riconoscimento permette agli operatori svizzeri l'accesso al mercato europeo. Attualmente questo provvedimento concerne una controparte centrale in Svizzera. L'autorizzazione definitiva da parte dell'ESMA è attesa a breve.

¹⁰⁵ Il termine interoperabilità designa la capacità di sistemi indipendenti ed eterogenei di collaborare quanto più possibile senza soluzione di continuità. Nel campo delle CCP, l'interoperabilità comprende una convenzione legale e la collaborazione tecnica tra CCP in merito alla compensazione infrasistemica di operazioni con strumenti finanziari. Questo permette ai partecipanti appartenenti a sistemi differenti di interagire tramite le CCP per effettuare la compensazione delle transazioni in valori mobiliari, realizzando gli effetti della compensazione e beneficiando dei meccanismi di protezione delle CCP.

¹⁰⁶ TARGET2-Securities è la denominazione della piattaforma centralizzata europea per il regolamento delle operazioni in valori mobiliari in euro, sviluppata dall'Eurosistema e alla quale saranno collegati i vari depositari centrali nazionali.

¹⁰⁷ Cfr. appendice «Accordi della FINMA a livello nazionale e internazionale», pag. 102 seg.

¹⁰⁸ Cfr. «Principles for financial market infrastructures» di aprile 2012, BRI e IOSCO (<http://www.bis.org/cpmi/publ/d101a.pdf>).

Il giudizio positivo da parte dell'UE in merito alla vigilanza sulle controparti centrali in Svizzera rafforza la reputazione e la concorrenzialità della piazza finanziaria elvetica. Questo riconoscimento, che permette tra l'altro di evitare ridondanze nel diritto prudenziale, costituisce un passo importante per garantire una vigilanza efficace, efficiente e coordinata a livello internazionale sulle controparti centrali nonché sul mercato finanziario in generale.

Collegamento di SIX SIS alla piattaforma TARGET2-Securities

A conclusione di un lungo processo di pianificazione e attuazione, il 22 giugno 2015 è entrata in funzione TARGET2-Securities, la nuova piattaforma dell'Eurosistema, armonizzata a livello centrale, per il regolamento delle transazioni in titoli. L'adesione dei depositari centrali (CSD¹⁰⁹) dei singoli Paesi (complessivamente 26) avviene per gruppi. Il depositario centrale svizzero SIX SIS, collegato alla piattaforma per il regolamento delle operazioni in valori mobiliari in euro, è stato uno dei partecipanti già nella fase iniziale. Dato che, con il collegamento, SIX SIS ha trasferito su un'esterna piattaforma informatica straniera funzioni importanti concernenti il regolamento delle operazioni in titoli, la FINMA ha accompagnato, insieme alla BNS, il processo di collegamento operativo e l'assetto contrattuale nonché verificato i rischi sotto il profilo della vigilanza. Tra le autorità di vigilanza e le banche centrali coinvolte, da un lato, e la BCE come rappresentante dell'Eurosistema, dall'altro, sono state condotte delle trattative nell'ottica di garantire il flusso di informazioni e le possibilità di controllo nell'ambito della piattaforma.

Rafforzamento degli organi di sorveglianza del commercio

Gli effetti negativi della ripartizione delle attività di negoziazione su un maggior numero di sedi di negoziazione e sotto forma di attività di commercio fuori

borsa (OTC) sono stati scandagliati già nel 2014. Questa frantumazione ostacola la disponibilità di raccolte di dati completi, che permettano agli organi di sorveglianza del commercio delle borse e della FINMA di monitorare effettivamente il mercato. In futuro, l'efficacia della sorveglianza del mercato dovrà essere garantita e potenziata rafforzando la collaborazione, anche transfrontaliera, tra le istituzioni preposte alla sorveglianza. Le basi legali e i requisiti sono stati fissati grazie alla Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi). Nel contempo, la FINMA ha invitato gli organi di sorveglianza del commercio a collaborare, con il risultato che nel 2015 sono già state stipulate convenzioni di cooperazione transfrontaliera con organi di sorveglianza del commercio.

Autorizzazione di SIX New Corporate Bond Facility SA

Con decisione del 25 febbraio 2015, la FINMA ha concesso l'autorizzazione all'esercizio a un'istituzione analoga alla borsa in seno al SIX Group. La SIX New Corporate Bond Facility SA è stata fondata da SIX Swiss Exchange SA come filiale interamente controllata di diritto svizzero e con sede a Zurigo. La gestione della piattaforma di negoziazione avviene sulla base di un'applicazione indipendente per il modello di mercato. L'avvio delle attività commerciali è previsto per il 2016, successivamente al collegamento di un numero consistente di partecipanti alla liquidità della sede di negoziazione.

¹⁰⁹ Central Securities Depository (CSD) designa un ente centrale per la custodia di valori mobiliari, i quali vengono custoditi fisicamente in modo centralizzato o sotto forma di registrazioni. A livello internazionale si intende, in parte, un ente che, oltre a custodire i valori mobiliari in senso stretto, effettua anche il regolamento di transazioni in valori mobiliari. Al riguardo, il diritto svizzero opera una distinzione secondo l'art. 61 cpv. 1 e 2 LInFi.

Cambiamenti nella regolamentazione dei mercati

Nel 2014 il Parlamento svizzero ha rivisto la Legge sul riciclaggio di denaro per recepire le nuove Raccomandazioni del GAFI, di qui la necessità di rivedere integralmente l'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro. Con la Legge sull'infrastruttura finanziaria, nel 2015 è stata inoltre emanata una consolidata Legge federale sull'infrastruttura finanziaria (scaturita da Legge sulla Banca nazionale, Legge sulle banche e Legge sulle borse). La FINMA deve inoltre emanare un'ordinanza a fini di concretizzazione.

Ordinanza FINMA	Progetto di regolamentazione			Modifiche	Data dell'entrata in vigore
	Tipologia	Contenuto/oggetto	Obiettivi/motivi		
Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA)	Revisione totale	La versione rivista dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro riprende le modifiche apportate alla Legge sul riciclaggio di denaro, comprese le Raccomandazioni del GAFI, e ne concretizza le disposizioni. Nella revisione sono inoltre confluite le conoscenze emerse dalla prassi di vigilanza e si è tenuto conto dei nuovi sviluppi del mercato.	La revisione totale dell'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro tiene conto sia delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012 sia della Legge sul riciclaggio di denaro successivamente sottoposta a revisione.	Sono stati apportati numerosi adeguamenti agli obblighi formali e materiali in materia di diligenza e di organizzazione a cui è soggetto un intermediario finanziario.	1.1.2016
Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria (OInFi-FINMA)	Nuova ordinanza	L'Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria contiene le disposizioni di esecuzione concernenti l'obbligo di comunicazione per il commercio di valori mobiliari, l'obbligo di compensazione per i derivati e l'ambito pubblicità delle partecipazioni e offerte pubbliche di acquisto.	Congiuntamente alla Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi), in vigore dal 1° gennaio 2016, è stata creata una nuova base normativa specifica per le infrastrutture dei mercati finanziari e il commercio di derivati. Sulla base di tale legge, il Consiglio federale e la FINMA hanno emanato rispettivamente l'Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi) e l'Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria (OInFi-FINMA).	–	1.1.2016 (per l'introduzione dei singoli obblighi sono previsti periodi transitori)

Prospettive

Nel dicembre 2015 la FINMA ha avviato l'indagine conoscitiva concernente una nuova circolare in materia di video identificazione e identificazione da remoto, con cui vengono appianati ostacoli ingiustificati nel contesto dei canali digitali. Sono sempre più numerosi gli intermediari finanziari che si rivolgono ai propri clienti tramite Internet o altri dispositivi mobili. Gli obblighi di diligenza ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro e le relative disposizioni di esecuzione dovranno quindi essere applicabili anche nel contesto del digitale. La nuova circolare è impostata secondo il principio della neutralità tecnologica e compensa pertanto le prescrizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro che finora contemplavano unicamente la fornitura di servizi analogici. Ciò vale in particolar modo per l'identificazione della controparte contrattuale e l'accertamento dell'avente economicamente diritto all'avvio di relazioni d'affari.

L'entrata in vigore della Legge sull'infrastruttura finanziaria comporta adeguamenti della susseguente normativa. È prevista la redazione di un'ordinanza FINMA a sé stante sull'insolvenza dell'infrastruttura finanziaria. Inoltre, per garantire una regolamentazione coerente con la LInFi, è necessario adeguare diverse circolari FINMA già in vigore, per esempio la Circolare 08/11 «Obbligo di dichiarazione delle operazioni su valori mobiliari» e la Circolare 08/4 «Giornale dei valori mobiliari».

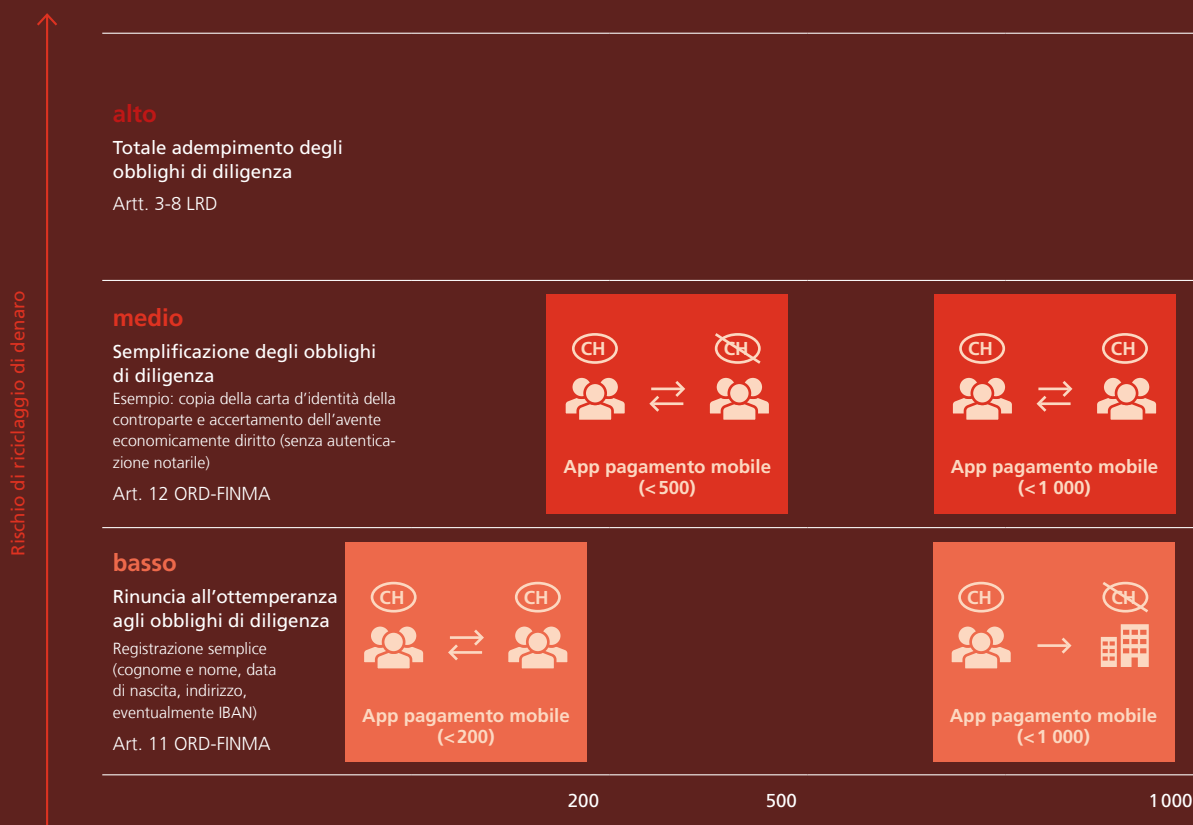
In sintesi: obblighi di diligenza per i mezzi di pagamento digitali

L'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, sottoposta a revisione totale ed entrata in vigore il 1° gennaio 2016, concretizza le disposizioni della versione rivista della Legge sul riciclaggio di denaro e tiene conto delle Raccomandazioni del GAFI rivedute. Nel rimaneggiamento dell'ordinanza, la FINMA ha tenuto conto delle conoscenze maturate nella prassi di vigilanza e degli ultimi sviluppi del mercato, come i nuovi mezzi di pagamento per il traffico dei pagamenti scritturali.

In linea di principio, gli emittenti di mezzi di pagamento per il traffico dei pagamenti scritturali, come banche, società che emettono carte di credito o *start-up* in ambito *fintech*, devono rispettare gli obblighi di diligenza sanciti dagli artt. 3-8 LRD. Essi prescrivono che, al momento dell'avvio di relazioni d'affari, chi offre servizi di pagamento debba identificare la controparte sulla scorta di un documento probante. L'emittente di mezzi di pagamento deve inoltre richiedere alla controparte una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto. Tuttavia, per quanto riguarda i mezzi di pagamento per il traffico dei pagamenti

scritturali, secondo l'art. 12 ORD-FINMA vigono ora, in alcuni casi, obblighi di diligenza meno stringenti; secondo l'art. 11 ORD-FINMA, in situazioni particolari è addirittura possibile rinunciare del tutto all'adempimento di tali obblighi. Conformemente all'approccio orientato al rischio della FINMA, nella revisione dell'ordinanza è stata operata una distinzione in base al modello operativo e al relativo rischio di riciclaggio di denaro per determinare in quali condizioni devono essere rispettati gli obblighi di diligenza e il corrispondente rigore. Le nuove disposizioni tengono pertanto conto della progressiva digitalizzazione nel traffico dei pagamenti.

Obblighi di diligenza con mezzi di pagamento digitali a seconda del rischio di riciclaggio di denaro



Il grafico illustra diversi prodotti nell'ambito dei servizi di pagamento mobili e la loro configurazione a seconda del rischio di riciclaggio di denaro. L'analisi del rischio è essenzialmente basata sui seguenti criteri.

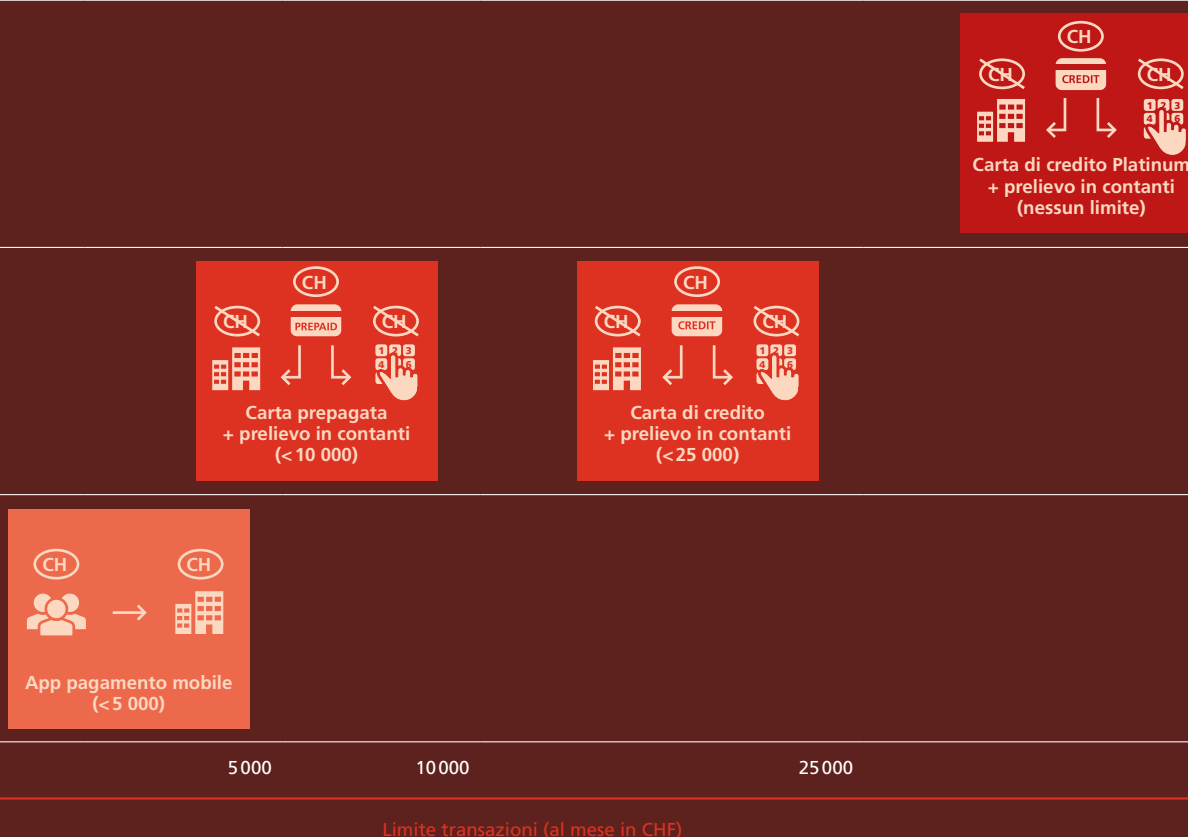
- Destinazione d'uso del servizio di pagamento
- Tipo e canale della fonte di finanziamento e della transazione (p. es. ammissibilità o divieto di prelievo in contanti, accredito e rimborso da eseguire obbligatoriamente o facoltativamente tramite conto bancario)
- Valore di soglia (per transazione, al mese, all'anno)
- Cerchia dei destinatari (cerchia aperta oppure limitata, p. es. solo all'interno di un grande magazzino)
- Entità della sorveglianza della transazione

- Obbligo per il fornitore dei servizi di pagamento di creare un profilo cliente per ogni partner contrattuale
- Fattori geografici (p. es. pagamento possibile solo all'interno della Svizzera oppure transfrontaliero)

Parti contrattuali

Peer-to-peer: prodotti con cui gli utenti privati possono trasferire denaro ad altri utenti privati.

Private-to-business: prodotti per il pagamento scritturale di merci e servizi offerti da operatori commerciali e fornitori di servizi.



Per la divisione Asset Management il 2015 è stato un anno ricco di cambiamenti. Contemporaneamente alla scadenza dei termini transitori previsti dalla Legge sugli investimenti collettivi, gli sforzi nell'ambito dell'accesso ai mercati sono stati intensificati e sono state gettate le basi per l'autorizzazione di succursali di *asset manager* esteri.

Nel 2015 i cambiamenti sul piano della regolamentazione e del mercato hanno inciso sul settore dell'*asset management*. In ragione della scadenza dei termini transitori previsti con la revisione della Legge sugli investimenti collettivi, determinate imprese che fino a tale momento operavano senza autorizzazione hanno dovuto assoggettarsi alla FINMA e richiedere un'autorizzazione.

Inoltre, per mantenere la propria concorrenzialità in un contesto di mercato all'insegna di tassi d'interesse bassi e un incremento dei costi, le imprese hanno dovuto ricorrere a nuove strategie. Diverse banche hanno quindi scorporato il proprio comparto di *asset management* e fondato imprese autonome di gestione patrimoniale, conferendo a quest'ultima una posizione di maggior rilievo e lanciando un marchio esterno all'attività bancaria. Altri gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale si sono invece aggregati, così da poter sfruttare le economie di scala.

Nel caso di istituti di piccole e medie dimensioni, la FINMA ha inoltre constatato una maggiore esternizzazione delle attività, come quelle relative alla *compliance* o alla gestione dei rischi. La tendenza all'*outsourcing* predomina in tutto il settore della gestione patrimoniale.

La FINMA ha tenuto in seria considerazione le attuali problematiche del settore e adottato provvedimenti

volti a rispondere adeguatamente alle esigenze del mercato mediante interventi efficienti e decisioni orientate al rischio, garantendo al tempo stesso la tutela degli investitori.

Bilancio dei termini transitori previsti dalla Legge sugli investimenti collettivi rivista

La revisione della Legge sugli investimenti collettivi, entrata in vigore il 1° marzo 2013, ha introdotto l'obbligo generale di autorizzazione per i gestori patrimoniali di investimenti collettivi esteri nonché per i rappresentanti e i distributori di investimenti collettivi di capitale esteri distribuiti esclusivamente a investitori qualificati¹¹⁰. I termini transitori prevedevano per i gestori patrimoniali recentemente assoggettati un obbligo di comunicazione alla FINMA entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore della revisione. Nell'arco di due anni i gestori erano poi tenuti a soddisfare i requisiti di legge e a presentare alla FINMA un'istanza di autorizzazione.

La scadenza dei termini transitori ha generato una concentrazione delle istanze di autorizzazione inoltrate alla FINMA. Tuttavia, grazie alla presentazione standardizzata di tali richieste e alla chiara definizione dei processi interni, la FINMA è stata in grado di trattarle in modo efficiente e senza procrastinazioni.

La maggior parte degli istituti ha quindi potuto attuare i necessari adeguamenti entro i termini prescritti. Gli

¹¹⁰ Ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 LICol si considerano investitori qualificati gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza e le imprese con tesoreria professionale. Inoltre, privati facoltosi possono dichiarare per iscritto di volere essere considerati investitori qualificati. A tal fine essi devono soddisfare i requisiti di cui all'art. 6 OICol. Gli investitori che hanno concluso un contratto scritto di gestione patrimoniale secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. b e c LICol sono anch'essi considerati investitori qualificati, purché non abbiano dichiarato per iscritto di non voler essere considerati tali.

istituti che avevano effettuato una comunicazione senza tuttavia presentare un'istanza di autorizzazione o una revoca della comunicazione sono stati contattati dalla FINMA. Nella maggior parte dei casi ciò era dovuto a giustificati motivi, come la cessazione dell'attività soggetta ad autorizzazione oppure il mancato raggiungimento del valore di soglia minimo del patrimonio gestito, necessario a far scattare l'obbligo di autorizzazione. In assenza di una motivazione, la FINMA ha avviato le misure necessarie.

D'ora in poi, se un istituto volesse esercitare un'attività soggetta all'obbligo di autorizzazione ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi, in conformità all'art. 13 LICol dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione della FINMA.

Succursali di *asset manager* esteri

Un gestore patrimoniale estero di investimenti collettivi di capitale (*asset manager*) che intenda aprire una succursale in Svizzera necessita di un'autorizzazione da parte della FINMA. Tale scenario si configura quando costui impiega persone che svolgono per suo conto, in modo duraturo e a titolo professionale, la gestione patrimoniale in Svizzera o a partire dalla Svizzera ai sensi delle leggi in materia di investimenti collettivi di capitale.

Uno dei requisiti necessari per la concessione dell'autorizzazione è l'esistenza di un protocollo d'intesa

(cosiddetto *Memorandum of Understanding*) relativo alla collaborazione e allo scambio di informazioni tra la FINMA e l'autorità di vigilanza estera competente. In questo modo sono garantite una collaborazione efficiente tra le autorità di vigilanza durante il processo di autorizzazione e l'effettiva sorveglianza dell'*asset manager* e delle succursali nel relativo Paese.

L'*asset manager* estero deve inoltre disporre di un'organizzazione appropriata e sottostare, presso la propria sede, a una vigilanza adeguata, estesa anche alla succursale. La succursale in Svizzera deve inoltre soddisfare i requisiti imposti dalle leggi in materia di investimenti collettivi di capitale per quanto concerne l'organizzazione, l'irreprensibilità e le qualifiche professionali del personale. Alla fine del 2015 la FINMA ha concesso l'autorizzazione a due *asset manager* esteri per l'apertura di una succursale in Svizzera.

Funzioni di compliance e *risk management* delegate a terzi

Data la loro complessità e la necessaria indipendenza dalla gestione del portafoglio, le funzioni di *risk management* e di *compliance* richiedono un'esperienza specifica e qualifiche professionali particolari. Nel corso della propria prassi di autorizzazione, la FINMA ha più volte constatato che i compiti di *risk management* e/o di *compliance* vengono delegati a istituti terzi. Ciò si osserva soprattutto nel caso di istituti piccoli o di media grandezza, che per ragioni di costi o di praticità rinun-

ciano a disporre internamente di tali funzioni. I compiti vengono quindi del tutto o in parte delegati a terzi: la delega può per esempio essere limitata alla sorveglianza del rispetto delle prescrizioni normative. Gli istituti incaricati di svolgere tali funzioni possono essere suddivisi in tre categorie: società del gruppo, società di audit e altre società specializzate (studi legali, società fiduciarie e altre società attive nel settore finanziario).

Proposta di estendere il passaporto europeo AIFMD alla Svizzera

È auspicabile che i gestori patrimoniali svizzeri di fondi d'investimento alternativi ottengano un accesso facilitato al mercato europeo. Per la gestione e la distribuzione di fondi d'investimento alternativi da Paesi non membri dell'UE, la Direttiva europea sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD) prevede la possibilità di un accesso transfrontaliero (armonizzato) al mercato europeo, denominato brevemente «passaporto AIFMD». Durante

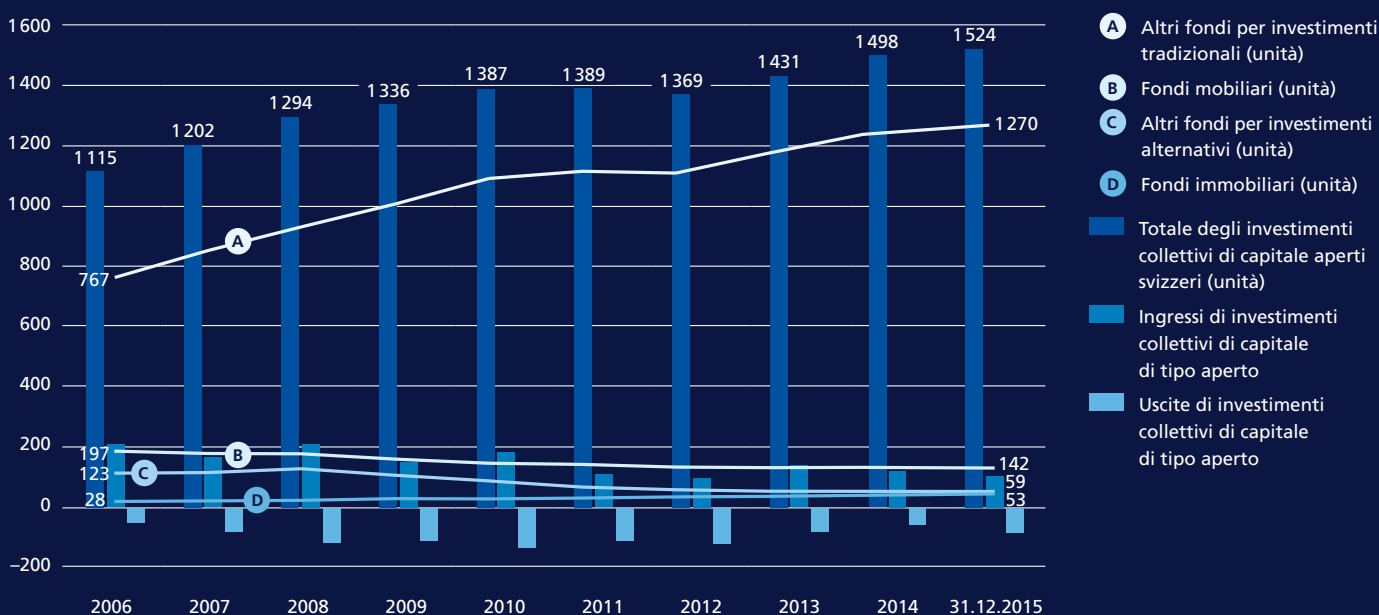
la fase di verifica delle condizioni necessarie ai fini di una raccomandazione positiva da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), a partire dalla fine del 2014 la FINMA è stata più volte in contatto con quest'ultima, fornendo ragguagli in merito alla regolamentazione e alla vigilanza in Svizzera. Il 30 luglio 2015, l'ESMA ha proposto alla Commissione europea di estendere il passaporto AIFMD alla Svizzera¹¹¹, nonché a Guernsey e Jersey. In una fase successiva la Commissione europea deciderà in merito alla concessione di tale passaporto. Su raccomandazione dell'ESMA, la Commissione europea ha per il momento deciso di procrastinare l'emanazione di un atto delegato per l'attuazione del passaporto, fino a quando l'ESMA non avrà proposto un numero maggiore di Stati terzi e non saranno stati analizzati più da vicino gli effetti e l'implementazione di tale sistema. Gli ulteriori passi per l'estensione del passaporto AIFMD saranno presumibilmente fissati nella seconda metà del 2016 dalle istituzioni europee coinvolte.

¹¹¹ L'ESMA aveva subordinato la propria raccomandazione all'introduzione, a livello legislativo, di un'assistenza amministrativa snellita. Ciò si è concretizzato con la revisione della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari del 19 giugno 2015 (contestualmente alla Legge sull'infrastruttura finanziaria). Il relativo art. 42a LFINMA è entrato in vigore il 1° gennaio 2016.

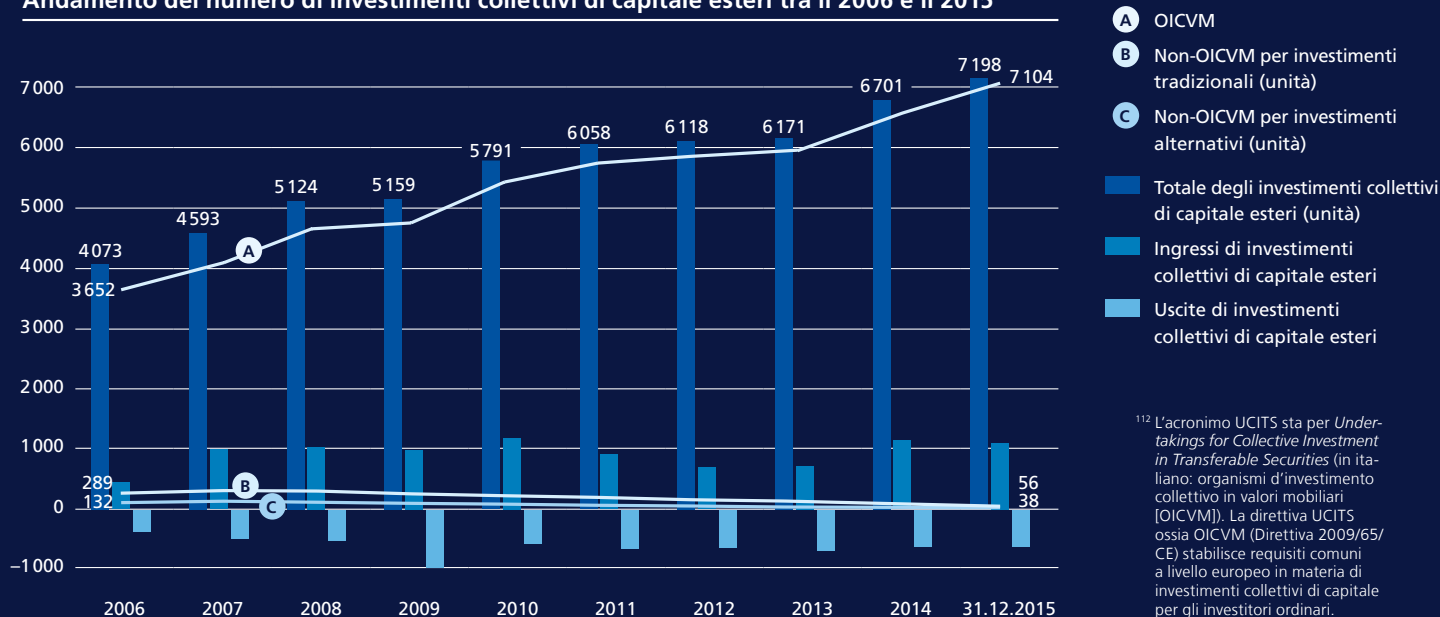
Sviluppo dei prodotti

Anche nel 2015 il mercato svizzero dei fondi d'investimento ha registrato una crescita. Gli investimenti collettivi di capitale svizzeri approvati sono aumentati soprattutto nel settore «Altri fondi per investimenti tradizionali». Complessivamente è aumentato anche il numero degli investimenti collettivi di capitale esteri ammessi alla distribuzione a investitori non qualificati, anche se tale incremento è riconducibile alle nuove autorizzazioni nel settore dei fondi OICVM¹¹².

Andamento del numero di investimenti collettivi di capitale aperti in Svizzera tra il 2006 e il 2015, suddivisi per tipologia di fondo



Andamento del numero di investimenti collettivi di capitale esteri tra il 2006 e il 2015



¹¹² L'acronimo UCITS sta per *Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities* (in italiano: organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari [OICVM]). La direttiva UCITS (Direttiva 2009/65/CE) stabilisce requisiti comuni a livello europeo in materia di investimenti collettivi di capitale per gli investitori ordinari.

Con il piano di approvazione degli investimenti collettivi di capitale svizzeri, standardizzato e implementato nel 2014, la FINMA ha maturato esperienze positive. L'efficienza nel campo delle nuove approvazioni ha registrato un netto miglioramento.

L'approvazione e la sorveglianza degli investimenti collettivi di capitale è un compito centrale della divisione Asset Management. Alla fine del terzo trimestre del 2015, il volume dei fondi d'investimento svizzeri ammontava a CHF 703 miliardi. Grazie a procedure standardizzate, la FINMA garantisce che gli offerenti di investimenti collettivi di capitale possano lanciare prodotti nuovi e anche innovativi e, contemporaneamente, tutelare gli investitori.

Esperienze positive con il nuovo piano per l'approvazione dei prodotti

Da quando la Legge sugli investimenti collettivi e l'Ordinanza sugli investimenti collettivi sono state sottoposte a revisione, per quanto concerne gli investimenti collettivi di capitale svizzeri aperti la FINMA controlla unicamente i punti rilevanti del contratto del fondo sotto il profilo del diritto prudenziale. È dunque su questa base che è stata realizzata una procedura di approvazione accelerata («fast track»). Questo piano per l'approvazione di investimenti collettivi di capitale svizzeri del tipo «Fondi in valori mobiliari» e «Altri fondi per investimenti tradizionali» ha permesso di conseguire una maggiore efficienza nell'elaborazione delle istanze. Prima dell'introduzione della procedura *fast track*, l'elaborazione delle istanze ha richiesto nel 2013 mediamente 76 e nel 2012 mediamente 72 giorni. Nel 2015 la FINMA ha approvato 106 nuovi fondi, di cui 68 con procedura accelerata. Con il nuovo piano, l'elaborazione delle nuove approvazioni con procedura accelerata ha richiesto, nel 2015, in media nove giorni.

Grazie a una maggiore efficienza nel trattamento delle richieste, i richiedenti possono reagire tempestivamente alle esigenze del mercato nonché pianificare con maggiore sicurezza il lancio dei propri prodotti.

Approvazione di prodotti di fondi d'investimento innovativi

Nel corso del 2015 la FINMA ha approvato diversi prodotti di fondi d'investimento innovativi. Per esempio, sulla scorta dei fondi di metalli preziosi già ammessi, è stato approvato un fondo aperto del tipo «Altri fondi per investimenti alternativi per investitori qualificati», che investe in un'altra categoria di materie prime fisicamente sottostante.

Un altro nuovo prodotto, approvato nel 2015 dalla FINMA come «Altro fondo per investimenti alternativi per investitori qualificati», investe in concessioni di crediti come investimento diretto mediante *senior secured loan*¹¹³ e *middle market direct lending*¹¹⁴, entrambi investimenti che rientrano nel segmento del *private debt*.

Nel trattamento delle istanze, la FINMA ha considerato con particolare attenzione il meccanismo di funzionamento di questi prodotti e accertato la corretta attuazione delle disposizioni normative. In particolare ha esaminato la commerciabilità, la valutazione e la liquidità degli investimenti nonché il profilo di rischio. Con misure concrete e plasmate sul singolo caso specifico è possibile conseguire la tutela degli investitori e il rispetto delle disposizioni normative, per esempio in materia di trasparenza.

Le innovazioni implicano peraltro sempre anche delle incertezze per quanto riguarda la fattibilità e la possibilità di approvazione. Per poter sondare se le idee relative a progetti di prodotti innovativi nell'ambito degli investimenti collettivi sono realizzabili, gli operatori del mercato hanno la possibilità di esporle alla FINMA e discuterle, prima di presentare l'istanza di approvazione.

¹¹³ I *senior secured loan* sono prestiti concessi da un consorzio di banche e mutuanti istituzionali a imprese di maggiori dimensioni. I mutuatari hanno una classificazione creditizia inferiore all'*investment grade*.

¹¹⁴ I *middle market direct lending* sono contratti di prestito concordati privatamente e strutturati individualmente a favore di piccole e medie imprese.

Processo di valutazione dei fondi immobiliari

I fondi immobiliari sono investimenti collettivi di capitale aperti, che investono i propri mezzi in valori immobiliari. Per valutare gli immobili contenuti nel portafoglio del fondo, la direzione del fondo e la SICAV devono conferire l'incarico a periti indipendenti. L'incarico deve essere approvato dalla FINMA. I periti incaricati stimano il valore venale dei rispettivi fondi e li ispezionano almeno ogni tre anni. Nel 2015 la FINMA si è occupata in misura maggiore della stima di investimenti immobiliari, valutando anche la concreta attuazione delle stime immobiliari previste per legge. In particolare, ha verificato il processo e le basi di valutazione, svolgendo anche colloqui con i periti di fondi immobiliari. Successivamente, nel quadro degli obblighi di legge dei periti, ha definito le misure volte a garantire una stima effettivamente indipendente da parte di questi ultimi.

Cambio di domicilio per fondi svizzeri

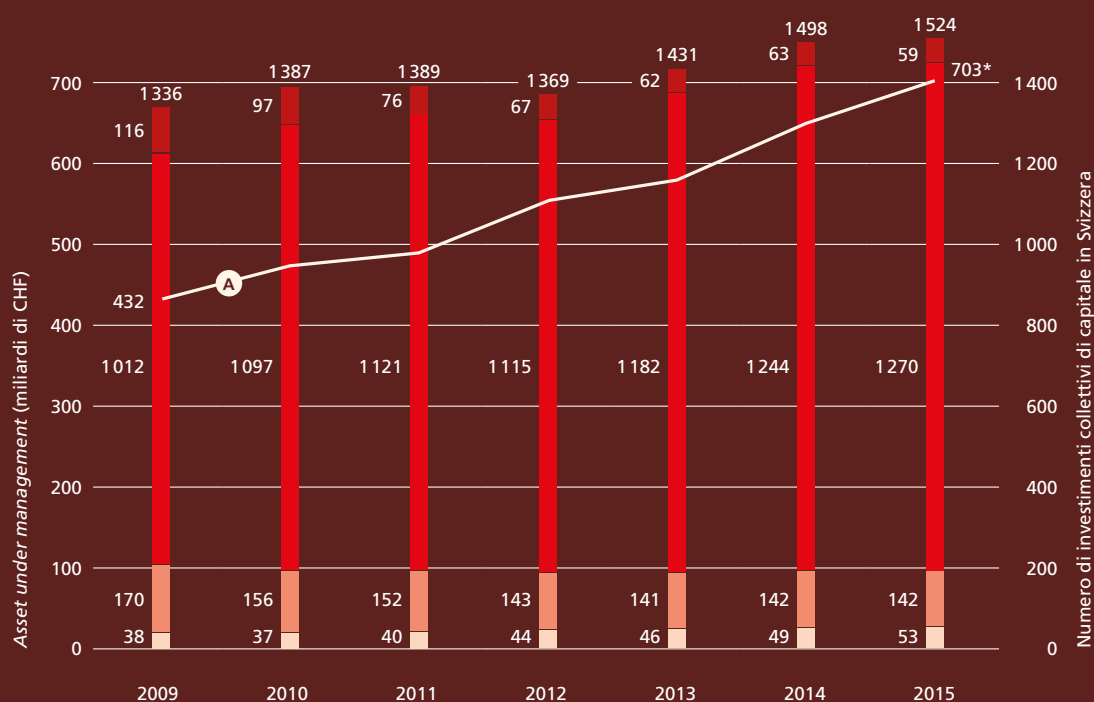
Nel 2015 sono state presentate alla FINMA diverse richieste per trasferire all'estero fondi d'investimento svizzeri (c.d. espatrio) e trasferire in Svizzera fondi esteri (c.d. rimpatrio). Dato che l'espatrio e il rimpatrio di fondi avvengono in linea di massima in base a un processo speculare, in entrambi i casi si applicano per analogia i requisiti di legge relativi alla modifica del contratto di un fondo svizzero di cui all'art. 27 LICol.

La FINMA ha ulteriormente consolidato la propria prassi, confermandola nei confronti dei richiedenti. L'Autorità di vigilanza presta particolare attenzione alla parità di trattamento e al diritto di scelta degli investitori. Nel caso di un espatrio, questi ultimi devono avere il diritto di scegliere se restituire le proprie quote, partecipare al trasferimento all'estero oppure ricevere in contanti la quota ricavata dalla liquidazione. Se l'investitore non attua una scelta esplicita, partecipa automaticamente alla liquidazione dell'investimento collettivo di capitale svizzero e riceve in contanti una quota del ricavato. Lo scambio di quote nell'ambito dell'espatrio avviene sempre prima dell'avvio del procedimento di liquidazione tramite l'investimento collettivo di capitale svizzero.

In sintesi: il mercato dei fondi in Svizzera

Anche nel 2015 il mercato dei fondi svizzero ha registrato un'ulteriore crescita, sia nei prodotti e nei patrimoni gestiti sia nel segmento degli *asset manager*.

Numero di investimenti collettivi di capitale svizzeri aperti e patrimoni gestiti



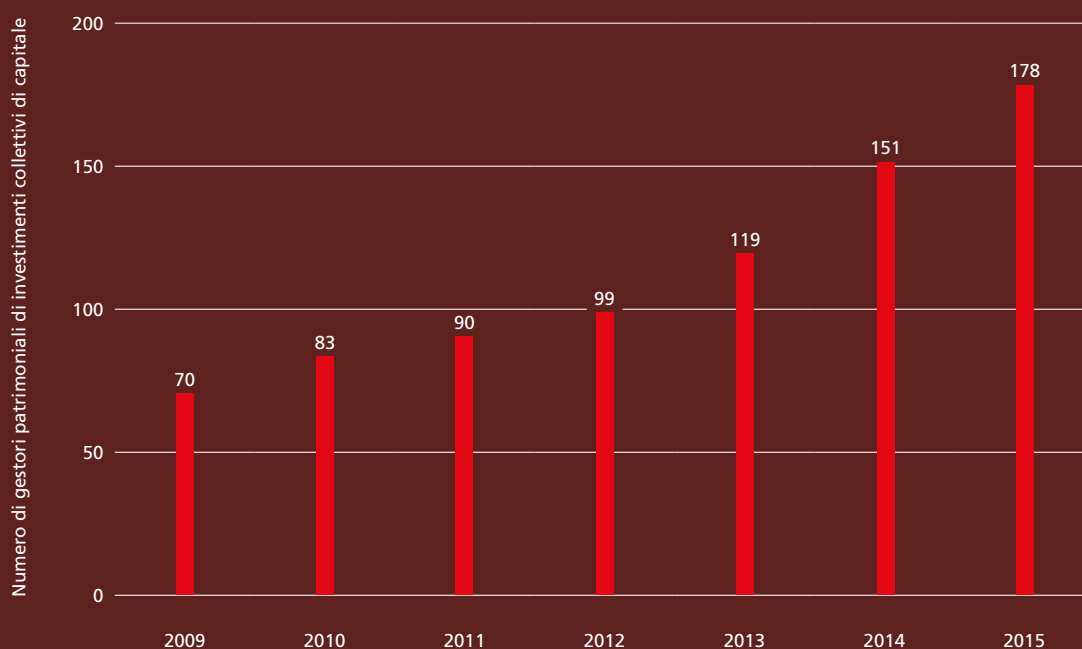
* Fine T3 2015

A Asset under management (miliardi di CHF)

- Altri fondi per investimenti alternativi
- Altri fondi per investimenti tradizionali
- Fondi in valori mobiliari
- Fondi immobiliari

Gli *asset under management* relativi agli investimenti collettivi di capitale svizzeri aperti nel 2015 sono ulteriormente aumentati. Anche il numero di investimenti collettivi di capitale aperti approvati è aumentato, in particolare nel settore «Altri fondi per investimenti tradizionali» e nei fondi immobiliari.

Numero di gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale con sede in Svizzera



■ Numero di gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale

Nel 2015, il numero di gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale autorizzati ha raggiunto un nuovo livello massimo, non da ultimo in seguito al generale obbligo di autorizzazione introdotto nel 2013 con la revisione della Legge sugli investimenti collettivi. Alla scadenza dei termini transitori, alla fine di febbraio 2015, stando ai dati della FINMA, tutti i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale soggetti all'obbligo di autorizzazione risultavano in possesso della suddetta autorizzazione o avevano depositato la relativa istanza alla FINMA.

Nel 2015 la divisione Enforcement ha svolto parallelamente molteplici accertamenti e condotto numerosi procedimenti a carico di società e persone fisiche. Spesso si è trattato di casi complessi con risvolti internazionali.

La FINMA impiega l'*enforcement* come strumento tangibile di applicazione coercitiva della legge per il perseguimento delle violazioni del diritto in materia di vigilanza e per il ripristino della situazione conforme. La FINMA può avviare procedimenti di *enforcement* nei confronti dei titolari dell'autorizzazione e dei relativi collaboratori, dei fornitori di servizi finanziari che operano in maniera illecita nonché di tutti gli operatori attivi sul mercato svizzero dei valori mobiliari. Rientrano inoltre nell'ambito di competenza della divisione le questioni relative al diritto in materia di offerte pubbliche di acquisto e di pubblicità delle partecipazioni, l'assistenza amministrativa nei confronti delle autorità di vigilanza estere e la conduzione di procedure di insolvenza sul mercato finanziario.

Attenzione puntata sulla condotta d'affari dei titolari dell'autorizzazione

Nel 2015 le attività di *enforcement* della FINMA si sono nuovamente concentrate sulla condotta d'affari dei titolari dell'autorizzazione. I temi trattati hanno riguardato tra l'altro la condotta di mercato¹¹⁵, la lotta contro il riciclaggio di denaro, gli obblighi di diligenza in relazione ai gestori patrimoniali esterni, nonché la gestione del rischio nelle attività finanziarie transfrontaliere. Per esempio, la FINMA ha svolto accertamenti presso varie banche e commercianti di valori mobiliari in relazione al caso di corruzione che ha visto coinvolta la società brasiliana Petrobras. Al riguardo, l'Autorità ha verificato sotto il profilo della lotta contro il riciclaggio di denaro come erano state gestite eventuali relazioni cliente connesse al caso. La FINMA si è concentrata in maniera particolare anche sulle modalità con cui gli istituti in questione hanno ottemperato al proprio obbligo di notifica nei confronti dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. Per la maggior parte degli istituti sottoposti a verifica, la FINMA non ha constatato lacune, oppure queste ultime sono risultate tali da poter essere colmate nell'ambito della vigilanza

corrente. A carico dei tre istituti presso i quali la FINMA ha riscontrato lacune sostanziali nel dispositivo antiriciclaggio di denaro è stato invece aperto un procedimento di *enforcement*.

La FINMA ha inoltre trattato vari casi incentrati su una gestione adeguata delle relazioni d'affari intrattenute presso diverse sedi all'interno dello stesso gruppo. Segnatamente nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro, gli intermediari finanziari svizzeri sono tenuti a individuare, limitare e sorvegliare i rischi giuridici e di reputazione a livello globale. Nel corso delle proprie indagini, la FINMA ha individuato una serie di punti deboli. Sono state riscontrate lacune in particolare nel caso di relazioni d'affari che non rientravano nel *core business* dell'istituto in questione; la mancanza di una visione d'insieme sui rischi correlati a suddette relazioni ha quindi fatto sì che indizi di possibili comportamenti illeciti non fossero riconosciuti e di conseguenza non venissero adeguatamente affrontati.

Procedimenti a carico di persone fisiche

In conformità con le Linee guida per l'*enforcement*¹¹⁶, la FINMA procede, entro i limiti delle proprie possibilità, in maniera mirata contro le persone fisiche che si rendono responsabili di gravi violazioni delle disposizioni del diritto in materia di vigilanza. A seguito dell'inasprimento della prassi adottata, dal 2014 la FINMA conduce con maggiore frequenza procedimenti separati a carico di organi e collaboratori di titolari dell'autorizzazione a causa di gravi violazioni delle disposizioni del diritto in materia di vigilanza. Nell'ambito autorizzato, i provvedimenti imposti dalla FINMA a carico di persone sono soprattutto divieti di esercizio della professione o divieti di esercizio dell'attività, nonché la confisca degli utili indebitamente conseguiti o delle perdite indebitamente evitate.¹¹⁷ Nell'ambito dell'attività illecita, fra i provvedimenti a carico di persone sono invece preminenti l'ordine di

¹¹⁵ Cfr. sezione «Dalla prassi di enforcement», «Manipolazione del mercato», pag. 81.

¹¹⁶ Cfr. Rapporto annuale FINMA 2014, cap. «Linee guida per l'enforcement», pag. 32 seg. e sito Internet della FINMA (www.finma.ch/it/II-enforcement.pdf).

¹¹⁷ Art. 33 LFINMA, art. 35a LBVM, art. 35 LFINMA; cfr. sezione «Dalla prassi di enforcement», sezione «Procedimento individuale per commercio di divise e metalli preziosi presso UBS», pag. 81.

astenersi dall'esercizio di un'attività assoggettata senza la necessaria autorizzazione e la (parziale) pubblicazione della relativa decisione.¹¹⁸ Comportamenti scorretti sono stati imputati direttamente a singole persone, avendo queste compiuto interventi manipolativi o mancato di adempiere i propri obblighi di diligenza e di vigilanza. È stato quindi possibile comprovare che i soggetti interessati avevano una responsabilità individuale nella violazione di disposizioni del diritto in materia di vigilanza. Spesso i procedimenti nei confronti di persone fisiche vengono avviati a seguito di un procedimento contro un istituto da cui è emersa una grave violazione del diritto in materia di vigilanza. Nella prassi tali procedimenti risultano spesso estremamente dispendiosi, in quanto occorre accertare nel dettaglio le responsabilità individuali e le competenze in seno all'istituto. Inoltre, le persone interessate si mostrano piuttosto restie a collaborare, dal momento che i provvedimenti adottati dalla FINMA possono colpirle in prima persona.

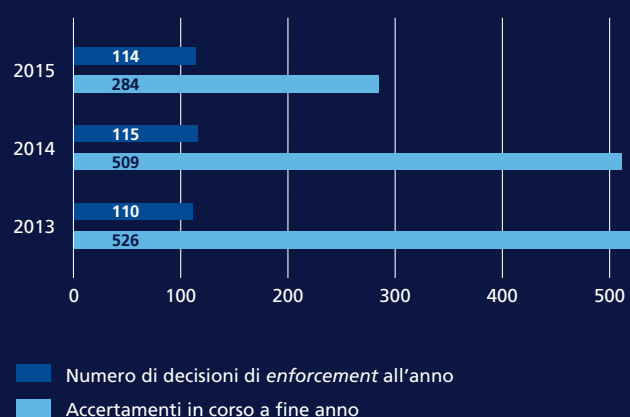
Cooperazione con le autorità di perseguimento penale

Non di rado la FINMA e le competenti autorità di perseguimento penale conducono parallelamente indagini sulle medesime fattispecie, in quanto sussiste una rilevanza sia a livello penale che dal punto di vista del diritto in materia di vigilanza. I ruoli, le mansioni e le competenze della FINMA e delle autorità di perseguimento penale sono tuttavia diversi. Queste ultime sono chiamate a sanzionare gli autori di reati per le violazioni di legge commesse, infliggendo pene pecuniarie o detentive. L'accento della FINMA è invece piuttosto orientato a una prospettiva futura. In particolare, il suo compito consiste nel tutelare gli investitori e nel garantire il buon funzionamento dei mercati finanziari.

Per legge¹¹⁹, la FINMA e le competenti autorità di perseguimento penale sono tenute a scambiarsi, nell'ambito della loro collaborazione, le informazioni

Alcune cifre relative all'enforcement

Accertamenti e decisioni di enforcement



¹¹⁸ Art. 34 LFINMA; cfr. cap. «In sintesi: provvedimenti di enforcement», pag. 82 seg.

¹¹⁹ Art. 38 cpv. 1 LFINMA.

necessarie all'adempimento dei propri compiti. La cooperazione tra autorità costituisce quindi la regola, anche se tale principio non ha una valenza assoluta: in singoli casi debitamente motivati, la FINMA può infatti negare la trasmissione di informazioni, soprattutto qualora ciò possa compromettere lo svolgimento delle sue mansioni di vigilanza. Nel 2015 la FINMA ha pubblicato sotto forma di linee guida¹²⁰ i suoi principi e la sua prassi nell'assistenza giudiziaria nei confronti delle autorità di perseguimento penale e segnatamente la sua posizione sulla questione del rifiuto di prestare assistenza giudiziaria. Sulla base di tali linee guida, la FINMA ha inoltre siglato un protocollo d'intesa (*Memorandum of Understanding*)¹²¹ con il Ministero pubblico della Confederazione. Tale accordo si propone di garantire una collaborazione efficiente nel rispetto delle basi giuridiche vigenti. Viene perseguita una stretta collaborazione soprattutto nella lotta contro gli abusi di mercato.

Approccio nei confronti delle nuove tecnologie

Nel quadro della sua attività di *enforcement*, la FINMA è stata chiamata a occuparsi con frequenza sempre maggiore anche di prestazioni di servizi *fintech*, segnatamente negli ambiti di *crowdfunding*, valute virtuali e modalità di pagamento elettronico. Non appena si è concretizzato il sospetto che, ai sensi delle vigenti leggi sui mercati finanziari, l'attività operativa delle imprese in questione fosse soggetta all'obbligo di autorizzazione, la FINMA ha proceduto agli accertamenti del caso. L'Autorità di vigilanza ha così messo a punto su questi temi una chiara prassi di assoggettamento, che ha poi comunicato attivamente nella risposta a numerose richieste di assoggettamento da parte di imprese *fintech*. Tramite le schede informative¹²² essa ha inoltre fornito agli operatori del mercato un supporto orientativo. Nella definizione della prassi, la FINMA si è ispirata ai principi secondo cui, da un lato, essa accoglie con favore l'innovazione nel settore finanziario, dall'altro, in quanto autorità di vigilanza, deve assumere un atteggiamento neutrale nei confronti dei diversi modelli operativi.¹²³ Nei casi finora trattati, di concerto con l'impresa *fintech* interessata la FINMA è sempre riuscita a ripristinare la situazione conforme, per esempio tramite l'adeguamento del modello operativo, in modo da non dover avviare un procedimento formale di *enforcement*.

Attività nell'ambito del diritto in materia di pubblicità delle partecipazioni e di offerte pubbliche di acquisto

Nell'ambito del diritto in materia di pubblicità delle partecipazioni e di offerte pubbliche di acquisto,

nel 2015 l'accento è stato posto soprattutto sulla legislazione. L'adozione della Legge sull'infrastruttura finanziaria da parte del Parlamento nel giugno 2015 ha richiesto la rielaborazione e il trasferimento delle disposizioni di esecuzione dell'Ordinanza FINMA sulle borse all'interno di una nuova Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria. I lavori sono stati caratterizzati dall'innovazione fondamentale introdotta nella Legge sull'infrastruttura finanziaria, secondo cui, oltre agli aventi economicamente diritto a titoli di partecipazione di una società quotata in Svizzera, sono soggette all'obbligo di comunicazione anche le persone legittimate all'esercizio dei diritti di voto correlati a tali titoli di partecipazione. L'Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria è entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

Inoltre, il Comitato delle offerte pubbliche di acquisto della FINMA è stato chiamato a deliberare su un ricorso interposto contro una decisione della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto. Il Comitato ha deciso che la clausola di *opting out* presente nello statuto della Sika SA trova applicazione nella prevista acquisizione delle azioni con diritto di voto in mano agli azionisti di controllo da parte di Compagnie de Saint-Gobain.

Numero costantemente elevato di richieste di assistenza amministrativa

Anche nel 2015 l'assistenza amministrativa si è nuovamente distinta per il numero costantemente elevato di richieste da parte di autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari, tra l'altro per *insider trading*, manipolazione del mercato e violazione dell'obbligo di notifica. Soprattutto nei casi in cui doveva essere emanata una decisione è stato, di norma, possibile elaborare le richieste in maniera più rapida rispetto agli anni precedenti. È inoltre ulteriormente aumentato il numero di controlli in loco da parte di autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari presso titolari dell'autorizzazione in Svizzera. Si riconferma così la tendenza, in atto da diversi anni, che vede un'intensificazione delle attività transfrontaliere di monitoraggio da parte di autorità di vigilanza nei confronti di istituti attivi sul piano internazionale.

La Legge sull'infrastruttura finanziaria apporta cambiamenti in parte sostanziali alle disposizioni in materia di assistenza amministrativa. In questo modo è stata, tra l'altro, creata una base legale volta a consentire a un titolare dell'autorizzazione, a determi-

¹²⁰ Cfr. Linee guida per l'assistenza giudiziaria nei confronti delle autorità penali svizzere del 20 novembre 2015 (www.finma.ch/it/ll-rechtshilfe.pdf).

¹²¹ Cfr. appendice «Accordi della FINMA a livello nazionale e internazionale», pag. 102 seg.

¹²² Cfr. scheda informativa «*Crowdfunding*» del 1° dicembre 2014 e scheda informativa «*Bitcoin*» del 25 giugno 2014 (www.finma.ch/it/faktenblaetter).

¹²³ Cfr. cap. «Tecnologia finanziaria e digitalizzazione», pag. 34 seg.

nate condizioni, di trasmettere informazioni direttamente a servizi esteri senza dover ottenere preventivamente un'autorizzazione specifica in Svizzera. In caso di trasmissione di informazioni dei clienti, in via eccezionale la FINMA può inoltre astenersi dal fornire un'informazione preventiva a questi ultimi, qualora tale comunicazione comprometta lo scopo dell'assistenza amministrativa e l'adempimento efficace dei compiti dell'autorità richiedente. Si pensi, a titolo di esempio, alla distruzione di materiale probatorio o a eventuali accordi tra complici di un reato. Nella fattispecie, una situazione del genere può spesso configurarsi in casi di presunto *insider trading* o di presunta manipolazione del mercato. Le nuove disposizioni in materia di assistenza amministrativa sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016.

Sviluppi positivi nelle procedure fallimentari di ampia portata

Nel 2015 sono stati registrati progressi in diverse procedure fallimentari a carico di banche. Per quanto concerne quella nei confronti di Aston Bank SA, da aprile 2015 è disponibile la rispettiva graduatoria¹²⁴; al riguardo, è stato presentato soltanto un numero esiguo di contestazioni della graduatoria. Un accordo concluso nell'estate 2015 nell'ambito del fallimento della Banque Privée Espírito Santo SA ha generato un cospicuo flusso di capitali. L'allestimento della graduatoria è in stadio avanzato, ma, in ragione della complessità di alcune richieste di risarcimento danni, non è ancora concluso.

A fine ottobre 2015 la FINMA ha inoltre aperto una procedura di fallimento nei confronti della Bank Hottinger & Cie SA. Qualche tempo fa, la FINMA aveva constatato che la Bank Hottinger & Cie SA non raggiungeva il capitale minimo richiesto ai sensi della Legge sulle banche in ragione di perdite ricorrenti e accantonamenti per casi giuridici non risolti. Gli interventi volti a una stabilizzazione a lungo termine della banca non sono stati fruttuosi, facendo venire meno qualsiasi prospettiva di risanamento. Inoltre, poiché sull'istituto incombeva il rischio di sovraindebitamento, la FINMA ha dovuto dichiararne il fallimento. Dopo l'apertura della procedura, i liquidatori del fallimento si sono occupati in via prioritaria di scorporare i valori in deposito e di rimborsare i depositi privilegiati fino a concorrenza dell'importo di CHF 100 000. In tale contesto, ai clienti della banca è stata riconosciuta la possibilità di trasferire i propri averi in deposito presso un altro istituto, in cui ricevere poi anche il versamento dei depositi privilegiati.

Assistenza amministrativa internazionale

Richieste di assistenza amministrativa all'anno



¹²⁴ La graduatoria stabilisce se, per quale importo e con quale grado vengono riconosciuti i crediti insinuati in una procedura fallimentare.

Come negli anni precedenti, anche nel 2015 la divisione Enforcement ha concluso numerosi accertamenti e procedimenti sia nell'ambito delle attività illecite, sia a carico dei titolari dell'autorizzazione. Particolarmente soddisfacenti sono stati i progressi riscontrati in diverse procedure di insolvenza. Anche l'assistenza amministrativa internazionale ha gestito un volume rilevante di casi. Il numero dei ricorsi continua ad attestarsi su livelli elevati.

Panoramica delle cifre importanti concernenti l'enforcement*

	Aperti al 1.1.2015	Aperture	Chiusure	Aperti al 31.12.2015
Accertamenti	506	572	794	284
– nell'ambito autorizzato	60	102	120	42
– nell'ambito delle attività illecite	341	298	512	127
– in materia di comportamenti non ammessi sul mercato	88	115	110	93
– in materia di pubblicità delle partecipazioni	17	57	52	22
Procedimenti di enforcement	45	44	55	34
– nell'ambito autorizzato	11	15	16	10
– procedimenti individuali a carico di collaboratori/ organi di titolari dell'autorizzazione	23	14	24	13
– nell'ambito delle attività illecite	11	15	15	11
Liquidazioni	38	7	8	37
– nell'ambito autorizzato	6	3	3	6
– nell'ambito delle attività illecite	32	4	5	31
Fallimenti	109	14	28	95
– nell'ambito autorizzato	12	1	0	13
– nell'ambito delle attività illecite	97	13	28	82
Procedure di riconoscimento	20	1	3	18
– nell'ambito autorizzato	20	0	3	17
– nell'ambito delle attività illecite	0	1	0	1
Assistenza amministrativa internazionale	210	545	582	173
– assistenza amministrativa prestata (richieste pervenute alla FINMA)	207	486	544	149
– richieste di assistenza amministrativa (richieste inoltrate ad autorità estere)	3	59	38	24
Procedure di ricorso	38	61	49	50
– Tribunale amministrativo federale (TAF)	32	50	38	44
– Tribunale federale (TF)	6	11	11	6

*Poiché le cifre vengono costantemente adeguate, possono sussistere lievi discrepanze rispetto al rapporto dell'anno precedente.

Dalla prassi di *enforcement*

ESEMPIO

Manipolazione del mercato

Nell'ambito della vigilanza sul mercato, anche nel 2015 il tema della manipolazione del mercato è stato al centro dell'attività della FINMA. In un caso, un commerciante di valori mobiliari aveva emesso un prodotto strutturato che prevedeva il pagamento di una cedola agli investitori qualora nel giorno di osservazione, rilevato una volta all'anno, tutti i valori sottostanti presentassero una quotazione superiore a una soglia predefinita (*trigger level*). Nel giorno di osservazione, soltanto uno dei sottostanti quotava in prossimità del *trigger level*, mentre gli altri si collocavano nettamente al di sopra. Nell'asta di chiusura del giorno di osservazione, il commerciante di valori mobiliari ha effettuato massicce vendite su questo valore sottostante, tanto da farne scendere la quotazione al di sotto del *trigger level*. Il commerciante, che ha motivato le proprie vendite con le esigenze di copertura del prodotto strutturato, ha così conseguito una plusvalenza di negoziazione di CHF 3,2 milioni. La FINMA ha aperto un procedimento di *enforcement* a suo carico, giungendo alla conclusione che, allo scopo di massimizzare gli utili, il commerciante di valori mobiliari aveva spinto in modo mirato la quotazione del sottostante appena al di sotto del *trigger level*. Si è così configurata una chiara manipolazione del corso di chiusura (*marking the close*) ai sensi della Legge sulle borse¹²⁵ e della Circolare FINMA «Regole di condotta sul mercato»¹²⁶. La FINMA ha inoltre ammonito il commerciante di valori mobiliari anche per le lacune riscontrate nella gestione del rischio, in quanto egli non aveva adottato alcuna precauzione per evitare che le proprie operazioni di copertura comportassero il raggiungimento del *trigger level* nell'asta di chiusura rilevante. La FINMA ha pertanto disposto la confisca dell'utile conseguito illecitamente e nominato un incaricato della verifica per esaminare le misure correttive adottate.

ESEMPIO

Procedimento individuale per commercio di divise e metalli preziosi presso UBS

Nel novembre 2014 la FINMA ha aperto un procedimento di *enforcement* nei confronti di undici manager e collaboratori di UBS. In tali procedimenti, l'Autorità di vigilanza ha appurato il grado di conoscenza e la condotta delle persone implicate negli abusi constatati nel commercio di divise e metalli preziosi presso la sede di Opfikon (Zurigo). In sette casi la FINMA è giunta alla conclusione che i collaboratori in questione erano responsabili in misura decisiva, individualmente, delle gravi lacune organizzative e delle pratiche illecite constatate in seno alla banca. Nella fattispecie, a essere interessati erano l'ex responsabile del commercio globale di divise, l'ex responsabile delle operazioni *spot* su divise¹²⁷, quattro ex *trader* che commerciavano divise e metalli preziosi dall'ufficio preposto della filiale di Opfikon (Zurigo) e un ulteriore ex collaboratore di UBS. Nei confronti di queste persone la FINMA ha pertanto imposto il divieto di esercizio della professione per un periodo compreso tra sei mesi e cinque anni. Nell'agosto 2015 la FINMA ha abbandonato i procedimenti di *enforcement* avviati nei confronti di altri quattro *trader* di UBS. Dai procedimenti sono emersi indizi che suffragavano il contributo delle persone interessate a una grave violazione del diritto in materia di vigilanza. Per questo motivo, la FINMA ha ammonito tali comportamenti. Ulteriori misure prudenziali nei confronti delle persone coinvolte non sono tuttavia risultate necessarie.

¹²⁵ Art. 33f LBVM.

¹²⁶ Cfr. Circolare FINMA 13/8 «Regole di condotta sul mercato», nm. 26 (www.finma.ch/it/rs-2013-08.pdf).

¹²⁷ Con il termine di «negoziazione *spot*» si intendono le operazioni di cambio valutario che avvengono con liquidazione immediata.

In sintesi: provvedimenti di *enforcement*

Grazie alla Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, la FINMA dispone di ulteriori strumenti di *enforcement* rispetto alle autorità che l'hanno preceduta. I grafici mostrano in che modo la FINMA si avvale di tali competenze.

Tipologia e numero di provvedimenti in ambito autorizzato

Ambito autorizzato

Provvedimenti nei confronti di titolari dell'autorizzazione

- A** Nomina di incaricati dell'inchiesta (I)
- B** Decisione di accertamento/ammonimento
- C** Condizioni e limitazioni (II)
- D** Accompagnamento dell'attuazione da parte di terzi (III)
- E** Sospensione e destituzione di garanti (IV)
- F** Confisca degli utili
- G** Revoca dell'autorizzazione
- H** Liquidazione/apertura del fallimento
- I** Pubblicazione

Provvedimenti nei confronti di organi, proprietari e collaboratori

- A** Decisione di accertamento/ammonimento
- B** Sospensione e destituzione (V)
- C** Divieto di esercizio della professione e divieto di esercizio dell'attività (VI)
- D** Confisca degli utili

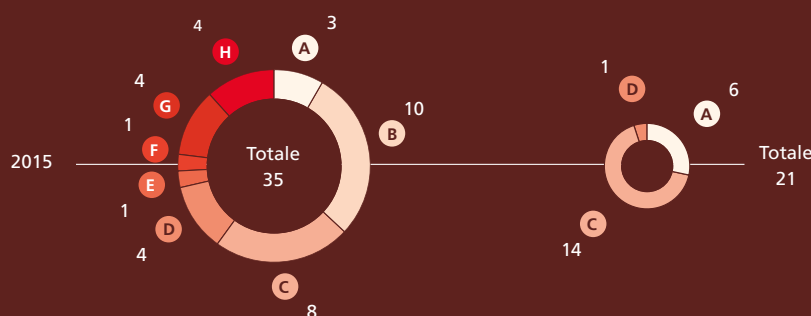
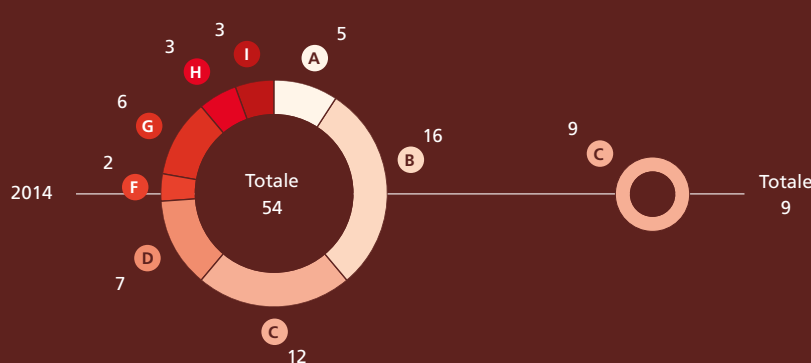
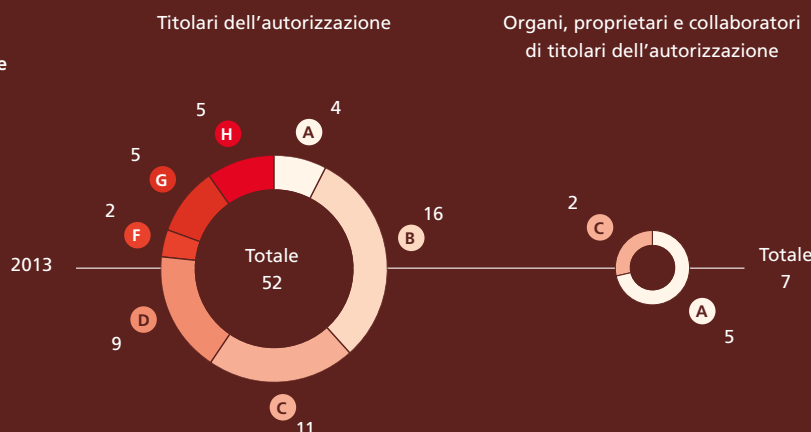
Ambito delle attività illecite

Provvedimenti nei confronti di imprese

- A** Nomina di incaricati dell'inchiesta (I)
- B** Constatazione di attività illecita
- C** Liquidazione
- D** Apertura del fallimento (VII)

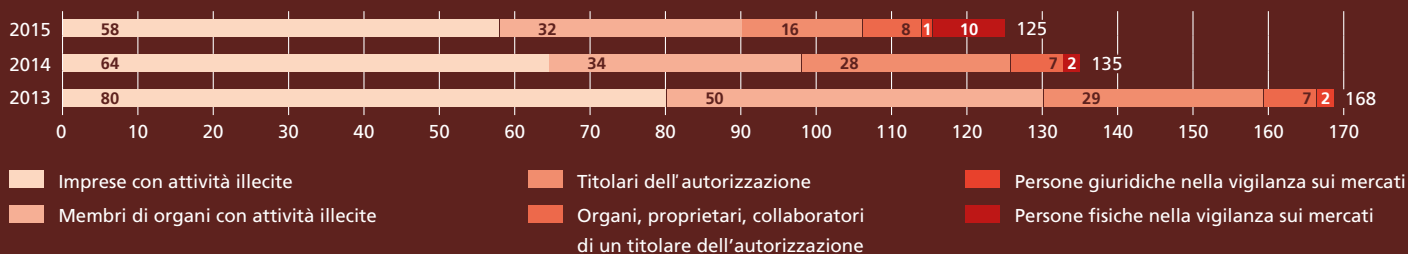
Provvedimenti nei confronti di persone fisiche

- A** Constatazione di partecipazione ad attività illecite
- B** Ordine di astenersi dall'esercizio di un'attività assoggettata senza la necessaria autorizzazione
- C** Pubblicazione (VIII)

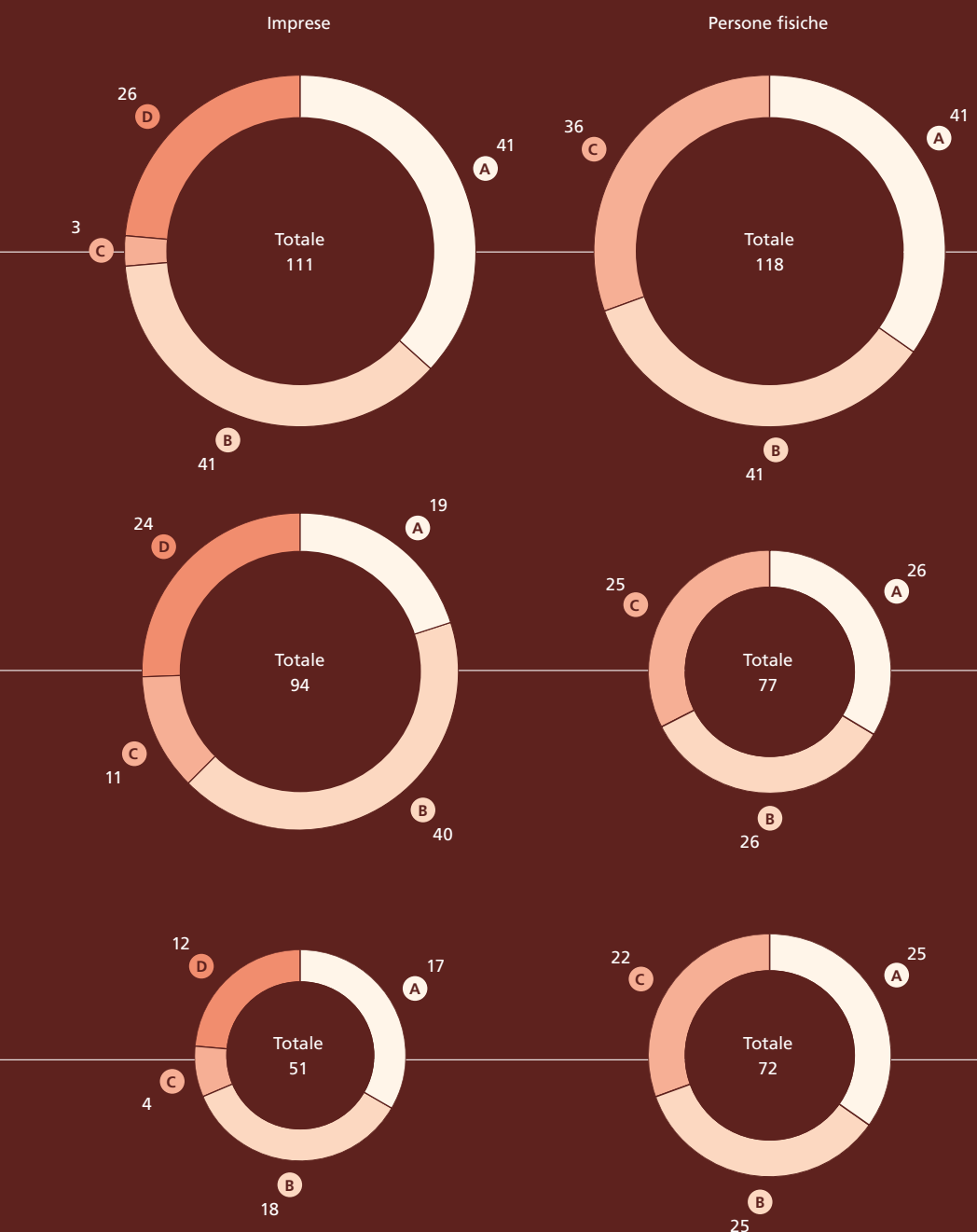


Numero di destinatari delle decisioni a seconda dell'ambito e delle persone interessate

La FINMA emana decisioni di *enforcement* nei confronti di imprese o persone fisiche nell'ambito autorizzato e delle attività illecite come pure nella vigilanza sui mercati. Il seguente grafico indica il numero di destinatari delle decisioni di *enforcement* (assistenza amministrativa esclusa) ripartiti per anno e categoria nel periodo compreso tra il 2013 e il 2015.



Tipologia e numero di provvedimenti nell'ambito delle attività illecite



Spiegazioni sul conteggio

Viene conteggiato il numero di persone interessate (e non il numero di decisioni). Se a una persona sono state applicate cumulativamente diverse tipologie di provvedimenti, per esempio una misura organizzativa volta a ripristinare la situazione conforme ai sensi dell'art. 31 LFINMA e in via aggiuntiva una confisca degli utili, nel conteggio si sommano entrambi i provvedimenti. Se invece nei confronti di una persona sono stati adottati più provvedimenti della stessa tipologia, per esempio diverse misure volte a ripristinare la situazione conforme, nel conteggio viene considerato soltanto un singolo provvedimento.

Spiegazioni sulle singole categorie

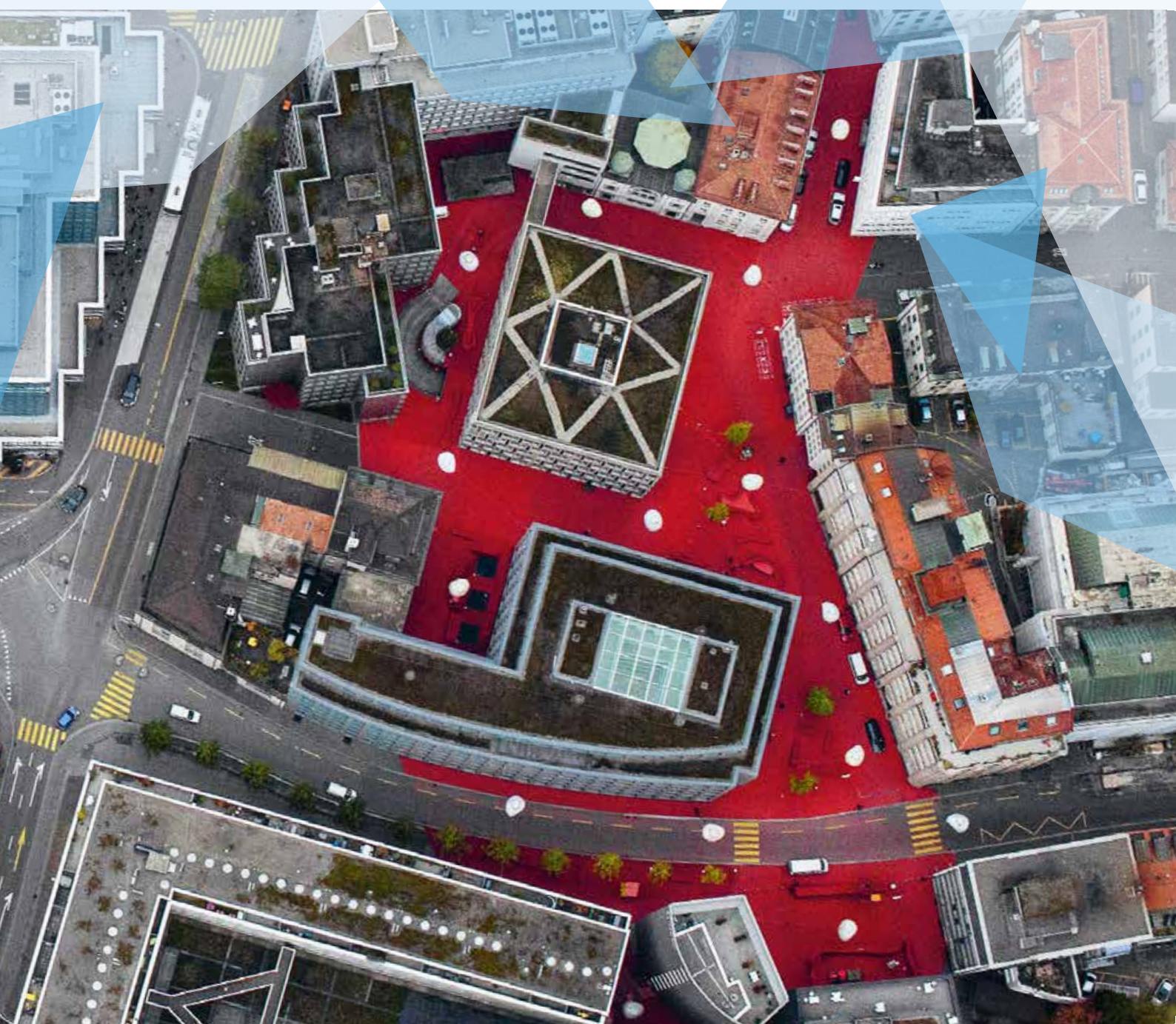
- I Ordinata a livello d'inchiesta a titolo cautelare
- II Provvedimenti ai sensi dell'art. 31 LFINMA
- III Nel quadro della decisione finale per controllare che i provvedimenti vengano applicati
- IV Numero di titolari dell'autorizzazione interessati
- V Numero di membri degli organi interessati
- VI Secondo l'art. 33 LFINMA e l'art. 35a LBVM
- VII Se l'apertura del fallimento è avvenuta dopo che la FINMA aveva già disposto la liquidazione, essa non è stata nuovamente considerata nel calcolo per questo grafico
- VIII Di norma, ordine di astenersi dall'esercizio di un'attività assoggettata senza la necessaria autorizzazione



Organizzazione e personale

86 Consiglio di amministrazione e Direzione

90 Organico



Per garantire l'indipendenza istituzionale, il legislatore ha concepito la FINMA come ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Gli organi che lo compongono sono il Consiglio di amministrazione e la Direzione. Per il Consiglio di amministrazione, nel 2015 sono state gettate importanti basi per gli anni a venire.

Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, organo strategico della FINMA, è preposto all'alta direzione, alla vigilanza e al controllo delle attività operative della FINMA. Decide in merito agli affari di ampia portata, emana ordinanze e circolari ed è responsabile del bilancio preventivo della FINMA. Il Consiglio di amministrazione si assume tale responsabilità in qualità di organo collettivo. Le decisioni vengono adottate con la maggioranza dei voti dei membri presenti.

Membri del Consiglio di amministrazione al 31 dicembre 2015

Prof. Dr. Anne Héritier Lachat	Presidente
Paul Müller	Vicepresidente
Dr. Thomas Bauer	membro
Philippe Egger	membro
Bruno Frick	membro
Prof. Dr. Yvan Lengwiler	membro
Günter Pleines	membro
Franz Wipfli	membro

Elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione della FINMA

L'intero Consiglio di amministrazione della FINMA viene nominato dal Consiglio federale ogni quattro anni. Nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione della FINMA del 1° luglio 2015 il Consiglio federale ha eletto il Consiglio di amministrazione della FINMA per il mandato 2016-2019. Il nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione in carica dal 1° gennaio 2016 è il Dr. Thomas Bauer, che è entrato a far parte del Consiglio di amministrazione della FINMA come membro ordinario già dal 1° agosto 2015. Il Consiglio federale ha inoltre designato altri tre nuovi membri che siedono nell'organo superiore della FINMA dal 1° gennaio 2016: la Prof. Dr. Marlene Amstad, Bernard Keller e la Dr. Renate Schwob. Gli attuali membri, Philippe Egger, Bruno Frick, il Prof. Dr. Yvan Lengwiler, Günter Pleines e Franz Wipfli, sono stati riconfermati per un ulteriore mandato. La Presidente del Consiglio di amministrazione, Prof. Dr. Anne Héritier Lachat, e il Vicepresidente Paul Müller hanno annunciato la loro intenzione di uscire dal Consiglio di amministrazione alla scadenza del mandato in corso a fine 2015. Nella seduta dell'11 novembre 2015, il Consiglio federale ha affidato a Philippe Egger, già membro del Consiglio di amministrazione, l'incarico di rivestire la funzione di nuovo Vicepresidente dal 1° gennaio 2016.

Comitati del Consiglio di amministrazione

Nella cerchia dei suoi membri, il Consiglio di amministrazione costituisce un Comitato di verifica e di rischio, un Comitato per le nomine, un Comitato per la regolamentazione e un Comitato per le offerte pubbliche di acquisto. Il Comitato per la regolamentazione è stato istituito dal Consiglio di amministrazione nel 2015 al fine di sgravare quest'ultimo nel processo di regolamentazione. La competenza decisionale di quest'ultimo in veste di organo collettivo nelle questioni di regolamentazione resta invariata.

Il Comitato per le offerte pubbliche di acquisto è l'istanza di ricorso per le decisioni della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto. Altrimenti, salvo diversa disposizione, i comitati hanno una funzione consultiva e presentano richieste al Consiglio di amministrazione. Sono guidati da un presidente che assicura i contatti con il Consiglio di amministrazione e la Direzione. Oltre ai comitati permanenti, in vista della preparazione di determinati affari il Consiglio di amministrazione può istituire comitati *ad hoc* o affidare a singoli membri mansioni particolari.

Comitati permanenti del Consiglio di amministrazione e relativi membri al 31 dicembre 2015

	Comitato di verifica e di rischio	Comitato per le nomine	Comitato per la regolamenta- zione	Comitato per le offerte pubbliche di acquisto
Prof. Dr. Anne Héritier Lachat		Presidenza	Presidenza	
Paul Müller	X			
Philippe Egger		X	X	
Bruno Frick		X		Presidenza
Prof. Dr. Yvan Lengwiler				X
Günter Pleines		X	X	
Franz Wipfli	Presidenza			X



Membri del Consiglio di amministrazione, da sinistra a destra: Günter Pleines, Franz Wipfli, Paul Müller, Prof. Dr. Anne Héritier Lachat, Bruno Frick, Philippe Egger, Dr. Thomas Bauer, Prof. Dr. Yvan Lengwiler



Membri della Direzione, da sinistra a destra: Andreas Zdrenyk, Rupert Schaefer, Léonard Bôle, Dr. Peter Giger, Mark Branson, Dr. Michael Loretan, Michael Schoch, Dr. David Wyss

La Direzione

La Direzione, organo operativo della FINMA, assicura che la vigilanza su banche, imprese di assicurazione, borse, commercianti di valori mobiliari e altri intermediari finanziari sia conforme alle leggi e alla strategia. Essa elabora le basi decisionali per le questioni che rientrano nella sfera di competenza del Consiglio di amministrazione ed è competente per l'applicazione delle decisioni del Consiglio di amministrazione e dei suoi comitati.

Membri della Direzione al 31 dicembre 2015

Mark Branson	Direttore
Dr. Peter Giger	Direttore supplente e responsabile della divisione Assicurazioni
Léonard Bôle	responsabile della divisione Mercati
Dr. Michael Loretan	responsabile della divisione Asset Management
Rupert Schaefer	responsabile della divisione Servizi strategici
Michael Schoch	responsabile della divisione Banche
Dr. David Wyss	responsabile della divisione Enforcement
Andreas Zdrenyk	responsabile della divisione Operations

Il 1° gennaio 2015 Rupert Schaefer è subentrato alla Dr. Nina Arquint nella direzione della divisione Servizi strategici.

Comitato di enforcement

Il Comitato di enforcement (ENA) è il comitato permanente della Direzione a cui è affidata la competenza per le decisioni in materia di *enforcement*. Tale organo emana decisioni di *enforcement* e delibera in merito all'apertura e all'interruzione dei procedimenti, in particolare avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche assoggettate alla vigilanza. Le decisioni relative agli affari di ampia portata sono invece prerogativa del Consiglio di amministrazione.

Membri permanenti del Comitato di enforcement al 31 dicembre 2015

Mark Branson	Presidente
Rupert Schaefer	
Dr. David Wyss	

Se un istituto assoggettato è coinvolto in un caso di *enforcement*, anche il membro della Direzione responsabile del corrispondente ambito di vigilanza siede per il caso specifico nel Comitato di enforcement.

Con l'introduzione della versione rivista dell'Ordinanza sul personale FINMA e dei susseguenti regolamenti, la FINMA si è messa in luce come datore di lavoro ancora più attrattivo. Inoltre, nell'ambito di un sondaggio condotto presso il personale, nel 2015 sono state acquisite importanti informazioni concernenti la soddisfazione sul lavoro.

Oltre che al perfezionamento del modello delle competenze introdotto nel 2014 e del programma di sviluppo del potenziale avviato nello stesso anno, nel 2015 la sezione Risorse umane ha partecipato in larga misura alla revisione dell'Ordinanza sul personale FINMA.

La precedente versione dell'Ordinanza sul personale era stata redatta nel quadro della fondazione della FINMA ed è stata posta in vigore il 1° gennaio 2009. Le mutevoli condizioni del mercato del lavoro e le conseguenti nuove esigenze di una politica del personale al passo con i tempi hanno imposto una revisione della succitata ordinanza nonché dei susseguenti regolamenti.

Il 13 maggio 2015 il Consiglio federale ha approvato la nuova Ordinanza sul personale FINMA, che è entrata in vigore il 1° luglio 2015 congiuntamente al Regolamento sul personale e al Regolamento sul tempo di lavoro, anch'essi rivisti. Il 1° ottobre 2015 la Direzione ha emanato inoltre delle direttive integrative con regolamentazioni dettagliate sugli atti normativi in materia di personale. Il 1° gennaio 2016, in seguito all'approvazione dell'Amministrazione cantonale delle contribuzioni, è infine entrato in vigore il Regolamento delle spese rivisto.

Le principali nuove disposizioni della politica della FINMA in materia di personale

Con l'introduzione dell'Ordinanza sul personale FINMA rivista, la componente salariale variabile è stata abolita senza ripercussioni sui costi e sul pre-

ventivo, ed è stata integrata nel salario annuo su base individuale.

Inoltre, per evitare conflitti di interessi, in futuro gli interlocutori centrali della FINMA per gli istituti assoggettati alla vigilanza delle categorie 1 e 2 potranno passare direttamente al servizio di un'impresa sottoposta alla loro vigilanza solo dopo un periodo di attesa di dodici mesi al massimo¹²⁸.

Nuovo sistema salariale e di valutazione delle funzioni

Con le valutazioni delle funzioni sono state create quattro famiglie di funzioni per gli ambiti di vigilanza e una per le funzioni trasversali e di supporto. In futuro il salario annuo verrà definito sulla base di tali valutazioni.

Il numero delle fasce salariali è stato ridotto da sei a cinque e i limiti minimi e massimi sono stati adeguati per tenere in considerazione l'integrazione delle componenti salariali variabili nel salario di base.

Nuove regolamentazioni al passo con i tempi

Mentre i collaboratori delle due fasce salariali superiori continueranno a lavorare secondo il modello dell'orario di lavoro basato sulla fiducia, per tutti i restanti collaboratori viene ora introdotto un nuovo modello di orario di lavoro calcolato sull'arco dell'anno.

Gli orari per la fornitura della prestazione lavorativa sono stati resi ampiamente flessibili nell'ambito delle

¹²⁸ Il periodo di attesa è parzialmente retribuito; il periodo massimo non retribuito è di cinque mesi.

vigenti disposizioni di legge. In tale ottica è stata per esempio introdotta nel Regolamento sul tempo di lavoro la possibilità di ricorrere al lavoro mobile e al telelavoro.

Con queste modifiche apportate a livello di politica del personale, la FINMA consolida ulteriormente la sua buona posizione di datore di lavoro moderno di cui gode attualmente e orienta la politica salariale e dell'occupazione in maniera ancora più coerente al principio delle pari opportunità senza distinzioni di sesso ed età.

Sondaggio sul personale FINMA

Nell'estate del 2015, la FINMA ha effettuato per la prima volta un sondaggio sul personale all'interno di tutte le divisioni, registrando una quota di partecipazione dell'89%. Le numerose risposte fornite hanno consentito, da un lato, di formulare valutazioni qualitative anonime con un elevato grado di dettaglio e, dall'altro, di ottenere un quadro qualitativo differenziato grazie alle circa 700 osservazioni raccolte. I collaboratori della FINMA hanno dichiarato, in generale, di essere molto soddisfatti dell'attività professionale svolta e di identificarsi fortemente con il proprio datore di lavoro, ritenendo tuttavia che lo sviluppo del personale e la situazione sul posto di lavoro debbano essere migliorati. Nel corso di *workshop* organizzati a tutti i livelli, sono state analizzate le risposte dei collaboratori e sono stati identificati gli ambiti d'intervento. L'attuazione delle misure definite è già iniziata.

Gestione sostenibile del personale

La FINMA punta da sempre a una gestione sostenibile del personale. In tale ottica promuove lo sviluppo dei propri collaboratori caldeggiando formazioni e perfezionamenti interni ed esterni mirati così come *outbound secondment* in Svizzera e all'estero, e offre ogni anno svariati posti di stage a giovani titolari di master in diversi ambiti che desiderano inserirsi nel mondo del lavoro. La FINMA punta inoltre a impiegare un numero elevato di donne – nel 2015 la percentuale di collaboratrici ha raggiunto il 39% – e a promuovere la possibilità di conciliare famiglia e professione. Il 24% del personale della FINMA (55% donne, 45% uomini) lavora a tempo parziale. Il salario viene stabilito sulla base di una valutazione delle funzioni senza distinzione di sesso. Infine, promuovendo uno stile di vita salutare, la FINMA propone un'alimentazione equilibrata nel ristorante del personale.

Alcune cifre concernenti l'organico

Il tetto massimo autorizzato dal Consiglio di amministrazione per gli impieghi a tempo indeterminato era pari a 481 posti di lavoro a tempo pieno; nel 2015 ne sono stati occupati in media 457 (anno precedente: 462). Nei rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, nel 2015 la FINMA ha impiegato in media 527 collaboratori (anno precedente: 509), ripartiti su 494 posti di lavoro a tempo pieno (anno precedente: 483). Così come l'anno precedente, il 24% del personale lavorava a tempo parziale. L'organico approvato dal Consiglio di amministrazione per il 2016 resta invariato.

L'età media dei collaboratori operativi nel 2015 era di 41 anni come nell'anno precedente. Circa il 71% del personale (anno precedente: 74%) aveva un'età compresa tra 30 e 49 anni. Così come nell'anno precedente, il 20% dei collaboratori aveva un'età pari o superiore a 50 anni. Circa il 9% del personale (anno precedente: 6%) erano nuove leve. 261 collaboratori, ossia il 50% (anno precedente: 234, ossia il 47%), ricoprivano una funzione di quadro. Presso la

FINMA rientrano in questa categoria le funzioni direttive e tutte le mansioni specialistiche che si collocano nelle fasce salariali da 1 a 3. Inoltre, 86 collaboratori, ossia il 33% (anno precedente: 38%) delle funzioni di quadro, rivestivano una posizione di dirigenza. La percentuale di donne con mansioni dirigenziali si aggirava attorno al 20%, come l'anno precedente. Nel 2015 la quota complessiva di donne all'interno dell'organizzazione si è attestata al 39% (anno precedente: 37%). Il numero di collaboratori di nazionalità straniera a fine 2015 era pari a 72 (anno precedente: 76).

A fine dicembre 2015 la fluttuazione (senza pensionamenti) ammontava all'11% (anno precedente: 10%), registrando quindi un lieve aumento rispetto all'anno precedente. Circa il 17% dell'organico opera da almeno dieci anni al servizio della FINMA o di un'autorità che l'ha preceduta.¹²⁹ Essendo stato portato avanti il programma di sviluppo del potenziale, anche nel 2015 è stato possibile assegnare diverse posizioni, segnatamente dirigenziali, a candidati interni.

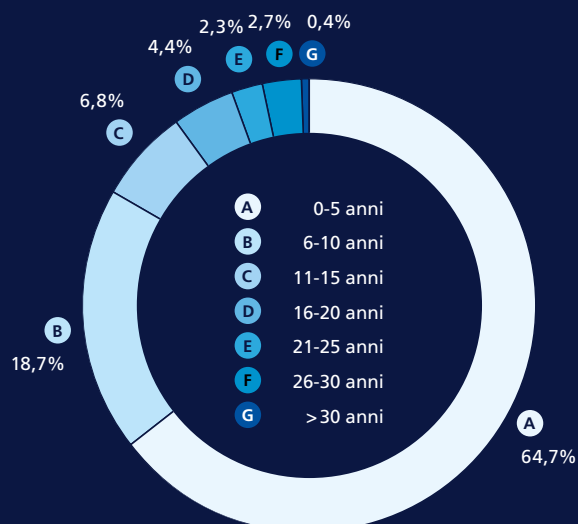
¹²⁹ Cfr. grafico «Anni di servizio», pag. 93.

Alcune cifre concernenti l'organico della FINMA

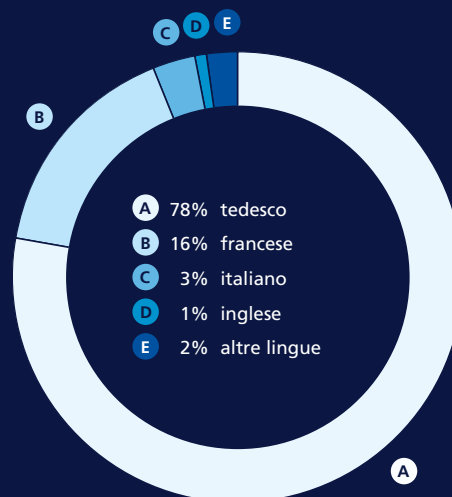
Consistenza media del personale



Anni di servizio



Ripartizione linguistica





Appendice

96 Categorizzazione della vigilanza

98 Statistiche

102 Accordi della FINMA a livello
nazionale e internazionale

104 Abbreviazioni



Categorizzazione della vigilanza

Gli istituti finanziari assoggettati alla vigilanza della FINMA vengono classificati in sei categorie a seconda delle ripercussioni in termini di rischio per creditori, investitori e assicurati nonché per l'intero sistema della piazza finanziaria svizzera. Oltre alla classificazione in categorie di rischio, a ogni istituto viene assegnato un *rating* che rispecchia la valutazione della FINMA circa le sue condizioni attuali.

Sulla base dei due parametri categorizzazione e *rating* dell'istituto, le strategie di vigilanza stabiliscono l'intensità della sorveglianza, l'impiego degli strumenti di vigilanza e l'interazione tra la sorveglianza diretta da parte della FINMA e il ricorso a

società di audit per i singoli istituti assoggettati. Tali provvedimenti si traducono in un più sistematico orientamento dell'attività di vigilanza al rischio e in un confronto più serrato con gli istituti rilevanti in una prospettiva di rischio.

Categorizzazione della vigilanza¹³⁰ sulle banche

La categorizzazione della vigilanza sulle banche è stata definita ai sensi della Circolare FINMA 11/2¹³¹.

Categoria	Criteri (in miliardi di CHF)		Numero di istituti	
			2015	2014
1	Totale di bilancio	≥ 250	2	2
	Patrimoni gestiti	≥ 1 000		
	Depositi privilegiati	≥ 30		
	Fondi propri necessari	≥ 20		
2	Totale di bilancio	≥ 100	3	3
	Patrimoni gestiti	≥ 500		
	Depositi privilegiati	≥ 20		
	Fondi propri necessari	≥ 2		
3	Totale di bilancio	≥ 15	31	26
	Patrimoni gestiti	≥ 20		
	Depositi privilegiati	≥ 0,5		
	Fondi propri necessari	≥ 0,25		
4	Totale di bilancio	≥ 1	64	65
	Patrimoni gestiti	≥ 2		
	Depositi privilegiati	≥ 0,1		
	Fondi propri necessari	≥ 0,05		
5	Totale di bilancio	< 1	211	211
	Patrimoni gestiti	< 2		
	Depositi privilegiati	< 0,1		
	Fondi propri necessari	< 0,05		

¹³⁰ La sesta categoria raggruppa tutti gli operatori del mercato che non sono sottoposti alla vigilanza prudenziale della FINMA.

¹³¹ Cfr. Circolare FINMA 11/2 «Margine di fondi propri e pianificazione del capitale – banche» (www.finma.ch/it/rs-2011-02.pdf).

Categorizzazione della vigilanza¹³² sulle assicurazioni

Categoria	Criteri (in miliardi di CHF)	Numero di istituti	
		2015	2014
1	–	–	–
2	Totale di bilancio > 50 mia. CHF o complessità	5	5
3	Totale di bilancio > 1 mia. CHF o complessità	37	39
4	Totale di bilancio > 0,1 mia. CHF o complessità	62	60
5	Totale di bilancio < 0,1 mia. CHF o complessità	110	115

¹³² La sesta categoria raggruppa tutti gli operatori del mercato che non sono sottoposti alla vigilanza prudenziale della FINMA.

Operatori del mercato finanziario assoggettati¹³³

(al 31 dicembre 2015)

Banche assoggettate

	2015	2014
Banche, di cui	290	292
– controllate dall'estero	98	99
– succursali di banche estere	31	29
– in fase di cessazione dell'attività	19	16
Banche Raiffeisen	292	312
Rappresentanze di banche estere	56	55

Commercianti di valori mobiliari assoggettati

	2015	2014
Commercianti di valori mobiliari, di cui	56	58
– controllati dall'estero	16	16
– succursali di commercianti di valori mobiliari esteri	13	12
– in fase di cessazione dell'attività	7	6
Rappresentanze di commercianti di valori mobiliari esteri	38	42
Operatori di borsa esteri riconosciuti	126	121

Borse assoggettate

	2015	2014
Borse nazionali	3	3
Istituzioni nazionali analoghe alle borse	3	2
Borse estere riconosciute	60	56
Istituzioni estere analoghe alle borse riconosciute	3	3

Investimenti collettivi di capitale assoggettati

	2015	2014
Investimenti collettivi di capitale svizzeri		
Totale investimenti collettivi di capitale svizzeri, di cui	1 542	1 515
– investimenti collettivi di capitale aperti (secondo art. 8 LICol)		
– fondi di investimento contrattuali e SICAV	1 524	1 498
– di cui solo per investitori qualificati	852	716
– investimenti collettivi di capitale chiusi (secondo art. 9 LICol)		
– SAIC e SICAF	18	17
Investimenti collettivi di capitale esteri		
Totale investimenti collettivi di capitale esteri, di cui	7 198	6 701
– eurocompatibili (OICVM)	7 104	6 577
– non eurocompatibili (non-OICVM ¹³⁴)	94	124

¹³³ Il termine «assoggettato» non significa necessariamente «sottoposto alla vigilanza prudenziale».

¹³⁴ I non-OICVM sono investimenti collettivi di capitale non soggetti alla direttiva europea OICVM.

Direzioni dei fondi, gestori patrimoniali (*asset manager*), rappresentanti e distributori assoggettati ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi

	2015	2014
Direzioni dei fondi	43	44
Gestori patrimoniali (<i>asset manager</i>)	178	151
Rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri	94	88
Distributori ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi	350	285

Imprese di assicurazione e casse malati assoggettate

	2015	2014
Imprese di assicurazione sulla vita, di cui	20	21
– imprese di assicurazione domiciliate in Svizzera	17	18
– succursali di imprese di assicurazione estere	3	3
Imprese di assicurazione contro i danni, di cui	122	127
– imprese di assicurazione domiciliate in Svizzera (incl. 22 assicurazioni malattie complementari [2014: 22])	76	79
– succursali di imprese di assicurazione estere (incl. 1 assicurazione malattie complementare [2014: 1])	46	48
Imprese di riassicurazione – totale	59	62
– imprese di riassicurazione	30	29
– <i>captive</i> di riassicurazione	29	33
Casse malati che offrono assicurazioni malattie complementari	13	14
Totale imprese di assicurazione e casse malati assoggettate	214	224
Gruppi assicurativi (gruppi e conglomerati)	6	7

Intermediari finanziari assoggettati

	2015	2014
Totale organismi di autodisciplina assoggettati	12	12
Totale intermediari finanziari direttamente sottoposti	227	259
Totale delle società del gruppo assoggettate alla vigilanza della FINMA in materia di riciclaggio di denaro	140	141
Totale intermediari assicurativi registrati	15 322	14 900

Agenzie di *rating* riconosciute

	2015	2014
Totale agenzie di <i>rating</i> riconosciute	5	5

Autorizzazioni rilasciate

(dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015)

Banche

	2015	2014
Autorizzazioni di banche (art. 3 LBCR)	2	3
Succursali (art. 4 OBE-FINMA)	4	0
Rappresentanze (art. 14 OBE-FINMA)	5	5
Autorizzazioni suppletive (art. 3 ^{ter} LBCR)	4	2
Soppressione dell'assoggettamento	3	6

Commercianti di valori mobiliari

	2015	2014
Autorizzazioni di commercianti di valori mobiliari (art. 10 LBVM)	1	0
Succursali (art. 41 OBVM)	1	0
Rappresentanze (art. 49 OBVM)	3	1
Autorizzazioni suppletive (art. 10 cpv. 6 LBVM e art. 56 cpv. 3 OBVM)	0	0
Soppressione dell'assoggettamento	4	0
Riconoscimento di operatori di borsa esteri	6	3

Borse

	2015	2014
Riconoscimento di borse estere (incl. istituzioni estere analoghe alle borse)	4	7

Investimenti collettivi di capitale

	2015	2014
Investimenti collettivi di capitale svizzeri	106	125
Investimenti collettivi di capitale esteri	1 102	1 140

Direzioni dei fondi, gestori patrimoniali (*asset manager*), rappresentanti e distributori assoggettati ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi

	2015	2014
Direzioni dei fondi	0	2
Gestori patrimoniali (<i>asset manager</i>)	33	38
Rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri	13	17
Distributori ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi	84	34

Imprese di assicurazione e casse malati

	2015	2014
Imprese di assicurazione sulla vita, di cui	0	1
– imprese di assicurazione domiciliate in Svizzera	0	1
– succursali di imprese di assicurazione estere	0	0
Imprese di assicurazione contro i danni, di cui	1	4
– imprese di assicurazione domiciliate in Svizzera	1	0
– succursali di imprese di assicurazione estere	0	4
Imprese di riassicurazione	1	2
<i>Captive</i> di riassicurazione	1	0
Casse malati che offrono assicurazioni malattie complementari	0	0
Totale	3	7
Gruppi assicurativi (gruppi e conglomerati)	0	0

Intermediari finanziari

	2015	2014
Intermediari finanziari direttamente sottoposti	9	12
Società del gruppo assoggettate alla vigilanza della FINMA in materia di riciclaggio di denaro	13	9
Intermediari assicurativi	842	920

Agenzie di rating

	2015	2014
Riconoscimento di agenzie di <i>rating</i>	0	0

Decisioni di *enforcement*

	2015	2014
Decisioni di <i>enforcement</i>	114	115
Decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto	2	2

Altre decisioni del Comitato di *enforcement*

	2015	2014
Decisioni ENA, p. es. concernenti diritto in materia di protezione dei dati, diritto fiscale, responsabilità, ricusazione	6	2

Ricorsi e denunce

	2015	2014
Ricorsi presentati contro le decisioni di <i>enforcement</i>	50	29
Ricorsi evasi	40	35
Denunce alle autorità di perseguimento penale	157	117

La FINMA collabora a livello nazionale e internazionale con numerose autorità. Nel 2015 ha stipulato diversi accordi per formalizzare questa collaborazione.

Convenzione a livello nazionale

***Memorandum of Understanding* tra il Ministero pubblico della Confederazione e la FINMA**

Ai sensi dell'articolo 38 capoverso 1 LFINMA, la FINMA e il Ministero pubblico della Confederazione sono tenuti, nell'ambito della reciproca collaborazione, a scambiarsi le informazioni necessarie all'adempimento dei propri compiti. Coordinano le loro inchieste per quanto possibile e necessario. Questa collaborazione è stata formalizzata e istituzionalizzata in un *Memorandum of Understanding* nel 2015. L'accordo stipulato tra il Ministero pubblico della Confederazione e la FINMA definisce così i principi generali volti a concretizzare la cooperazione tra le due istituzioni.

Accordi a livello internazionale

Aspetti generali

Gli accordi internazionali sono convenzioni amministrative, giuridicamente non vincolanti, stipulate nell'ambito della cooperazione in materia di vigilanza. A livello internazionale la designazione diffusa è *Memorandum of Understanding*, ma vengono impiegati come sinonimi anche *Cooperation Agreement* o *Cooperation Arrangement*. Stipulando questi accordi, nel rispetto degli ordinamenti nazionali, le autorità di vigilanza partecipanti si assicurano reciprocamente la disponibilità a collaborare e, inoltre, concretizzano le modalità di tale collaborazione. In virtù del loro carattere non vincolante, dagli accordi siglati dalla FINMA non scaturiscono diritti o doveri né per la FINMA né per le autorità estere partner e/o eventuali terzi.

Nel 2015 la FINMA ha stipulato accordi con le seguenti autorità di vigilanza estere:

Stato	Autorità di vigilanza estera(e)	Forma	Campo di applicazione
Brasile	Banco Central do Brasil (BCB)	bilaterale/ generale	Accordo di cooperazione per la vigilanza sulle banche
Francia	Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)	multilaterale/spe- cifico dell'istituto	Accordo di collaborazione in materia di vigilanza relativo al gruppo AXA
Francia	Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)	multilaterale/spe- cifico dell'istituto	Accordo di collaborazione in materia di vigilanza relativo al gruppo SCOR
Germania	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)	multilaterale/spe- cifico dell'istituto	Accordo di collaborazione in materia di vigilanza relativo al gruppo DEVK
Germania	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)	multilaterale/spe- cifico dell'istituto	Accordo di collaborazione in materia di vigilanza relativo al gruppo Signal Iduna
Irlanda	Central Bank of Ireland (CBI)	bilaterale/ generale	Accordo di cooperazione per la vigilanza sulle succursali di banche svizzere in Irlanda
Irlanda	Central Bank of Ireland (CBI)	multilaterale/spe- cifico dell'istituto	Accordo di collaborazione in materia di vigilanza relativo al gruppo XL
Jersey	Jersey Financial Services Commission (JFSC)	bilaterale/ generale	Accordo di cooperazione per la vigilanza sulle succursali di gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale dal Jersey in Svizzera (art. 18 cpv. 1 lett. c LICol)
Norvegia	Finanstilsynet (autorità di vigilanza finanziaria) e Norges Bank (banca centrale)	bilaterale/specifi- co dell'istituto	Accordo di cooperazione relativo a SIX x-clear
Regno Unito	Bank of England (BoE) e Prudential Regulation Authority (PRA)	multilaterale/spe- cifico dell'istituto	Accordo per la gestione delle crisi del gruppo Credit Suisse (CS COAG)
Regno Unito	Bank of England (BoE) e Prudential Regulation Authority (PRA)	multilaterale/spe- cifico dell'istituto	Accordo per la gestione delle crisi del gruppo UBS (UBS COAG)
Stati Uniti d'America	Board of Governors of the Federal Reserve System (FRB) e Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)	multilaterale/spe- cifico dell'istituto	Accordo per la gestione delle crisi del gruppo Credit Suisse (CS COAG)
Stati Uniti d'America	Board of Governors of the Federal Reserve System (FRB) e Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)	multilaterale/spe- cifico dell'istituto	Accordo per la gestione delle crisi del gruppo UBS (UBS COAG)
Unione europea	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)	bilaterale/ generale	Accordo di cooperazione concernente le controparti centrali in Svizzera che operano in ambito transfrontaliero all'interno dell'UE

Abbreviazioni

ACPR Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (Francia)	ESMA Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority)
AIFMD Direttiva UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (<i>Alternative Investment Fund Managers Directive</i>)	FCA Financial Conduct Authority
ASA Associazione Svizzera d'Assicurazioni	FDIC Federal Deposit Insurance Corporation
ASB Associazione svizzera dei banchieri	FINMA Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
ASR Autorità federale di sorveglianza dei revisori	Fintech Tecnologia finanziaria
AT1 Fondi propri di base supplementari (<i>Additional Tier 1</i>)	FMI Fondo Monetario Internazionale (International Monetary Fund)
BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Germania)	FRB Board of Governors of the Federal Reserve System
BCB Banco Central do Brasil (Brasile)	FSAP Programma di valutazione del settore finanziario (<i>Financial Sector Assessment Program</i>)
BCBS Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision)	FSB Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board)
BCE Banca centrale europea (European Central Bank)	G-20 Gruppo dei 20 Paesi industrializzati ed emergenti più importanti
BNS Banca nazionale svizzera	GAFI Gruppo d'azione finanziaria internazionale (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)
BoE Bank of England (Regno Unito)	G-SIB Banca (banche) di rilevanza sistemica globale (<i>global systemically important bank[s]</i>)
BRI Banca dei regolamenti internazionali (Bank for International Settlements)	G-SII Impresa(e) di assicurazione di rilevanza sistemica globale (<i>global systemically important insurers[s]</i>)
CBI Central Bank of Ireland (Irlanda)	HLA <i>Higher Loss Absorbency</i>
CCP Controparte centrale (<i>central counterparty</i>)	HT Elevata soglia di attivazione (<i>High Trigger</i>)
c.d. cosiddetto	IAIG Gruppo(i) assicurativo(i) attivo(i) a livello internazionale (<i>Internationally Active Insurance Group[s]</i>)
CdA Consiglio di amministrazione	IAIS Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (International Association of Insurance Supervisors)
CDB Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche	IAS <i>International Accounting Standards</i> (principi contabili internazionali)
CdG Commissioni della gestione delle Camere federali	IASB International Accounting Standards Board
CdG-S Commissione della gestione del Consiglio degli Stati	ICS Standard globale(i) di capitale per gruppi assicurativi (<i>Insurance Capital Standard[s]</i>)
CE Comunità europea	IFDS Intermediari finanziari direttamente sottoposti
CET-N Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale	IFRS <i>International Financial Reporting Standards</i>
CET1 Fondi propri di base di qualità primaria (<i>Common Equity Tier 1</i>)	IOSCO Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari (International Organization of Securities Commissions)
CFTC Commodity Futures Trading Commission	JFSC Jersey Financial Services Commission (Jersey)
CHF Franco svizzero	LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (stato 1° gennaio 2016) (Legge sulle banche; RS 952.0)
COAG <i>Cooperation Agreement</i> (accordo di cooperazione)	LBVM Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (stato 1° gennaio 2016) (Legge sulle borse; RS 954.1)
CoCos Capitale convertibile (<i>Contingent Convertible Bonds</i>)	LCA Legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione (stato 1° gennaio 2011) (Legge sul contratto d'assicurazione; RS 221.229.1)
ComFrame <i>Common Framework</i>	LCR Quota di liquidità a breve termine (<i>Liquidity Coverage Ratio</i>)
COPA Commissione delle offerte pubbliche di acquisto	
Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (stato 1° gennaio 2016) (RS 101)	
CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (stato 1° gennaio 2016) (RS 311.0)	
CSD Depositario centrale (<i>Central Securities Depository</i>)	
CSSS-S Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati	
DEFR Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca	
DFF Dipartimento federale delle finanze	
DoJ Dipartimento di giustizia statunitense (U.S. Department of Justice)	
DTF Decisione del Tribunale federale	
ENA Comitato di enforcement della FINMA	

LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (stato 1° gennaio 2016) (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari; RS 956.1)

Libor London Interbank Offered Rate

LICol Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (stato 1° gennaio 2016) (Legge sugli investimenti collettivi; RS 951.31)

LIFin Legge sugli istituti finanziari (disegno di legge)

LIInFi Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (stato 1° gennaio 2016) (Legge sull'infrastruttura finanziaria; RS 958.1)

LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (stato 1° gennaio 2016) (Legge sul riciclaggio di denaro; RS 955.0)

LSA Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (stato 1° gennaio 2016) (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori; RS 961.01)

LSF Legge sui servizi finanziari (disegno di legge)

LT Bassa soglia di attivazione (*Low Trigger*)

MMoU *Multilateral Memorandum of Understanding* (protocollo d'intesa multilaterale)

MoU *Memorandum of Understanding* (protocollo d'intesa)

MROS Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

n.d. Non disponibile

NPA *Non-Prosecution Agreement* (accordo di non perseguimento)

NSFR Quota strutturale di liquidità (*Net Stable Funding Ratio*)

OAD Organismo di autodisciplina

OAD-ASA Organismo di autodisciplina dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni

OA-FINMA Ordinanza del 5 novembre 2014 sugli audit dei mercati finanziari (stato 1° gennaio 2015) (Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari; RS 956.161)

OBE-FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (stato 1° gennaio 2015) (Ordinanza FINMA sulle banche estere; RS 952.111)

OBVM Ordinanza del 2 dicembre 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (stato 1° gennaio 2016) (Ordinanza sulle borse; RS 954.11)

OICol Ordinanza del 22 novembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (stato 1° gennaio 2015) (Ordinanza sugli investimenti collettivi; RS 951.311)

OICVM Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (UCITS)

OInFi Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel

commercio di valori mobiliari e derivati (stato 1° gennaio 2016) (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria; RS 958.11)

OInFi-FINMA Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (stato 1° gennaio 2016) (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria; RS 958.111)

ORD-FINMA Ordinanza del 3 giugno 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (stato 1° gennaio 2016) (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro; RS 955.033.0)

ORSA Autovalutazione della situazione di rischio e del fabbisogno di capitale (*Own Risk and Solvency Assessment*)

OS Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (stato 1° gennaio 2016) (Ordinanza sulla sorveglianza; RS 961.011)

OS-FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 9 novembre 2015 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (stato 15 dicembre 2015) (Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni; RS 961.011.1)

OTC *Over the counter*

PMI Piccole e medie imprese

PRA Prudential Regulation Authority (Regno Unito)

RS Raccolta sistematica del diritto federale

RWA Attivi ponderati in funzione del rischio (*Risk-Weighted Assets*)

SAI Scambio automatico di informazioni

SAIC Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale

SFAMA Swiss Funds & Asset Management Association

SFI Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali

SFT *Securities Financing Transactions*

SICAF Società di investimento a capitale fisso

SICAV Società di investimento a capitale variabile

SST Test svizzero di solvibilità (*Swiss Solvency Test*)

T1 Fondi propri di base (*Tier 1*)

T2 Fondi propri complementari (*Tier 2*)

TAF Tribunale amministrativo federale

TBTF *Too big to fail*

TF Tribunale federale

TLAC Capacità di assorbimento totale delle perdite (*Total Loss-Absorbing Capacity*)

UCITS *Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities* (OICVM)

UE Unione europea

US GAAP *United States Generally Accepted Accounting Principles*

Organigramma

(al 31 dicembre 2015)

■ Divisioni

□ Unità organizzative direttamente sottoposte ai responsabili delle divisioni

□ Revisione interna



Consiglio di
amministrazione
Anne Héritier Lachat
Presidente

Direttore
Mark Branson

Revisione interna
**Nicole
Achermann**

Mercati
Léonard Bôle

Intermediari finan-
ziari direttamente
sottoposti
Achille Babbi

Riciclaggio di de-
naro e criminalità
finanziaria
Dominik Witz

Infrastrutture dei
mercati finanziari
e prodotti derivati
Andreas Bail

Accounting
Stefan Rieder

Asset Management
Michael Loretan

Istituti e
prodotti Berna
Sandra Lathion

Istituti e
prodotti Zurigo
Philip Hinsén

Vigilanza istituti
e prodotti
**Daniel
Bruggisser**

Distribuzione
Daniel Schmid

Legal expertise
Tobias Weingart

Enforcement
David Wyss

Accertamenti
Patric Eymann

Procedimenti
**Regine
Wolfensberger**

Insolvenza
**Tatjana von
Kameke**

Servizi strategici

Rupert Schaefer

Regolamentazione
Noël Bieri

Diritto
e compliance
**Renate
Scherrer-Jost,
Kathrin Tanner**

Segreteria
generale e
comunicazione
**Michael
Waldburger**

Affari
internazionali
Franziska Löw

Operations

Andreas Zdrenyk

Finanze
Anita Koch

Risorse umane
**Adrian
Röthlisberger**

Tecnologie
dell'informazione
e della
comunicazione
Michèle Waeber

Facility
management
e acquisti
Albert Gemperle

Business support
service
Sascha Rassi

Enterprise risk
management
e sistema di
controllo interno
Patrick Tanner

Gestione delle
acquisizioni e dei
contratti
Martin Portenier

Coerenza dell'attività di vigilanza

La FINMA esplica una funzione di vigilanza volta a tutelare i clienti dei mercati finanziari e il buon funzionamento della piazza finanziaria elvetica. Essa assolve i propri compiti di vigilanza impiegando gli strumenti dell'autorizzazione, della sorveglianza, dell'*enforcement* e della regolamentazione. Persegue un approccio orientato al rischio, assicurandosi di operare con continuità e prevedibilità. Cura il dialogo con gli assoggettati, le autorità, le associazioni e altre importanti istituzioni a livello nazionale e internazionale.

Indipendenza dei processi decisionali

La FINMA è indipendente sotto il profilo operativo, istituzionale e finanziario ed esercita una funzione sovrana nell'interesse pubblico. Essa opera in un ambito caratterizzato dagli interessi divergenti dei diversi gruppi di interlocutori. In tale contesto prende posizione autonomamente e agisce sulla base del mandato legale conferitole, prendendo le decisioni in modo indipendente e adeguato alla situazione.

Senso di responsabilità dei collaboratori

I collaboratori della FINMA si distinguono per senso di responsabilità, integrità e determinazione. Lavorano in modo indipendente, mostrando elevata flessibilità e capacità di adattamento. Sono competenti e capaci di gestire opposizioni e situazioni complesse. Sanno recepire i cambiamenti del contesto in cui operano avviando tempestivamente misure concrete adeguate alla situazione.

COLOPHON

Editore:

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Laupenstrasse 27
CH-3003 Berna
Tel. +41 (0)31 327 91 00
Fax +41 (0)31 327 91 01
info@finma.ch
www.finma.ch

Consuntivo annuale:

Il consuntivo annuale 2015 della FINMA viene pubblicato separatamente.

Fotografia:

- Foto singole e di gruppo pubblicate sulle pagg. 2 e 88: Reto Andreoli, Berna.
- Foto pubblicate sulle pagine esterne della copertina e sulle pagine di separazione dei capitoli: 6/7 (Ginevra), 22/23 e 36/37 (Zurigo), 84/85 (San Gallo) e 94/95 (Losanna): objective studios GmbH, Mollis.
- Foto pubblicate sulla pagina interna della copertina: Cancelleria federale e Servizi del Parlamento, 3003 Berna, Keystone, Getty Images, Prisma Bildagentur AG.

Formulazione neutrale:

Nell'ottica di agevolare la lettura e di favorire la parità di trattamento tra i sessi, si rinuncia a operare una distinzione dal punto di vista del genere. I termini utilizzati si applicano indistintamente a entrambi i sessi.

Grafica:

evoq communications AG, Zurigo

Stampa:

Neidhart + Schön AG, Zurigo

